RACCOLTA
DELLE
LEGGI E DISPOSIZIONI
DI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NELLO STATO PONTIFICIO
EMANATE
NEL PONTIFICATO DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
PAPA PIO IX FELICEMENTE REGNANTE

VOLUME IV
PARTE SECONDA
Atti pubblicati dal 1. luglio
al 31 dicembre 1850

ROMA
NELLA STAMPERIA DELLA R. C. A.
1851

TAVOLA CRONOLOGICA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

N. B. Le disposizioni segnate (*) essendo di periodo annuale e simili a quelle degli anni precedenti, emesse con formola consueta, sono riportate colla sola indicazione dell'oggetto, tralasciandone il tenore.

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	PAG.
	1850		
1	Luglio 2	*Notificazione dell' emo sig. card. Vicario, colla quale si ordina a tutte le corporazioni religiose e luoghi pii, di dare nota esatta e distinta di tutti i censi, crediti fruttiferi e consolidati che posseggono, per estendere su questi, oltre che sull' estimo censuario, il riparto della contribuzione straordinaria già imimposta al Clero, e ridotta ad annui scudi 100 mila*	1

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	PAG.
	1850		
2	Luglio 6	*Circolare della sagra congregazione degli studii numero 1905 sulla validità dei diplomi di lauree, gradi, e matricole rilasciati dopo il 16 novembre 1848 qualora siano muniti delle regolari firme degli emi Arcicancellieri, o vmi Cancellieri delle università.* .	6
3	detto	*Notificazione del ministero delle armi. Invito all'iscrizione ne' ruoli per completare i corpi dell'arma politica*	8
4	detto 8.	* *Notificazione del ministero del commercio, belle arti, industria ed agricoltura sulla riattivazione del mercato settimanale nel comune di Serra Sanquirico delegazione di Macerata* . .	10
5	detto 11	* *Notificazione del ministero delle finanze sul pagamento delle rendite consolidate per la rata del 1° semestre dell'anno 1850* . . .	ivi
6	detto 12	*Notificazione del ministero del commercio, belle arti,*	

*

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	PAG.
78	1850 Dicem. 16	*Circolare del ministero dell' interno num.* 35689 *ai presidi delle provincie, colla quale si dichiara che colla nuova legge sui comuni nulla si è innovato intorno alla mano-regia pei dazii, crediti e rendite comunali*	316
79	detto 20	*Notificazione della segreteria di Stato in cui è pubblicata la convenzione stipolata li* 29 *del passato mese di novembre col governo toscano sul sistema doganale per reprimere il contrabbando, e facilitare il commercio e la industria.*	317
80	detto 24	*Notificazione della commissione speciale per l'ammortizzazione della carta moneta relativa al bruciamento de' boni ritirati colla vendita de' certificati, e sul pagamento de' frutti del quarto trimestre del corrente anno*	325
81	detto 26	*Notificazione del ministero delle finanze con cui si*	

APPENDICE

(N.° 1.) *Notificazione dell'emo signor cardinale Vicario, colla quale si ordina a tutte le Corporazioni religiose, Luoghi pii ec. di dare nota esatta e distinta di tutti i censi, crediti fruttiferi, e consolidati che posseggono, per estendere su questi oltre che sull'estimo censuario il riparto della contribuzione straordinaria già imposta al Clero e ridotta ad annui scudi 100mila.*

2 luglio 1850.

NOTIFICAZIONE

Costantino per la misericordia di DIO *vescovo di Albano,*
della s. r. c. card. *Patrizi,*
arciprete della patriarcale basilica Liberiana,
della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *Vicario generale,*
della Romana Curia e suo Distretto giudice ordinario ec.

È a tutti ben noto come la Santità di Nostro Signore vedendo lo stato esposto ad una crisi finanziaria, si indusse ad appigliarsi suo mal grado a straordinarii provvedimenti, e chiamando in soccorso il Clero, permise con chirografo del giorno 19 maggio 1848, che alcuni beni delle corporazioni religiose, e stabilimenti ecclesiastici fossero assoggettati ad ipoteca per la somma di circa un milione e settecento mila scudi a garanzia di altrettanti boni del tesoro, che si trovò necessario di emettere per

far fronte alle imperiose urgentissime circostanze.

Svanita la speranza, che il pubblico erario migliorato di condizione potesse colle proprie risorse sopperire all'ammortizzazione di questi boni, si dovette anche ravvisare impossibile al Clero il pagamento dentro il termine di mesi trenta di somma così ingente, sebbene esso avesse già cominciato a pagare una contribuzione di bajocchi 80 per ogni cento scudi di estimo censuario, che era stata imposta per l'estinzione della prima rata con circolare della s. congregazione dei vescovi e regolari del giorno 28 settembre 1848, e nostra notificazione del 6 ottobre seguente. (1) Perciò il Santo Padre, affine di non vedere con pessimo esempio esposti in Roma all'asta pubblica i beni della Chiesa, accettò l'offerta che il Clero stesso gli fece di pagare in tante rate nel termine di anni quindici la somma di quattro millioni colla espressa condizione di essere liberato da ogni responsabilità per l'ammortizzazione dei boni del tesoro, e che fosse subito tolta l'ipoteca sopra i suoi beni.

I tristi avvenimenti, che rapidamente si successero, non solamente fecero rimanere senza effetto questa offerta generosa del Clero, attesochè non ebbe mai luogo la legge formale per la liberazione della ipoteca, ma di più assog-

(1) Vedi volume delle Leggi del 1848 pag. 261.

gettarono i luoghi pii a nuove straordinarie forzose contribuzioni, e le persone ecclesiastiche ad ogni genere di vessazioni, e sacrifizii, che Sua Santità non ha punto dimenticato, anzi ha apprezzato moltissimo per prendere sul punto dell'ammortizzazione dei boni del tesoro pur troppo necessaria al pubblico bene, misure tali di equità, che se non dispensano totalmente il Clero dal concorrervi per la porzione che lo riguarda, come avrebbe desiderato il paterno suo cuore, glie lo prescrivono almeno in modo discreto, che non porti rovina agli interessi della Chiesa.

Il Santo Padre pertanto si è degnato ridurre la contribuzione imposta coll'accennata circolare, e susseguente nostra notificazione a soli annui scudi centomila da erogarsi esclusivamente in tale ammortizzazione, ed a renderne il saggio più mite ha ordinato, che si estenda oltre l'estimo censuario anche al consolidato, ai censi e crediti fruttiferi dell'uno e dell'altro Clero ed altri luoghi pii, affinchè essendo maggiore l'estensione dei beni imponibili, si renda più equa e più ripartita la contribuzione, e minore la cifra del relativo riparto, riservandosi di determinare in seguito il compenso che i pensionati dovranno rilasciare a favore di quelli che pagano le pensioni.

Ad eseguire tali pontificie disposizioni rendendosi indispensabile conoscere la massa dei beni imponibili per poter determinare la cifra

del riparto; quindi è che noi in forza delle istruzioni ricevute ed autorità conferitaci, anche di delegato apostolico con nuova circolare della lodata sagra congregazione del giorno 18 giugno scorso, ordiniamo e prescriviamo a tutte le corporazioni religiose di ambedue i sessi, compresi gli ordini Gerosolimitano e di s. Giovanni di Dio, e gli istituti di oblati e di oblate, ed i conservatorii, e così pure a tutti gli amministratori di chiese e sagrestie, ai possessori di qualsivoglia benefizio ecclesiastico, sia semplice o residenziale, anche di giuspatronato laicale, ai commendataii, ai capitoli delle patriarcali e collegiate, ai collegii di benefiziati e di cappellani, alle confraternite, ed a tutti i luoghi pii, ed altre istituzioni erette con autorità ecclesiastica, ed anche a chi amministrasse patrimonii di studii, *niuno eccettuato*, che nel termine di giorni venti dalla data della presente debbano esibire nella nostra segreteria particolare, situata nel palazzo di nostra residenza una nota esatta e distinta della sorte, ossia capitale, di tutti i censi e crediti fruttiferi, non che dei consolidati che i loro monisteri, case, conventi, chiese, sagrestie, benefizii, mense, e capitoli, collegii, confraternite, e luoghi pii si trovano di possedere. Sono esclusi soltanto i capitoli spettanti alle parrocchie, ospedali, monti di pietà e frumentarii, orfanotrofii, asili di mendicità e luoghi pii nazionali esteri. Quanto alle partite dell'estimo censuario dei

beni stabili imponibili, ci atterremo alle note comunicate altra volta dalla direzione del censo, e ratificate dalla commissione istituita colla citata nostra notificazione 6 ottobre 1848.

Per le ragioni sovraesposte e per le tante prove, che ha sempre date di docilità, ed attaccamento al governo il rispettabile Clero della capitale del mondo cattolico, neppure può cadere nell'animo nostro il sospetto, che tutti non siano per prestarsi di buon grado, e conscienziosamente all'adempimento dei sovrani voleri; siamo anzi certi di vedere con tutta alacrità soddisfatte le intenzioni del Santo Padre, dirette al maggior bene dello stesso Clero, e di tutti i sudditi alla sua cura affidati, per quanto il comportano le presenti imperiose circostanze.

La presente affissa nella segreteria, e negli officii del nostro tribunale, come altresì in tutte le sagrestie s'intenderà come a ciascuno personalmente intimata.

Data dalla nostra residenza li 2 luglio 1850.

G. Card. Vigario

Giuseppe Canonico Tarnassi Segr.

NOMI DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ISTITUITA PER L'ESIGENZA DELLA TASSA SUL CLERO COLLA NOTIFICAZIONE 6 OTTOBRE 1848.

Illmo e Rmo monsig. D. Giuseppe Ferrari canonico della patriarcale basilica di s. Pietro.
Illmo e Rmo monsig. D. Luigi Gaggiotti canonico della perinsigne basilica de' ss. Lorenzo, e Damaso.
Illmo monsig. D. Filippo Frassinelli.
Rev. sig. D. Michelangelo del Medico.
Rmo P. abb. D. Paolo Theodoli della congregazione Cassinese.
Rmo P. Antonio Ligi proc. gen. dei min. conv. parroco in ss. XII. Apostoli.

(N.° 2.) Circolare *della sagra congregazione degli Studii n.* 1905 *sulla validità dei diplomi di Lauree, gradi, e matricole rilasciati dopo il* 16 *novembre* 1848 *qualora siano muniti delle regolari firme degli eminentissimi Arcicancellieri, o reverendissimi Cancellieri dell' Università.*

6 LUGLIO 1850.

I diplomi di Lauree, gradi, e matricole spediti dalle diverse Università dello Stato dopo il 16 novembre 1848 fino alla ripristinazione del Governo pontificio, qualora siano muniti

delle firme regolari dei rispettivi eminentissimi arcicancellieri o reverendissimi cancellieri, sono riconosciuti per validi da questa sacra congregazione sul doppio riflesso che non può in tal caso dubitarsi dell'autorità legittima da cui emanarono, e della regolarità non meno degli studii, che degli esami che ne precedettero la spedizione. Non così però trattandosi di diplomi mancanti della firma suddetta, abbenchè altronde siano sottoscritti dal rettore dell'università in nome dell'arcicancelliere o cancelliere assente o impedito, e la modula dei medesimi presenti il carattere del legittimo Governo. Dacchè in tal caso è massima di questa sacra congregazione che gli stessi diplomi non debbano attendersi, se prima non vengano da essa riconosciuti come regolari in ordine non meno all'esame che al corso degli studii, e quindi muniti del suo visto speciale. Rapporto finalmente a quei diplomi che presentano l'intestazione o le insigne del Governo rivoluzionario, essendo chiara di per se stessa la loro nullità, coloro che ne sono muniti dovranno rivolgersi a questo s. Consesso per ottenerne la commutazione con un diploma legittimo, la quale verrà ad essi concessa o negata a seconda dei casi e delle maggiori o minori irregolarità relative al corso degli studii ed al metodo degli esami.

Nel portare a notizia della s. v. illma queste risoluzioni del sacro Consesso affinchè alla cir-

costanza possano servirle di norma, con sensi di distinta stima mi confermo

Dalla Segreteria della s. congregazione degli Studii Roma 6 luglio 1850.

C. Card. Vizzardelli Prefetto

A. Capalti Segretario

(N.° 3.) *Invito alla iscrizione ne' ruoli per completare i corpi dell'arma politica.*

6 luglio 1850.

MINISTERO DELLE ARMI

NOTIFICAZIONE

La Santità di Nostro Signore, volendo tutelare nel modo il più esteso la pubblica e privata sicurezza, si degnò di prescrivere la imponente creazione di cinquemila uomini dell'arma politica, divisa in quattro corpi, o legioni, l'uno dall'altro indipendente.

In adempimento pertanto de' Sovrani voleri, il sottoscritto Pro-Ministro delle Armi già dispose che fossero ammessi a farne parte tutti coloro appartenenti alla milizia ch'essendo forniti dei necessarii requisiti hanno dato costante

saggio di buona condotta. A completarne però le file, egli si rivolge alla classe civile e fa un appello a quanti conoscano il pregio e l'importanza di questa istituzione, destinata a garantire le persone e le proprietà di tutti, onde i giovani coraggiosi che a una condotta ineccezionabile, sì in politica, che in morale, riuniscono le opportune qualità fisiche ed una conveniente istruzione di lettere, concorrano spontanei ai ruoli aperti in tutte le residenze dei Veliti.

Se questi giovani, mossi da sentimenti di fedele divozione all'augusto loro Sovrano, corrisponderanno, come si spera, ad un tale appello, l'arma politica, purgata da quei soggetti che già la disonorarono colla loro fellonìa, si vedrà ben presto ricondotta alla sua primiera e nobile istituzione. Essa in ogni circostanza sarà il giusto terrore dei tristi e la protezione degli onesti, e riacquisterà nell'opinione pubblica quella stima speciale ch'è dovuta ad uomini che in tutti i tempi ed in tutte le ore del giorno e della notte consacrano le loro incessanti fatiche all'attiva difesa della società ed al mantenimento dell'ordine pubblico.

Roma 6 luglio 1850.

Il Pro-Ministro
B. DE KALBERMATTEN

———

* (N.° 4.) *Riattivazione di un mercato settimanale nel comune di Serra Sanquirico, delegazione di Macerata, fissandolo nel giorno di martedì invece del mercoldì com'era in passato* (notificazione del ministero del commercio, belle arti, industria ed agricoltura 8 luglio 1850).

---

* (N.° 5.) *Disposizione pel pagamento delle rendite consolidate ed altre passività a carico del debito pubblico per la rata del primo semestre 1850 seguendo il consueto ordine d'iscrizione* (notificazione del ministero delle finanze 11 luglio 1850).

(N.° 6.) *Disposizione con cui è istituita una premiazione annua di emulazione ai fabbricatori di tessuti di seta e di seta mista; di cotone e di cotone e lana.*

12 luglio 1850.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO DEL COMMERCIO, BELLE ARTI, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA

Intenta ognora la Santità di Nostro Signore ad incoraggiare e promuovere le utili manifatture si è benignamente degnata nella udienza dei 30 maggio 1850 di ordinare, che sia instituita una premiazione annua di emulazione pei tessuti di seta e di seta mista; di cotone e di cotone e lana. Perchè questa benefica sovrana disposizione sia adempita, si ordina quanto siegue:

Art. 1. Pei tessuti di seta e di seta mista; cotone e cotone e lana è istituita una premiazione di emulazione.

2. Conseguirà una medaglia di oro del valore di scudi 30 quel fabbricatore che all'epoca della pubblicazione della presente abbia già eretta la sua fabbrica negli Stati pontificj, e i cui tessuti di seta e di seta mista a giudizio di esperti periti risulteranno i migliori. Altra simile medaglia di oro sarà conseguita da quel

fabbricatore, i cui tessuti di cotone e cotone e lana a giudizio medesimamente di esperti periti risulteranno migliori.

Si darà pure una medaglia di argento del valore di scudi sei per quei tessuti, che si fossero avvicinati alla bontà di quei premiati colla medaglia di oro.

3. Per essere ammesso al concorso ogni fabbricatore di seterie dovrà presentare a questo ministero al principio del mese di maggio dell'anno 1851 una pezza di seta tessuta liscia, un'altra spinata o rasata ed una terza operata o stoffata di tutta seta, ovvero di seta mista.

Ogni pezza sarà non minore di canne dodici, e ciascun drappo dovrà esser alto palmi due almeno.

4. Pei tessuti di cotone e cotone e lana, la cui altezza si vuole di tre palmi e non meno, e la lunghezza parimenti non meno di canne dodici, dovrà presentarsi una pezza di cotone alla piana, altra di cotone spinato quadrigliato, ed una terza di cotone e lana.

Sono ammessi anche a premio gli scialli grandi di questa manifattura, pei quali è assegnata una medaglia di oro del valore di scudi 20. Perciò ogni fabbricatore dovrà esibire tre scialli di diversa opera in cotone e cotone e lana per istituirne il confronto.

5. Chi intenda concorrere al premio dovrà nel termine di due mesi manifestare la sua volontà, in Roma a questo ministero, e nello Sta-

to alle locali autorità governative o municipali, affinchè la manifattura ordita che sia, possa essere contrassegnata sul telajo, nei modi che saranno stabiliti onde assicurare l'identità.

6. I tessuti destinati al concorso del premio avranno in uno dei lembi il nome e cognome del fabbricatore, e questo dovrà essere ripiegato e cucito in modo, da non lasciar travedere a chi appartenga.

7. I tessuti suddetti saranno ricoperti da una tela cucita all'intorno avente di sopra la seguente iscrizione; *concorso al premio pei tessuti di seta e seta mista; cotone e cotone e lana per l'anno* 1851.

8. L'esame dei tessuti destinati al concorso per l'aggiudicazione del premio, si eseguirà in questo ministero da periti di esperimentata probità ed intelligenza nel giorno che sarà destinato.

9. Oltre i tessuti premiati saranno esposti al pubblico per alquanti giorni anche gli altri. Dei primi si farà onorevole menzione nel foglio di Roma, e quindi saranno tutti restituiti ai respettivi proprietarii.

10. Questo stesso ministero si riserba di animare in qualche altro modo opportuno i fabbricatori delle prefate manifatture riconosciute meritevoli di speciale riguardo.

Corrispondano i fabbricatori dello Stato alle benefiche disposizioni sovrane, e facciano a gara per raggiungere il desiderato intento di

perfezionare i loro tessuti a modo, che possano reggere al confronto delle estere manifatture.

Roma dal ministero del commercio ec. questo dì 12 luglio 1850.

Il Ministro
C. Jacobini

(N.° 7.) Regolamento *della direzione generale di polizia sui pubblici bagni nel Tevere durante la stagione estiva.*

15 luglio 1850.

REGOLAMENTO

I pubblici bagni nel Tevere sono permessi durante la estiva stagione, coll'osservanza de' seguenti regolamenti, affine di conciliare il comodo de' bagnanti colla moralità pubblica e colla sicurezza individuale.

Art. 1. Dalle quattro ore avanti il mezzo dì fino alle ore due della notte, qualunque individuo di sesso mascolino può fare gratuitamente i bagni nelle capanne costruite ne' luoghi del recinto fuori di porta del Popolo e della Renella alla Regola.

2. Lo stesso ordine deve osservarsi nelle capanne erette dai particolari incontro al porto

di Ripetta, nelle quali però si troverà affissa una tariffa, approvata dalla presidenza regionaria, indicante una lieve retribuzione da corrispondersi dai bagnanti.

3. I conduttori delle capanne sono responsabili dell'ordine e del regolamento de' bagni, non che della custodia degli effetti degl' intervenuti; al cui decente e morigerato contegno deve vegliare la forza de' veliti, e prestare per qualunque caso la mano forte, conforme alla requisizione che le fosse fatta.

4. È vietato espressamente di esporsi ignudo, o senza alcuna specie di vestimenta, al pubblico, e di bagnarsi in altri luoghi lungo la riva del Tevere.

5. Resta egualmente vietato di passare dal capannone alle capannelle e dall'una capanna all'altra, affinchè la troppo forte scossa dell'acqua non tolga di equilibrio qualche inesperto individuo che si sta bagnando nella capanna.

6. Niuno potrà condur cani nel luogo dei bagni, affine di evitare questioni e disordini.

7. Le contravvenzioni alle sovra espresse disposizioni sono punite a termini del regolamento penale e di polizia, ed in correspettività delle mancanze, delle quali i contravventori si rendessero colpevoli.

8. Nell'applicazione della pena sarà valutata per circostanza aggravante, a cagione del luogo, il verificarsi gli oltraggi al pudore, e gli atti contro la modestia e il buon costume,

come anche l'inquietare con fatti o con parole taluno degl'inservienti, non che l'insubordinazione alla forza.

9. Gl'ispettori de' rioni sotto la direzione de' signori presidenti regionari, e la forza specialmente incaricata della sorveglianza lungo il Tevere, veglieranno all'esatto adempimento de' presenti ordini.

Dal palazzo in Montecitorio li 15 luglio 1850.

L'assessore generale di polizia
FERDINANDO DANDINI DE-SYLVA

(N. 8.) ORDINE *del ministero delle armi col quale si dispone che l'arma politica degli Stati della s. Sede prenda anch'essa la denominazione di gendarmeria.*

15 LUGLIO 1850.

La Santità di Nostro Signore annuendo al parere del consiglio dei ministri si è degnata di approvare che l'arma politica degli Stati della s. Sede prenda anche essa la denominazione di gendarmeria, adottata generalmente per tale arma presso tutti gli altri Stati.

Il pro-ministro
KALBERMATTEN

(N.° 9.) *Determina le dogane che saranno aperte in fiera di Senigallia per le relative operazioni.*

17 luglio 1850.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Per viste di miglior servigio durante la fiera di quest'anno non saranno aperti che i seguenti uffizi doganali:

Dogana dell'Ampliazione; Dogana del Porto; Dogana di Porta Colonna; Uffizio delle assegne.

Conseguentemente tuttociò che si daziava in passato alla dogana di porta Braschi, sarà portato o alla dogana dell'Ampliazione, o a quella del Porto, come si crederà più comodo dal commercio, ferma sempre nella prima soltanto la facoltà di daziare le merci soggette alla disciplina del bollo.

Le operazioni pei transiti, e per gli accompagni saranno concentrate nell'anzidetta dogana di porta Colonna, senza nulla innovare in quanto ai piccoli daziati, nei termini stabiliti dall'art. 11 della notificazione del giorno 11 aprile decorso. (1)

Dal ministero delle finanze il 17 luglio 1850.

Il pro-ministro delle finanze
A. Galli

---

(1) Vedi precedente vol. pag. 235.

(N.° 10.) *Ordine del giorno del ministero delle armi che annuncia la nomina di monsignor Tizzani a cappellano maggiore delle truppe pontificie.*

20 luglio 1850.

La Santità di Nostro Signore affine di provvedere al più regolare servizio che sogliono prestare i cappellani militari si è degnata di nominare monsignor Vincenzo Tizzani, regolatore della pia unione di s. Paolo, cappellano maggiore delle truppe pontificie.

Il pro-ministro
Kalbermatten

(N.° 11.) *Proroga a tutto il 12 febbrajo 1851 pel corso coattivo de' boni emessi dalla provincia di Bologna.*

20 luglio 1850.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Sopra istanze della provincia di Bologna dirette ad ottenere un provvedimento sui boni emessi dalla provincia stessa, per non es-

sersi ancora stabiliti modi e termini di ammortizzazione, i quali boni si trovano attualmente in corso coattivo in virtù della notificazione della cessata commissione governativa di Stato del 13 agosto 1849 (1) inteso il consiglio de' ministri e riportata l'autorizzazione di Sua Santità si dispone quanto siegue:

Art. unico. Il corso coattivo a valor nominale dei boni emessi dalla provincia di Bologna è prorogato per sei mesi a tutto il giorno 12 febbraro 1851.

Roma dalla residenza del ministero delle finanze li 20 luglio 1850.

Il pro-ministro delle finanze
A. Galli

(N.° 12.) Regolamento *del ministero dell'interno e della sagra consulta N.* $\frac{26062}{6656}$ *sulle congregazioni di carità pei detenuti nelle carceri.*

25 luglio 1850.

Per assicurare ai detenuti nelle carceri un trattamento umano e caritatevole furono dal Governo istituite delle congregazioni le quali,

(1) Vedi volume delle leggi del 1849 pag. 36.

confermate con altro regolamento del 7 gennajo 1829 e composte di più Deputati, sorvegliassero giornalmente la qualità e quantità dei cibi ed ogni altro articolo che viene loro somministrato dalla fornitura. Volendo ora la Santità di Nostro Signore, che le suddette congregazioni continuino ad occuparsi anche del miglioramento morale dei detenuti; ed amando che si risvegli, ove si fosse indebolito, lo zelo di questi rispettabili corpi per l'oggetto della loro istituzione, e volendo inoltre che si renda generale in tutti i luoghi nei quali esistono carceri l'istituzione stessa, nell'udienza di questo medesimo giorno benignamente accordata a sua eccellenza reverendissima monsignor Domenico Savelli vice-camerlengo di S.R.C. e ministro dell'interno e di polizia, ha autorizzato quanto segue:

Art. 1. Ovunque esiste un carcere dev'esservi una congregazione di carità composta delle persone più rispettabili del luogo, le quali saranno nominate dai presidi delle provincie. In questa congregazione si avrà cura d'includervi ancora una quantità di ecclesiastici.

Art. 2. La suddetta congregazione sceglierà dal suo seno annualmente un segretario; ed il presidente della medesima destinerà giornalmente due o più membri perchè assistino alle quotidiane distribuzioni degli alimenti a forma dell'articolo 10 del vigente capitolato della fornitura carceraria; e sorveglino quanto

nello stesso capitolato è stabilito sul trattamento dei detenuti ed al disciplinare di essi. E siccome tra i deputati visitatori dovrà esservi sempre un ecclesiastico, così la principale di lui cura sarà quella di provvedere alla morale dei carcerati, e di sorvegliare, che i più cattivi, per quanto si può, non siano a contatto dei meno cattivi, e che da tutti vengano adempite le religiose pratiche del buon cristiano.

Art. 3. Qualora i deputati visitatori trovassero inconvenienti di qualche entità, ne faranno immediato rapporto al presidente, che lo rimetterà all'autorità cui appartiene a porvi rimedio. Relativamente poi ai difetti che si rinvenissero nella somministrazione degli alimenti e di ogni altro articolo risguardante il trattamento personale dei detenuti avranno cura di mandare ad effetto le prescrizioni dell'articolo 182 del suddetto capitolato.

Art. 4. Ciascun presidente nominerà ogni anno due o più deputati, l'officio dei quali sarà di procurare possibilmente dai particolari colle necessarie cautele ad ogni detenuto occupazione e lavoro confacente alle di lui abitudini, al di lui desiderio ed al luogo in cui si trova, prendendo però anticipatamente i dovuti concerti con le rispettive autorità, onde la proposta occupazione non divenga entro il carcere causa di alcun sconcerto.

Art. 5. L'autorità governativa, sentita l'autorità ecclesiastica locale, deputerà una o più

signora del luogo, di specchiatissimi costumi e di sperimentata pietà, affinchè si prestino con caritatevole zelo pel maggior ben'essere delle prevenute, invigilando accuratamente sulla loro istruzione cristiana, sulla loro personale nettezza e per tutt'altro potesse loro occorrere, procurando eziandio alle medesime per quanto il permetteranno le circostanze, la prudenza, il merito della rispettiva causa cui sono soggette, e la interna disciplina, un qualche lavoro, onde così toglierle dall'ozio, ch'è uno dei principali motivi di qualsiasi inconveniente.

Art. 6. La congregazione dovrà adunarsi almeno una volta la settimana innanzi al rispettivo presidente, il quale potrà a ciò subdelegare persona di sua fiducia; ed in questa adunanza i visitatori giornalieri esporranno le cose loro occorse nelle visite fatte ed i provvedimenti presi; e ciò tanto per di lui intelligenza, quanto per le misure da adottarsi nel caso di bisogno a forma dell'articolo 3 perciò che riguarda l'emenda delle mancanze di qualche entità.

Art. 7. Sarà cura dei deputati visitatori di sorvegliare affinchè i detenuti non siano menomamente maltrattati da custodi e secondini, o dalle guardie; e qualora vedessero nascere cosa da recar danno all'interesse o alla persona dei carcerati, ne invocheranno immediatamente la punizione col mezzo del presidente.

Art. 8. In fine le congregazioni di carità

invigileranno segnatamente sulla esistenza del deposito nei magazzini della fornitura dei generi di alimento per una settimana, *sui reali estremi di povertà dei prevenuti affine di non gravare l'erario del loro mantenimento*, e sulla stagnatura degli utensili di rame ad uso di cucina, in conformità di quanto si prescrive negli articoli 13, 23 e 108 del ripetuto capitolato.

Roma dalla nostra residenza della sagra Consulta li 23 luglio 1850.

Il segretario della sagra Consulta
Antonio Matteucci

(N.° 13.) *Emissione di cinque milioni di scudi in certificati di credito sul pubblico tesoro per ammortizzare una corrispondente quantità di carta moneta.*

27 luglio 1850.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

La Santità di Nostro Signore sempre sollecita del ben'essere de' suoi sudditi poneva tra le prime sue cure quella di provvedere alle finanze dello Stato, ma le sopravvenute vicende, che è troppo doloroso il ricordare, ne impedivano l'attuazione; ed in vece si vide manomessa la pubblica amministrazione con dilapidazioni, espilazioni, studiate disorganizzazioni e con l'eccessivo aumento della carta monetata.

Ripristinata, mercè la divina Provvidenza, l'autorità pontificia negli stati della santa sede il Santo Padre col massimo cordoglio conobbe l'estensione delle rovine economiche causate in ogni ramo della pubblica amministrazione dello Stato, come pure la gravissima difficoltà di porre riparo a così profondi e moltiplici mali senza straordinarj sagrificii dei suoi sudditi. Mentre la Santità Sua è per provvedere che siano equilibrate le spese con le rendite dello

Stato, osservava che intanto la calamità più sensibile ai suoi popoli è la massa di carta moneta ascendente a scudi 6,948,850 e così in una somma di troppo eccedente il movimento commerciale dello Stato. Nella fiducia che ogni classe di persone sia per concorrere volontariamente a porre un rimedio alla eccessiva quantità della carta moneta col toglierne sollecitamente dalla circolazione la massima parte, per farla in seguito del tutto scomparire, sembrò espediente di creare dei certificati di credito sul tesoro, fruttiferi, ma non aventi il corso coattivo, il prodotto della vendita dei quali fosse esclusivamente impiegato ad ammortizzare e distruggere una corrispondente quantità di carta moneta.

Quindi la Santità di Nostro Signore, inteso il consiglio dei ministri, si è degnata disporre quanto segue:

Art. 1. Saranno emessi dei certificati di credito sul pubblico tesoro per la somma di *cinque milioni* di scudi non aventi corso coattivo, fruttiferi al cinque per cento ad anno, ossia un' annua rendita di scudi 250 mila e da ammortizzarsi alla pari nel termine di *dieci anni* dal 1 gennajo 1851 in rate semestrali mediante estrazione.

Art. 2. I certificati suddetti saranno *nominali* o al *portatore* a volontà dell' acquirente; avranno i medesimi privilegj delle cartelle e rendite del debito pubblico.

Art. 3. Gl'interessi di detti certificati decorreranno dal 1 ottobre prossimo e saranno pagati trimestralmente dalle casse della depositeria generale della R. C. A. e dalle altre casse pubbliche dello Stato da destinarsi.

Art. 4. Dal 1 settembre prossimo a tutto novembre successivo i certificati verranno rilasciati all'acquirente per ogni scudi cento nominali ossia per l'annua rendita di scudi cinque contro il pagamento di scudi ottantacinque in carta moneta; dal 1 decembre a tutto febbrajo 1851 contro il pagamento di scudi novanta; dal 1 marzo a tutto decembre 1851 contro il pagamento di scudi novantacinque.

Art. 5. Se al termine del mese di decembre 1851 rimanesse invenduta una quantità dei detti certificati sarà provveduto con un proporzionato riparto dei certificati stessi, e pel valore nominale da soddisfarsi entro un congruo termine, dalle proprietà, dall'industria e dal commercio. In tale riparto si avrà ragione a favore dei singoli acquirenti delli certificati che avessero precedentemente acquistati.

Per tale effetto ad ognuno che acquisti dal tesoro i certificati tanto nominali quanto al portatore verrà rilasciata una bolletta comprovante l'acquisto. La bolletta sarà personale nè potrà essere ceduta.

Art. 6. Pel pagamento degl'interessi e pel fondo di ammortizzazione è assegnata la som-

ma di annui scudi cinquecentomila sul pubblico tesoro, oltre gli annui scudi centomila che, con lo spontaneo concorso del sacro collegio, somministrerà il clero secolare e regolare ed i luoghi pii in surrogazione di qualunque altra obbligazione precedentemente assunta: nell'ultimo anno il tesoro pubblico raggiungerà la somma mancante alla totale ammortizzazione dei certificati.

Art. 7. I scudi 500 mila verranno prelevati dalle rendite dello stato e specialmente sulla tassa del bollo e registro. Di questa somma l'erario si reintegrerà coll'aumento od imposizione di nuove tasse riconosciute indispensabili anche per provvedere allo squilibrio della finanza, che dovranno però diminuire e cessare in proporzione della diminuzione e cessazione del bisogno.

Art. 8. La carta moneta che dopo la vendita e riparto dei certificati resterà in circolazione sarà di una sola qualità cioè dei boni in sostituzione ordinati con notificazione della commissione governativa di Stato del 24 settembre 1849 (1).

Art. 9. La somma annua di scudi seicentomila dopo che sarà compiuta l'ammortizzazione dei cinque milioni dei detti certificati, è destinata per l'ammortizzazione della carta in corso,

(1) Vedi volume delle leggi del 1849 pag. 81.

salve altre più sollecite disposizioni pel ritiro della carta stessa rimasta in circolazione.

Art. 10. Ad una speciale commissione composta di persone da nominarsi da Sua Santità è affidato l'incarico di presiedere all'ammortizzazione della carta moneta da ritirarsi con la vendita dei certificati di credito, di ricevere le quote trimestrali, e rispettivamente semestrali dal ministero delle finanze corrispondenti al pagamento degl' interessi, ed alla relativa ammortizzazione dei certificati, e successiva distruzione della carta moneta rimasta in circolazione.

Art. 11. Un apposito regolamento stabilisce le norme per l'adempimento delle presenti disposizioni.

Dalla residenza del ministero delle finanze li 27 luglio 1850.

Il pro-ministro delle finanze
Angelo Galli

(N.° 14.) CIRCOLARE *del ministero dell' interno n.° 26970 al pro-ministro delle armi, all'assessore di polizia, ed ai presidi delle provincie, colla quale si dichiara che ai concerti e bande militari debba estendersi il divieto diretto ai concerti di ottone e bande musicali col dispaccio del dì* 8 *maggio prossimo passato, di accedere cioè a luoghi diversi da quello della propria residenza.*

29 LUGLIO 1850.

In ossequio di venerati ordini della Santità di Nostro Signore, manifestati al sottoscritto ministro dell'interno e di polizia nell' udienza del 24 luglio cadente, nella seduta della sera del 26 di esso mese del consiglio de' ministri fu letto il rapporto intorno le bande ed i concerti militari che si prestavano ed accedevano ai diversi paesi, ove erano chiamati: mentre con circolare di questo ministero dell'otto maggio scorso n.° 22089 (1) era stato espressamente ingiunto che non *si deve accordare permesso ai concerti di ottone, ed alle bande musicali delle provincie dello Stato pontificio di uscire dal proprio paese qualunque possa essere l'invito che loro se ne faccia per qualsivoglia motivo.*

In essa seduta il lodato consiglio opinò,

---

(1) Vedi precedente volume pag. 302.

che nella categoria delle bande musicali debbano essere per l'oggetto compresi anche i concerti e le bande militari e nell'udienza del 27 del cadente mese di luglio fattane relazione al Santo Padre, Sua Santità si è degnata approvare l'opinamento dei signori ministri, disponendo che tale risoluzione venisse comunicata al signor pro-ministro delle armi ed al signor assessore generale di polizia per l'effetto che può riguardare l'uno e l'altro.

Il sottoscritto ministro dell'interno e di polizia pertanto si fa sollecito di partecipare tutto ciò a . . . . pel corrispondente adempimento ed intanto ec.

Domenico Savelli

---

* (N.° 15.) *Sono accordate due nuove fiere annue nel comune di Tolentino nei due primi martedì di agosto, da trasferirsi al giorno seguente se nel martedì ricadesse festa di precetto* (notificazione del ministero del commercio ec. 31 luglio 1850).

---

* (N.° 16.) *Trasferimento delle fiere annue dal predio di Feriano territorio di Fano al comune di Cerasa nei mercoldì di settembre; concessione di quattro nuove fiere al comune di Fano nei giorni* 25 *aprile*, 16 *maggio*, 9 *giugno, e* 2 *ottobre*, *o al giorno seguente se in questi ricadesse festività di precetto* (notificazione del ministero del commercio ec. 1.° agosto 1850).

(N.° 17.) *Abolizione temporanea del dazio sui cedri, limoni, aranci ec.*

1.° agosto 1850.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

La molta scarsezza degli agrumi che si verifica attualmente nello Stato, ed in specie nella capitale, ha richiamato l'attenzione del governo, trattandosi d'un articolo in uso di più bisogni della vita.

Quindi è che inteso l'oracolo della Santità di Nostro Signore si dispone quanto appresso.

Art. 1. Il dazio dei cedri, limoni, aranci e loro varietà, che s'introdurranno dall'estero, è provvisoriamente abolito.

2. In vece del dazio saranno quelli sottoposti al solo diritto di registro in ragione d'un baiocco le 100 libbre.

3. Queste disposizioni avranno effetto dal giorno della loro pubblicazione nei singoli luoghi dello Stato, e sono valiture a tutto il 31 del prossimo mese di decembre.

Le dogane sono incaricate della relativa esecuzione.

Dal ministero delle finanze il 1.° agosto 1850.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

---

* (N.° 18.) CONCESSIONE *di due nuove fiere al comune di Ammendola, delegazione di Ascoli, nei giorni 27 aprile e 15 ottobre (o nel dì seguente se taluno di questi fosse festivo di precetto); e soppressione di quella che vi avea luogo nel giorno 19 agosto* (notificazione del ministero del commercio ec. 5 agosto 1850).

(N.° 19.) *Circolare del ministero dell' interno N.° 27891 all'assessore generale di polizia ed ai capi delle provincie per la uniforme intelligenza degli art.* 80 81 94 *e* 95 *del regolamento di polizia circa le patenti per l'esercizio di vetture.*

12 agosto 1850.

Essendosi avanzato quesito da alcuni capi di provincia sugli articoli 80, 81, 94, 95 (1) del regolamento di polizia, per uniformità di sistema, si prescrive circolarmente quanto appresso.

Le tasse dovute per la patente di esercizio di vetture fuori e dentro il circondario municipale è di baiocchi venti.

La spesa occorrente per la numerazione de' carri è a carico dell'esercente, ma anche in ciò dovrà procurarsi la maggior possibile economia.

In questa intesa ec.

Domenico Savelli

---

(1) Vedi precedente volume pag. 150, e 154.

(N.° 20.) *Il ministero delle armi accorda agli arruolatori un compenso di paoli quindici per ciascuna recluta a titolo di spesa.*

12 agosto 1850.

NOTIFICAZIONE

Onde incoraggire maggiormente l'arruolamento per le truppe dell'armata, e compensare le piccole spese in cui possono incorrere gli arruolatori, previa Sovrana approvazione, viene concesso ad ognuno di questi quindici paoli per ciascuna recluta, la quale, riunendo i requisiti voluti dalla legge, sarà ammessa al servizio in uno dei 15 depositi di reclutamento fissati dalla notificazione di questo ministero in data dei 14 giugno ultimo passato (1). Detta regalia sarà pagata immediatamente, cioè nell'atto che l'arruolato sarà ammesso.

Roma 12 agosto 1850.

Il pro-ministro delle armi
B.ne Di Kalbermatten.

---

(1) Vedi precedente volume pag. 353.

(N.° 21.) *Avviso sulla partenza dei piroscafi a vapore dal porto di Ripetta a Ponte Felice, e viceversa; e tariffa delle tasse di trasporto pei passeggieri e per le merci.*

14 agosto 1850.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE EC.

In breve si va a riprendere nel tronco superiore del Tevere il servizio dei piroscafi a vapore pel trasporto delle merci e passeggieri; ed è perciò che in virtù del dispaccio di sua eccellenza il signor pro-ministro delle finanze dei 12 andante n.° 24575, portiamo a conoscenza del pubblico quanto siegue:

Le partenze dal porto di Ripetta in Roma verso Ponte Felice sono fissate nei giorni di lunedì e di giovedì di ogni settimana a levata di sole. Le partenze da Ponte Felice verso Roma sono fissate fino a nuove disposizioni nei giorni di martedì, e di venerdì all'istessa ora.

Ricorrendo festa di precetto si sospenderanno in quel giorno le operazioni del vapore per riprendersi nel giorno susseguente: nel caso di più festività di seguito un avviso pub-

blicato in tempo congruo determinerà il servizio del vapore.

Oltre gli scali di Ripetta, e di Ponte Felice vi saranno nel tratto intermedio gli scali di Fiano, di Montorso e Torrita, e di Ponsano e La Rosa.

Il vapore passando per gli scali intermedii tra Roma, e Ponte Felice vi si tratterrà tanto in rimonta che in discesa quindici minuti. In ciascuno degli scali vi sarà un burchio con un custode responsabile per ricevere le merci, ed accogliere i passeggeri nell'assenza del vapore.

Le tasse di trasporto vengono determinate dalla tariffa qui appresso riportata.

I destinatarii delle merci giunte al porto di Ripetta potranno fino al mezzo dì del seguente giorno, osservate le solite cautele intorno alla consegna delle medesime, e pagato il dazio, farle trasbordare dai facchini proprii: decorso il detto termine le merci non ritirate prima saranno trasbordate a cura del regolatore di quella dogana, e riposte nei magazzini della medesima, ovvero postate sulla ripa secondo la natura delle merci, e secondo l'uso; ed i destinatarii dovranno prima di ritirarle, pagarne ai facchini della dogana i soliti emolumenti.

A seconda che i lavori già intrapresi nel letto del fiume e sulle ripe permetteranno al piroscafo d'inoltrarsi nel suo corso verso Pon-

te Felice, il pubblico ne sarà prevenuto con speciali avvisi. Intanto il piroscafo si porterà fino agli scali di Montorso e Torrita, conservando per le partenze da Roma e ritorni i giorni fissati di sopra; e la prima partenza da Roma sarà lunedì 19 andante.

TARIFFA delle tasse di trasporto in discesa sul

PER LE MERCI	Bovi	per ogni capo
	Vacche, cavalli e muli	idem
	Somari, allievi vaccini e cavallini di oltre un anno . . .	idem
	Majali	idem
	Vitelli e vannini lattanti	idem
	Pecore, arieti, castrati, agnelli, capre e cani	idem
	Bacchi, e capretti, compresa la cesta.	idem
	Olio in pelli	per ogni soma
	Liquidi in fusti bollati di legno	per ogni barile
	Carbone in balle d'uso	per ogni balla
	Per ogni altra merce, compresi i cereali, farine e semi qualunque.	per ogni libbre 100
	Le merci che si vorranno custodire sotto coperta, od in altro luogo rigu dato, e così pure i liquidi in vasi di vetro, o terra, ed altri effetti di guardo pagheranno sulla respettiva tassa l'aumento del 50 per cento.	
	I vasi vuoti di legno, le gabbie con polli, le materie di grosso volume co paglie, fieni, fascine, ed altri oggetti con vuoti pagheranno sulla respett tassa a peso l'aumento del 25 per cento.	
	Gli oggetti friabili con vuoti, come i vasi vuoti di vetro, o terra, e cose mili pagheranno sulla respettiva tassa a peso l'aumento del 50 per cent	
	Le gabbie, e canestri vuoti pagheranno la respettiva tassa a peso doppia.	
	Per le frazioni de' pesi e delle misure la tassa verrà ragguagliata: nei p superiori alle 100 libbre, le frazioni minori della decina non verranno lutate.	
	La tassa minima per qualunque oggetto, e per qualunque distanza sarà di jocchi 2 ½.	
PER I PASSEGGIERI	In prima classe.	per ogni persona
	In seconda classe	idem
	Posti nei burchi	idem

Le tasse in rimonta si pagheranno coll'aumento del 25 per cento.

Dalla direzione generale delle Dogane li 14 agosto 1850.

...erci e passeggieri nel tratto superiore del Tevere.

DA PONTE FELICE A ROMA	DA PONSANO E LA ROSA A ROMA	DA MONTORSO E TORRITA A ROMA	DA FIANO A ROMA
80	68	56	45
60	50	40	32
40	34	28	22
30	25	20	16
15	12	10	8
10	8	6	5
6	5	4	3
34	28	22	18
12	10	8	6
10	8	6	5
6	5	4	3
70	60	50	40
40	35	30	25
30	25	20	16

Il sostituto ff. di direttore generale delle Dogane
STANISLAO STERBINI

(N.° 22.) *Imposizione per questo solo anno di una soprattassa di tre centesimi sul censimento rustico dell'agro romano per l'estirpazione delle locuste.*

17 agosto 1850.

MINISTERO DEL COMMERCIO, BELLE ARTI, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA

NOTIFICAZIONE

L'eseguita estirpazione delle locuste nocive apparse in quest'anno in molta copia nell'agro romano avendo arrecato vantaggio a tutti coloro che vi posseggono, è giusto che ognuno di essi ratatamente sopporti le spese occorse per questa interessantissima operazione, e per le misure di previdenza prese onde impedire un nuovo sviluppo di tale insetto. Talchè la Santità di Nostro Signore nell' udienza degli 8 corrente ha ordinato quanto siegue.

Art. 1. Per questo solo anno è imposta una soprattassa di tre centesimi sul censimento rustico dell'agro romano.

2. L'amministratore camerale di Roma e Comarca è incaricato della esigenza di questa soprattassa colle regole e norme stabilite per la dativa reale.

3. L'importare della medesima è posto a disposizione della commissione speciale per la estirpazione delle locuste nocive.

Dal ministero del commercio li 17 agosto 1850.

Il ministro
C. Jacobini

(N.° 23.) *Ordine del giorno del ministero delle armi col quale si abolisce l'uso delle spalline, e si sostituiscono nuovi distintivi per li varii gradi di ufficiali.*

19 agosto 1850.

Onde ridurre per quanto è possibile le spese della tenuta militare e ricondurre quest'ultima ad una maggior semplicità non scevra da quella eleganza propria degli uniformi militari, la Santità di Nostro Signore è venuta ad emanare i seguenti provvedimenti.

Art. 1. L'uso delle spalline viene soppresso nell'armata pontificia.

2. A questi distintivi vengono surrogati i seguenti :

Il sotto tenente porterà una stella in oro o in argento secondo il colore del bottone ad ogni lato del colletto

Il tenente ne porterà due:

Il capitano ne porterà tre:

Il capitano ajutante maggiore egualmente tre, ma coi raggi separati l'uno dall'altro da un filo d'oro o d'argento, cioè di colore differente di quello della stella.

I capi porteranno sui paramani e sul colletto un gallone in oro o in argento, secondo il colore distintivo del bottone. Il gallone del colletto ne guarnirà i due lati non che la parte inferiore, lasciandolo scoperto nella parte superiore, onde si veda la mostreggiatura.

Sopra questo gallone del colletto, e nel modo qui sopra indicato per i gradi inferiori, ma di colore differente, porteranno;

Il maggiore una stella:

Il tenente colonnello due:

Il colonnello tre.

3. I generali conserveranno l'attuale ricamo ai paramani non che al colletto, portando su quest'ultimo;

Il generale di brigata due stelle;

Il tenente generale tre:

4. Ad eccezione dell'ajutante sotto ufficiale che porterà una stella come i sotto tenenti, ma con un filo di seta separando i raggi l'uno dall'altro, nulla viene cambiato ai distintivi dei sotto ufficiali ed altri graduati inferiori.

5. Gli scelti, invece delle spalline soppresse, porteranno al di sopra d'ogni paramano

quattro asole in gallone bianco o giallo, secondo il colore del bottone.

6. Provvisoriamente, e fino a tanto che non siano stati confezionati i modelli, che si trasmetteranno ad ogni corpo, continuerà l'uso delle spalline.

Il pro-ministro
KALBERMATTEN

---

* (N.° 24.) *Permissione anche in quest'anno della solita fiera di assegna in Quercia presso Viterbo la quale avrà principio nel giorno* 20 *settembre e terminerà il dì* 4 *del successivo ottobre* (notificazione del ministero delle finanze 20 agosto 1850).

---

* (N.° 25.) *È accordata una nuova fiera annua nel comune di Fratte, legazione di Urbino e Pesaro, nel dì* 12 *agosto, da trasferirsi al giorno seguente se il dì* 12 *cade di lunedì, o in giorno festivo* (notificazione del ministero del commercio 21 agosto 1850).

(N.° 26.) *Aumento di tassa sul bollo, registro, ed ipoteche.*

22 agosto 1850.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Tutti sono testimonii delle angustie economiche del governo: e tutti conoscono le cause che hanno prodotta l'espilazione dell'erario, e l'accrescimento smisurato delle sue passività. Nella urgenza di portarvi riparo, ed in pendenza delle altre opportune provvidenze che producono l'aumento necessario di rendita, con cui far fronte alle spese indispensabili all'andamento della pubblica amministrazione dello Stato, si è creduto intanto opportuno di aumentare alcuni articoli delle tasse esistenti sul bollo e registro. In tale occasione si è avuto riguardo ad alcune disposizioni della legge attuale, le quali tornavano in grave incommodo e dispendio del pubblico e sono state contemporaneamente moderate. Dopo il voto del consiglio de' ministri, fattane relazione alla Santità di Nostro Signore e riportatane la sua Sovrana approvazione si ordina quanto segue, cioè

Art. 1. Le copie di archivio saranno d'ora innanzi scritte in carta bollata da baj. 15 il foglio, colle stesse discipline che stabilisce per l'emolumento notarile l'articolo 98 § 37 del

motu-proprio 31 maggio 1822. (1) Alle contravvenzioni si applicheranno le multe prescritte dall'articolo 277 n.° 1 del regolamento 29 decembre 1827. (2)

2. Le ricevute, o bollette de' dazj e delle imposte, qualora la somma che si paga, ecceda gli scudi quattro, saranno soggette al bollo di baj. cinque a carico del contribuente.

Le contravvenzioni sono a carico dei percettori della rispettiva tassa i quali devono rilasciarne la ricevuta o bolletta, e saranno punite nella misura prescritta dall'articolo 1 della notificazione 4 settembre 1849. (3)

3. Le tasse fisse di registro che non eccedono i baj. cinquanta, d'ora innanzi saranno raddoppiate, eccetto quelle sugli atti giudiziarj e sulle costituzioni di doti.

4. È ugualmente raddoppiata la tassa proporzionale dell'uno per cento sopra gli atti e contratti enunciati nel § XXX del regolamento 24 decembre 1834, (4) eccettuate le creazioni de' cambj e costituzioni di crediti fruttiferi, o qualunque altra obbligazione legittima di somme e valori portanti interesse.

5. La tassa dell'uno per mille sulle iscrizioni ipotecarie e denuncie di vincoli fidecommissarj, sarà d'ora innanzi percetta alla ragione del tre per mille.

---

(1) Vedi volume IV della collezione a tutto il 1833 pag.205.
(2) Vedi volume III della collezione a tutto il 1833 pag.597.
(3) Vedi volume delle leggi 1849 pag. 61.
(4) Vedi volume III della collezione a tutto il 1833 pag. 270.

6. La percezione delle tasse regolate secondo la presente avrà luogo dal 1 settembre 1850.

7. I documenti di ogni specie giustificativi il conto che nelle cause di rendimento di conto de' tutori, curatori, amministratori, economi, gerenti, socj, condomini e simili, devono essere per ordine del tribunale esibiti al cancelliere perchè la parte contraria ne prenda conoscenza, si dichiarano, per l'effetto della esibizione, esenti dal registro per tutto quel tempo che il tribunale prefiggerà alla durata della loro permanenza in atti.

8. Sulle doti costituite in quantità ed estinte qualitativamente per mezzo della tradizione di oggetti mobili, si percepirà la sola tassa di costituzione di dote, esclusa la tassa di mutazione di proprietà che si è finora percetta.

9. Gli atti civili pubblici, il cui termine per la registrazione non fosse scaduto al 1 del futuro mese di settembre sino all' espirazione di detto termine, verranno registrati senza aumento di tassa.

La stipulazione della ipoteca per atto pubblico a tutto il 31 agosto corrente, dà diritto al pagamento dell'antica tassa fino a tutto il 15 di settembre futuro.

Dalla residenza del ministero delle finanze li 22 agosto 1850.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

(N.° 27.) REGOLAMENTO *intorno all'acquisto dei certificati di credito per l'ammortizzazione della carta moneta.*

23 AGOSTO 1850.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Con benefica disposizione resa nota con la notificazione dei 27 luglio scorso, la Santità di Nostro Signore onde togliere sollecitamente dalla circolazione la massima parte della carta moneta ascendente alla somma di scudi 6,948,850 si degnò disporre che fossero emessi dei certificati di credito sul pubblico tesoro per la somma in capitale di cinque milioni di scudi, non aventi corso coattivo, e fruttiferi al cinque per cento ed anno, ossia un annua rendita di scudi 250 mila da ammortizzarsi alla pari nel termine di anni dieci dal gennaio 1851 in rate semestrali mediante estrazione, come del pari si degnò adottare altre disposizioni tanto pel pagamento degl'interessi sugli enunciati certificati e per l'ammortizzazione dei medesimi, quanto ancora per far scomparire, compita l'ammortizzazione dei certificati suddetti, la carta moneta che rimarrà in corso, istituendo all'uopo una speciale commissione.

A forma di quanto è dichiarato nell'arti-

colo 11 della suddetta nostra notificazione, previ i concerti presi con la lodata commissione, per la esatta esecuzione delle sullodate benefiche disposizioni, *riportata la Sovrana approvazione* abbiamo adottato il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1. La direzione generale del debito pubblico emetterà prontamente numero cinquantamila certificati di rendita sul tesoro pubblico di scudi cinque annui per ciascuno e così in tutto per l'annua rendita di scudi 250 mila. Ciascun certificato rappresenterà il capitale nominale di scudi cento.

2. Per ogni possibile garanzia i certificati suddetti saranno impressi in carta appositamente fabbricata con filograna portanti due stemmi della reverenda camera apostolica con le parole intorno ad ogni stemma « *direzione generale del debito pubblico* » fra uno stemma e l'altro vi saranno impresse in filograna le parole « *reverenda camera apostolica* » avranno la nostra firma, e saranno sottoscritti dal direttore generale, e dal segretario generale della direzione medesima. Avranno un numero d'ordine dal num. 1 al num. 50,000, saranno muniti di un bollo in bianco con lo stemma pontificio con le parole intorno « *tesoro pubblico* », ed inoltre due bolli a vernice nera, uno del ministero delle finanze, altro della direzione

del debito pubblico. Vi saranno uniti quarantuno rincontri per il pagamento trimestrale degl'interessi per quarantuno trimestri, ossia per dieci anni e tre mesi, nel decorso de' quali avrà luogo l'ammortizzazione. I rincontri porteranno la firma del computista della direzione del debito pubblico.

3. I certificati saranno tanto *innominati* ossia *al portatore*, quanto *nominati*, e ciò a piacere dell'acquirente.

4. I predetti certificati saranno da noi consegnati alla lodata commissione.

5. Chiunque vorrà farne l'acquisto potrà eseguire il deposito della somma che crederà d'impiegarvi, nella cassa della depositeria generale della reverenda camera in Roma, o in quella del rispettivo amministratore camerale nelle delegazioni a sua scelta. Sarà rispettivamente rilasciata la fede di deposito a madre e figlia, qual fede ne indicherà il cognome e nome del proprietario.

6. Il regolamento, che viene pubblicato dalla commissione speciale istituita come sopra, contiene le norme ed i metodi da seguirsi per ottenere dalla direzione del debito pubblico la consegna de' certificati suddetti.

7. La direzione predetta settimanalmente ci farà giungere lo stato dettagliato de' certificati consegnati agli acquirenti ed in conseguenza l'elenco delle bollette che per il corrispondente acquisto saranno state alla medesima con-

segnate, e che saranno state staccate tanto nella cassa della depositeria generale in Roma, quanto nelle casse dei rispettivi amministratori camerali nelle provincie.

8. Ogni otto giorni sarà da noi depositato nel banco del sacro monte di pietà in Roma a disposizione della surriferita commissione l'importo dei boni corrispondente al valore reale, secondo le rispettive epoche d'acquisto, dei certificati dalla direzione del debito pubblico rilasciati agli acquirenti.

9. Sulla notizia dei depositi effettuati per l'oggetto suddetto che ci perverrà eziandio dagli amministratori camerali verrà da noi effettuato ogni quindici giorni il versamento in tutto come sopra anche delle depositate, e per le quali non fossero state esibite alla direzione suddetta le fedi di deposito per ritirare i certificati.

10. L'acquirente conseguirà gl'interessi sui certificati dal trimestre nel cui decorso ne farà l'acquisto purchè questo segua non più tardi del giorno 15 del terzo del trimestre medesimo.

11. Siccome il pagamento degl'interessi di ciascun trimestre avrà luogo nel giorno immediatamente posteriore alla scadenza del trimestre stesso, così adesivamente all'articolo 7 della nostra notificazione 27 luglio scorso, nel giorno 16 decembre dell'andante anno la commissione troverà depositata nel banco del sacro

monte di pietà in Roma a di lei disposizione la somma occorrente al pagamento degli interessi pel quarto trimestre dell'andante anno sui certificati che saranno stati rilasciati a tutto il precedente giorno 15 dello stesso mese. Incominciando poi dall'anno 1851 in ogni anno fino al compimento del decennio, stabilito all'ammortizzazione dei certificati predetti rinverrà la commissione nel giorno 16 di ciascun mese di marzo e di settembre depositata nel banco suddetto la somma occorrente al pagamento degl'interessi dei certificati in circolazione, e nel giorno 16 di ciascun mese di giugno e di decembre la somma residuale fino al compimento dei scudi duecento cinquantamila semestrali, onde la commissione medesima abbia il fondo rispettivamente per il pagamento degli interessi nel trimestre, e pel ritiro ed estinzione de' certificati estratti per l'ammortizzazione in ciascun semestre. Le fedi dei rispettivi depositi saranno da noi immediatamente dopo l'effettuazione inviate alla commissione.

18. Nello stesso banco del sacro monte di pietà in Roma, ed a disposizione della commissione stessa avrà cura il clero secolare e regolare, di far depositare alle rispettive scadenze semestrali la rata degli annui scudi centomila, che con lo spontaneo concorso del sacro collegio andrà a somministrare in surrogazione di qualunque altra obbligazione precedentemente assunta. Detta rata sarà riunita alla

somma semestrale destinata all'ammortizzazione.

13. Compita l'ammortizzazione dei certificati come sopra, sarà da noi nel giorno 16 di ciascun mese di marzo, giugno, settembre, e decembre di ogni anno fino al totale ritiro della carta moneta, che rimarrà in circolazione, depositata in tutto come sopra, la somma di scudi centoventicinquemila; inviandosi la corrispondente fede di deposito alla commissione surriferita.

14. Per la sicurezza e garanzia della trasmissione in Roma delle fedi di deposito, e per l'invio in Roma, o da un luogo all'altro dello Stato se occorra, dei rincontri pel pagamento degl'interessi, e dei certificati da rimborsarsi, i creditori presenteranno la bolletta di deposito e rispettivamente i rincontri ed i certificati al direttore dell'ufficio postale. Dette fedi, rincontri e certificati rispettivamente verranno chiusi e sigillati avanti lo stesso direttore, il quale noterà sul pacco il valore rispettivo delle fedi di deposito, dei rincontri pel pagamento degl'interessi, e dei certificati, e ne rilascierà la bolletta nella quale per le fedi di deposito noterà il cognome e nome della persona a cui favore è rilasciata, l'importo e la data della medesima, e la cassa in cui ha avuto luogo il deposito. Per i rincontri di pagamento noterà sul pacco la quantità di essi ed il numero del certificato da cui siano stati stac-

cati; e per i certificati riporterà il numero in-
dicando se siano innominati, e se nominati ri-
porterà il cognome e nome dell'intestatario. Nel
resto saranno osservate le discipline in uso per
i pacchi assicurati. Il pacco dovrà essere
consegnato all'arrivo con le regole sta-
bilite, e che si trovano in pratica per la con-
segna dei gruppi in danaro.

15. La tassa di trasporto, e di assicura-
zione sarà quella stessa che per il trasporto
ed assicurazione dei biglietti alla banca, e
dei boni del tesoro fu stabilita nell'ordinan-
za del consiglio dei ministri de' 7 ottobre 1848.

16. Gli amministratori camerali osserve-
ranno lo stesso metodo per la trasmissione in
Roma tanto dei rincontri pel pagamento
degl'interessi da essi soddisfatti quanto dei
certificati dai medesimi rimborsati.

Dalla residenza del ministero delle
finanze li 23 agosto 1850.

Il pro-ministro
delle Finanze
Angelo Galli

(N: 28) Norme e cautele per l'emissione di 50.000 certificati di credito fruttifero sul pubblico tesoro di scudi 100 l'uno per l'ammortizzazione della corrispondente somma in carta moneta

28 Agosto 1850

NOTIFICAZIONE.

Commissione Speciale per l'ammortizzazione della carta moneta

La commissione speciale istituita da Sua Santità ed annunziata colla notificazione dei 27 luglio prossimo passato per adempiere all'onorevole incarico ricevuto, e cooperare allo sviluppo della pubblica fiducia rende note le norme, che con Sovrana approvazione ed in seguito di necessarie intelligenze, prese col ministero delle finanze, essa ha stabilite col seguente

REGOLAMENTO

Art. I. I cinquantamila certificati di rendita formati dal ministero delle finanze rappresentanti la somma di cinque milioni di scudi in capitale, oltre le cautele enunciate nel contemporaneo regolamento del suddetto ministero, saranno muniti di un bollo speciale della commissione con intorno le parole « commissione per l'ammortizzazione della carta mo

neta;" e di un numero progressivo di registrazione della medesima.

2. A mezzo della direzione generale del debito pubblico verranno consegnati certificati di rendita all'esibitore della bolletta creata coll'articolo 5 del già citato regolamento per quel numero corrispondente alla bolletta, la quale verrà contestualmente rilasciata alla direzione stessa. L'esibitore della bolletta si riterrà pel legittimo incaricato al ritiro dei suddetti certificati.

3. La medesima direzione generale del debito pubblico avrà cura ogni settimana di dare discarico alla Commissione dei certificati rilasciati agli acquirenti, rimettendole le corrispondenti bollette.

Se per ragione della provenienza o pertinenza del danaro depositato sia luogo a qualche vincolo od annotamento sarà questo riportato a tergo del certificato.

4. Per gli effetti dell'art. 5 della notificazione 27 luglio scorso, la direzione suddetta rilascierà agli acquirenti una dichiarazione nella quale sarà espresso il cognome e nome riportato nella bolletta di deposito, la somma versata, la cassa presso cui fu effettuato il versamento, la data ed il numero della bolletta, la quantità, ed il numero dei certificati consegnati.

5. A disposizione della commissione ogni otto giorni sarà depositata nel banco del sacro monte di Pietà la quantità di cartamoneta corrispondente alla vendita dei certificati. La

commissione ne farà il rincontro, e per toglier-
la immediatamente dalla circolazione, la chiu-
derà in un pacco munito del suo sigillo per
effettuarne l'abbruciamento come verrà dispo-
sto in appresso.

6. Ad ogni 15 giorni sarà data alla commissione notizia di tutti i versamenti fatti nelle diverse casse dello Stato per l'acquisto dei certificati.

7. Nel primo giorno di ogni mese incominciando dall'ottobre 1850 sarà fatto noto al pubblico l'ammontare della carta moneta incassata per vendita di certificati, ed il luogo, il giorno, e l'ora in cui sarà abbruciata nel decorso del mese stesso.

8. Immediatamente dopo la scadenza di ciascun trimestre avrà luogo il pagamento degl'interessi relativi.

Questo sarà fatto nella cassa pubblica in cui fu eseguito il deposito per l'acquisto dei certificati.

Il possessore di questi però potrà farsene trasferire il pagamento in altra cassa a proprio piacere, mediante domanda da farsi alla commissione 15 giorni prima della scadenza del trimestre.

9. Il pagamento degl'interessi verrà effettuato presso il ritiro del corrispondente riscontro (*coupone*) sul quale si apporrà un bollo con la parola estinto.

10. Se alcuno dei possessori dei certificati trascurasse di esigere l'importo dei rimontri alla respettiva scadenza, potrà a suo piacere realizzarli a tutto il mese di settembre dell'anno successivo a quello in cui fosse scaduto il trimestre; passata quest'epoca il possessore dei rimontri non esatti per conseguire il pagamento dovrà farne domanda alla commissione che darà all'uopo le immediate disposizioni.

11. Ogni anno incominciando dal prossimo 1851 ai sedici di ciascuno dei mesi di giugno, e decembre avrà luogo l'estrazione dei certificati da ammortizzarsi nei rispettivi due semestri.

12. L'estrazione sarà fatta pubblicamente dalla commissione e con le cautele legali; l'atto verrà rogato da un notaio della R.C.A.; un apposito avviso ne indicherà il luogo, il giorno e l'ora; un altro ne renderà palese al pubblico il risultato.

13. Nell'urna di estrazione saranno posti i numeri di tutti i certificati.

14. Qualora l'estrazione cadesse sopra certificati non venduti, questi saranno annullati coi relativi rimontri; e sarà estinta nel bruciamento del prossimo mese tanta carta moneta corrispondente al loro valore, quanta ne sarebbe stata impiegata al rimborso a favore del possessore.

15. Su i certificati estratti per l'ammortizzazione si pagheranno gl'interessi a tutto l'ultimo giorno del semestre per cui è stabilita l'ammortizzazione stessa.

16. Il rimborso dei certificati sortiti per l'ammortizzazione rimarrà aperto dal giorno primo dei mesi di luglio e gennaio successivi alle relative estrazioni, previa restituzione dei certificati medesimi e loro rincontri.

Per i rincontri che si trovassero mancanti se ne riterrà la corrispondente valuta per versarla a favore dell'esebitore dei medesimi.

Il rimborso dei certificati sarà effettuato con le stesse norme stabilite negli articoli 8 §§ 2: e 9 per il pagamento degl'interessi.

Avvenendo ritardo nella esigenza dell'importo dei certificati estratti saranno praticate le stesse disposizioni stabilite per gl'interessi nell'art. 10.

17. I certificati rimborsati od annullati per la sortizione avvenuta saranno tagliati in due parti; una parte verrà distrutta nell'epoca del prossimo mensuale bruciamento insieme ai rincontri pagati od annullati nei casi sopradetti come all'articolo 14; l'altra resterà per ogni evento presso la commissione.

18. L'importo dei certificati estratti su i quali si trovasse qualche vincolo od annotamento sarà depositato nel banco del sagro monte di Pietà con le condizioni portate dall' an-

notamento; ed all' atto del ritiro dei medesimi in luogo del danaro pel valore di essi sarà consegnata al possessore la fede del deposito fattone.

19. Chiunque esibirà i rincontri per la riscossione degli interessi, ed i certificati di rendita estratti pel rimborso (ad eccezione dei certificati che avranno annotamento di vincolo) sarà ritenuto per il vero possessore o creditore, e conseguirà perciò liberamente il pagamento tanto degli interessi, quanto del capitale.

20. Esaurito il collocamento dei certificati la commissione notificherà al pubblico la quantità della carta moneta così detta in sostituzione (la quale sola dovrà rimanere in corso a senso della notificazione dei 27 luglio di quest'anno) specialmente la serie, e le categorie.

21. Dopo compiuta l'estinzione dei certificati, la carta moneta fino al totale esaurimento in ogni tre mesi sarà bruciata per l'importare di scudi 150 mila, che si troverà depositato a disposizione della commissione dall'erario e dal clero, per le rispettive quote a forma della notificazione dei 27 luglio prossimo passato, nel banco del sagro monte di Pietà.

22. Ogni abbruciamento di carta moneta, di rincontri, e di certificati secondo gli articoli 7. 14. 17. 21 avrà luogo alla pubblica vi-

sta, colle medesime discipline e cautele indicate nell'articolo 12.

Dalla residenza della commissione li 23 agosto 1850.

Pietro card. Marini
Spinello Antinori uditore della S. Rota
D. Domenico Principe Orsini
Vincenzo Baron Grazioli
Giovanni Cavalier Graziosi
Pietro Cavalier Righetti
Filippo Avvocato Massani

Membri della Commissione presenti in Roma

(N.° 29) Circolare della direzione generale delle dogane n.° 97366 sul modo di percezione della tassa di bollo.

29 Agosto 1850

Giusta la notificazione emanata sotto questo giorno dal sig. pro-ministro delle finanze, col 1.° del prossimo settembre vanno soggette alla tassa di bollo da baiocchi cinque tutte le bollette di dazi, e d'altre imposte qualunque, di cui è commessa alle dogane la percezione, quando il pagamento che ne segue superi la somma di quattro scudi.

Avendo riconosciuto il lodato sig.r pro-ministro che all'esigenza di detta tassa non è necessaria la materiale bollazione dei recapiti, e che senza intralciare le doganali operazioni può

avere effetto nell'atto in cui si pagano i dazi, o altre imposte, ha ordinato che l'esigenza medesima venga affidata alle singole dogane.

Per conseguenza in ogni bolletta di pagamento, la cui somma in complesso sia maggiore del prefisso limite di scudi 4, si aggiungerà, così nella madre, come nella figlia, "e più per diritto di bollo baiocchi cinque," notando sulla copertina dei bollettari il rispettivo ammontare di esso diritto, che dovrà poi distintamente figurare negli stati di cassa, e di contabilità.

Ha altresì dichiarando lo stesso sig. pro-ministro, che le multe, le quali sono comminate per le contravvenzioni a carico dei percettori della tassa, colpiscono anche gl'impiegati doganali, che omettessero in qualche bolletta la voluta percezione; multe che saranno da essi irremissibilmente pagate, oltre di darsi debito, siccome esatto.

La presente di cui si accuserà ricevimento, verrà diramata a tutte le dogane dipendenti, e trascritta nel registro degli ordini, e delle circolari.

Roma li 23 agosto 1850.

Il sostituto ff. di dirett. gener.
Stanislao Sterbini

(N.° 30) Circolare del ministero delle finanze n.° 25070 agli amministratori camerali sulla riattivazione del bollo delle ricevute di dativa reale.

24 Agosto 1851

Le note circostanze dell'erario obbligando il governo all'aumento dei dazi, si è creduto, fra diverse altre misure, di riattivare il bollo delle ricevute o bollette della dativa reale che superano gli scudi quattro d'incasso, come le risulterà dalla notificazione qui annessa. Ad evitare le difficoltà che potrebbe portare l'esigenza di tale imposizione, è sembrato essere il migliore espediente quello di affidarla ai signori amministratori camerali. Sono persuaso che la signoria vostra illma non vi si ricuserà sia per non mancare di cooperare al servizio del governo, sia per non essere al di sotto di qualcuno de' suoi colleghi che interpellati si sono dichiarati pronti di assumerla. Perchè però possa trarsi da questa misura l'utile che se n'è sperato, conviene che al pari dell'esigenza della dativa reale resti a suo carico l'esatto per l'inesatto dei suddetti diritti di bollo. Peraltro quanto al premio si è voluto fissare in ragione del 4 per cento, ritenendo che le avrebbe presentata bastante larghezza per far fronte a quelle poche eccezioni che si potessero verificare allorchè talun con=

tribuente effettuasse in più rate uno stesso pagamento, e così non venisse a fare li sei pagamenti superiori agli scudi 4 che si sono tenuti in vista nel calcolo, sebbene anche in questa circostanza potrebbe venir compensata dal caso opposto. Senza però una tal circostanza deve la signoria vostra illma considerare che per la riscossione in discorso non incontrerà il minimo disguido o spesa (essendosi perfino declinato dalla materiale bollazione dei bollettari), ed il dritto di bollo diverrà quasi un altro addizionale dell'esigenza di cui è già incaricata.

Le trascrivo pertanto qui appresso le norme colle quali verrà regolato questo conto, nella fiducia che siano di piena sua soddisfazione stante la semplicità della loro esecuzione.

Il pro-ministro delle finanze
Angelo Galli

Norme tanto per determinare l'ammontare del dazio di bollo sulle bollette della dativa reale, e quote addizionali in ragione di baj. 30 per ogni articolo, la cui tassa annua superi gli scudi 24, quanto sul modo di esigenza.

1.° Ogni preposto del registro e bollo di capo luogo accederà nei primi dieci giorni del mese di gennaio di ciascun anno nella cassa

camerale, ed a vista de' ruoli di esigenza della dativa reale e quote addizionali, che dalle cancellerie del censo si troveranno già trasmessi alli rispettivi amministratori camerali, redigerà insieme ad essi un processo verbale in duplice originale, col quale si farà constatare la quantità numerica degli articoli superiori agli scudi 24 annui, ed il relativo ammontare dei diritti annui di bollo in ragione di baj. 30 per articolo corrispondenti al diritto di bollo sulle ricevute dei sei bimestri.

2.° Il processo verbale sarà firmato dall'amministratore camerale, e dal preposto, uno originale de' quali resterà presso l'amministratore camerale, l'altro sarà trasmesso alla direzione generale del bollo e registro, onde servire di base al prodotto di questo dazio, e stabilire il carico di ciascun amministratore camerale.

3.° La esigenza verrà operata dagli amministratori camerali nel momento della riscossione della dativa reale e quote addizionali, quando la somma che si paga supera gli scudi 4.

4.° In ogni bolletta superiore agli scudi 4 che si rilascia ai contribuenti dovrà indicarsi distintamente « *più baiocchi cinque esatti per diritto di bollo* ». La stessa indicazione sarà ripetuta nella bolletta madre.

5.° Gli amministratori camerali corrisponderanno alla direzione generale del bollo e registro l'esatto per inesatto dell'ammontare dei

suddetti diritti di bollo, mediante il premio che loro viene attribuito di quattro scudi per ogni scudi cento del suddetto dazio di bollo.

6.° Gli amministratori camerali in ogni due bimestri verseranno sotto la data dell'ultimo giorno dei mesi di aprile, agosto, e decembre a credito della direzione generale del registro, la terza parte dell'annuo ammontare dei diritti di bollo decurtato del suddetto premio del 4 per cento, e trasmetteranno la relativa bolletta alla detta direzione entro i primi cinque giorni del mese posteriore. Queste bollette verranno scritturate a credito di ciascun amministratore cui dovrà accusarsene ricevimento, e serviranno di scarico del medesimo.

7.° Queste bollette come rappresentanti l'introito del dazio di bollo non entrano fra quelle soggette al bollo.

8.° La direzione generale del bollo e registro dell'ammontare di queste bollette se ne addebiterà ed accrediterà contestualmente nei suoi conti generali dei suddetti mesi di aprile, agosto, e decembre all'articolo « *visto di bollo di dimensione*. »

9.° Questo prodotto non dovrà far parte di quelli che figurano nei conti dei preposti del bollo e registro, ed in conseguenza niun preposto avrà diritto alla percezione del premio del quattro per cento.

10.° Per il corrente anno 1850 il processo verbale di cui sopra sarà redatto al ricevimen-

to della presente. Esso determinerà l'ammontare dell'esigenza per gli ultimi due bimestri del 1850. Dovrà esser redatto colle norme di sopra accennate ad eccezione che ogni articolo dovrà esser ragguagliato in ragione di bajocchi dieci l'uno, poichè l'imposizione a carico dei contribuenti comincia dal 1 settembre 1850, e due sole ricevute devono rilasciarsi.

(N.° 31.) *Fondo da formarsi a carico dei maestri di posta per sussidiare i postiglioni che si rendono inabili al servizio.*

24 Agosto 1850.

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE POSTE

AVVISO

Per norma di tutti i postiglioni che sono attualmente o entreranno al servizio delle Poste Pontificie.

Per benefiche disposizioni governative fino dall'anno 1845, nei contratti stipolati coi maestri di posta delle diverse stazioni, fu imposto ad essi un peso correspettivo di pagare del proprio bajocchi venti in ciascun mese per ognuno dei postiglioni, che ritengono al servizio senza veruna rivalsa sopra i postiglioni mede-

simi, e questa misura venne adottata per costituire un fondo disponibile dall'amministrazione generale delle poste, onde sovvenire i postiglioni nel caso che per disgrazie si rendessero inabili, per ajutare le loro famiglie, ed accorrere ai casi straordinarj.

Trovandosi attualmente con questo metodo cumulato un fondo coi frutti, del quale può incominciarsi a far sentire ai postiglioni l'effetto di una tale beneficenza, mentre si prosiegue coll'esigenza della tassa, e con quei frutti che potessero sopravanzare dopo le seguenti misure ad aumentare il fondo per essere in grado nel tratto successivo di concedere nei respettivi casi più larghe sovvenzioni, anche a profitto delle famiglie dei postiglioni suddetti, in virtù del dispaccio di S. E. il signor pro-Ministro delle finanze in data 12 agosto corrente num. 24580 si è stimato per ora di emanare le seguenti determinazioni.

Qualunque postiglione che per disgrazia ad esso sopravvenuta per causa, ed in attualità di servizio si renderà impotente a più prestare la propria opera, quando consti della di lui buona antecedente condotta, avrà diritto ad un sussidio sua vita naturale durante. Questo sussidio è stabilito in ragione di bajocchi cinque al giorno ad ogni postiglione, che nel caso di sopra enunciato si troverà di avere prestato il servigio da un anno compito fino a cinque. Qualora il servigio suddetto superi gli anni

cinque fino ai dieci, il sussidio sarà di bajocchi dieci al giorno. Dagli anni dieci in poi sarà di bajocchi quindici al giorno.

Per ottenere il suddetto sussidio i postiglioni dovranno esibire alla amministrazione generale delle poste pontificie, col mezzo del direttore cui è soggetta la stazione alla quale si trovano addetti, un certificato comprovante la buona condotta nell'esercizio antecedente prestato da loro colla positiva indicazione dell' epoca in cui avrà avuto principio, ed egualmente altro certificato della competente autorità, dal quale risulti la politica, e morale condotta da essi tenuta, ed infine la prova dello avvenuto infortunio, per cui siano resi inabili a più prestare la di loro opera nel servigio postale. Tutti questi documenti sono sostanziali ed in mancanza di taluno di essi, il sussidio non sarà conceduto.

Mentre la superiorità si è occupata e si occupa per migliorare la sorte di tali individui che meritano una speciale considerazione nei designati casi, non manca di esortarli ad essere diligenti nel servizio e rendersi lodevoli nella personale condotta, per conseguire in progresso di tempo largizioni ulteriori, anche a favore delle proprie famiglie.

Dalla sopraintendenza generale delle poste. Roma li 24 agosto 1850.

Il sopraintendente generale
CAMILLO MASSIMO

(N.° 32.) *Moto-proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX sulla commissione degli ospedali di Roma.*

18 SETTEMBRE 1850.

PIVS PP. IX

MOTO-PROPRIO

Gli ospedali che devono la loro origine alla carità cristiana, e che ne sono una delle più belle applicazioni, formarono sempre in questa città una delle precipue cure de' sommi Pontefici; e le loro memorie storiche ne somministrano luminose prove. In questo secolo medesimo i sommi Pontefici Pio VII, Leone XII, Pio VIII e Gregorio XVI vi applicarono l'animo, e diedero utili disposizioni a seconda delle circostanze e de' tempi; sicchè una recente esperienza ha fatto conoscere, che se l'amministrazione complessiva aveva degl' inconvenienti, non ne hanno meno le amministrazioni staccate; e che se non era vantaggioso che degli ospedali da secoli divisi di locale, di situazione, di patrimonio se ne formasse una massa sola, non è pur conveniente che le membra di uno stesso corpo non siano congiunte insieme, acciocchè si muovano con armonia, ed una proporzionata economia si osservi in ciascuno che corrisponda ai bisogni dell'altro.

Si è voluto pertanto considerare gli ospe-

dali, quali sono realmente parti di un medesimo istituto, membra di un solo corpo, lasciare ad ognuno il proprio patrimonio, la propria amministrazione, per congiungerli, e legarli insieme per mezzo di una commissione che soprintenda a tutti, che regoli e mantenga la uniformità delle massime, l'ordine, la disciplina e la buona amministrazione, che veda i bisogni di ognuno, ne esamini i conti, ne formi il sindacato.

Laonde di nostro moto-proprio, certa scienza e con la pienezza della nostra podestà, ordiniamo e prescriviamo quanto segue.

TITOLO I.

Degli ospedali di Roma, loro direzione ed amministrazione.

Art. 1. Gli ospedali di Roma sono parti di un medesimo istituto, e insieme presi e considerati costituiscono la pia opera della ospitalità per tutti i generi di malattia.

Art. 2. La destinazione di ciascun ospedale resta, quale si definì dai sommi Pontefici Pio VII e Leone XII, e fu espressamente ed esattamente distinta nel breve « *Quae super egenum* » della sa. me. di Pio VIII.

Art. 3. L'arcispedale di s. Spirito, l'annesso Brefotrofio, il Conservatorio, e il Banco che gli appartiene, l'arcispedale del SSmo Sal-

vatore, quello di s. Giacomo, quello della Consolazione, quello di s. Gallicano, quello de' poveri pazzi, e l'ospizio di s. Rocco costituiscono le parti dell'istituto che si contempla.

Art. 4. Ogni ospedale conserva il suo patrimonio e la sua speciale amministrazione. Però dall'annuo assegnamento che la camera paga in compenso, specialmente di sofferte alienazioni, sarà prelevata una discreta quota da formare il fondo di cassa comune di riserva da applicarsi secondo i bisogni.

Art. 5. Una commissione composta di dodici membri, parte laici e parte ecclesiastici, tutti di nomina Sovrana, soprintende e dirige gl' istituti sunnominati.

Art. 6. Gli ufficii dei membri della commissione sono divisi come segue: « Due membri sono deputati ecclesiastici, due deputati sindaci o relatori, otto deputati locali e amministratori. Uno fra i dodici prescelto e nominato specialmente da noi, o dai nostri successori, ha il titolo, e le funzioni di presidente.

Art. 7. Fra i due deputati ecclesiastici gl'istituti sono divisi nel modo che segue. L'uno di essi ha l'archiospedale di santo Spirito, il Brefotrofio, i Conservatorii, s. Maria de' pazzi e s. Rocco. L'altro gli archiospedali del SSmo Salvatore, di s. Giacomo, di s. Gallicano, e la Consolazione.

Art. 8. I deputati sindaci o relatori non

hanno alcuna attribuzione speciale nell'amministrazione e nella direzione degli ospedali.

ART. 9. Gli otto deputati locali amministrano ogni pio luogo nel modo che si dirà in appresso, fanno che sia prestata ogni debita assistenza agl' infermi, e curano che all'interno sia mantenuto l'ordine e la disciplina.

ART. 10. I deputati locali si dividono così: 1. L'archiospedale di s. Spirito, 2. Brefotrofio, Conservatorii e s. Rocco, 3. SSmo Salvatore, 4. s. Giacomo, 5. santa Maria della Consolazione, 6. s. Gallicano, 7. santa Maria de' pazzi, 8. banco di s. Spirito.

TITOLO II.

Della commissione e delle sue adunanze.

ART. 11. La commissione riceve le tabelle preventive dai deputati locali, le fa esaminare dai due deputati sindacatori, e sulla loro relazione le approva o le modifica.

ART. 12. Riceve le tabelle addizionali e le domande per spese straordinarie, e pronuncia nello stesso modo sulle medesime, ammettendole, limitandole, od escludendole.

ART. 13. Pronunzia su i contratti presso la relazione dei deputati locali, sulle transazioni in caso di controversia, e sulle cause d'articolo che dovessero introdursi.

ART. 14. Riceve i bilanci annuali, che fa

sindacare dai due deputati di ciò incaricati, e pronuncia sulla relazione dei medesimi il bene stare dei conti, o ne eccezionа le partite.

Art. 15. Dispone del fondo di riserva a favore de' vari ospedali sulla richiesta del deputato locale, e de' rinvestimenti del banco.

Art. 16. Provvede a ciò che bisognasse acquistare e disporre per tutti insieme gli stabilimenti.

Art. 17. Stabilisce le massime generali, i regolamenti, e pronuncia su ciò che tenda a stabilire una massima ed una regola.

Art. 18. Col mezzo di concorso, secondo i regolamenti sanzionati dalla sa. me. di Pio VII, ed i decreti della sacra congregazione degli studii in pieno vigore, procede alla elezione de' medici primari ed assistenti, e de' chirurgi primari e sostituti, e di tutta la famiglia medico chirurgica-farmaceutica, e li destina secondo il bisogno al servizio degli ospedali.

Art. 19. Nomina gl' impiegati della famiglia alta, quelli degli officii del banco.

Art. 20. Pronuncia sulle dimissioni degl' impiegati della famiglia alta.

Art. 21. Sopravveglia incessantemente alle amministrazioni particolari, alla buona assistenza degl' infermi, e all'ordine interno degli stabilimenti.

Art. 22. Decide su i ricorsi dalle risoluzioni e da' decreti dei deputati locali.

Art. 23. La commissione si aduna ordi-

nariamente una volta la settimana, e straordinariamente secondo il bisogno ad invito del presidente.

Art. 24. Le risoluzioni si prendono a maggiorità di voti. Non saranno valide quelle nelle quali non siano intervenuti almeno uno de' deputati sopra la metà. I deputati locali si astengono dal votare quando si tratti il sindacato della loro amministrazione, o il ricorso contro un loro decreto o risoluzione. In caso di parità di suffragi il presidente, o chi ne fa le veci, avrà il voto doppio.

Art. 25. Gli atti della commissione saranno consegnati in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

TITOLO III.

Dell' officio de' deputati.

Art. 26. I deputati ecclesiastici

1. Nominano e dimettono gli ecclesiastici addetti all'assistenza degl'infermi;

2. Hanno cura della morale e degli atti di religione;

3. Provvedono, acciocchè i lasciti e gli obblighi pii sieno adempiuti.

Art. 27. I deputati locali

1. Formano il conto preventivo delle rendite e delle spese del rispettivo stabilimento, e lo presentano alla commissione generale;

2. Hanno cura degl'introiti e delle spese, della escussione dei debitori e di quanto altro concerne la speciale amministrazione;

3. Presentano alla commissione le richieste per le spese straordinarie, e per le addizionali al preventivo;

4. Riferiscono alla commissione suddetta su i contratti di alienazione, di acquisto, di locazione a lungo tempo, ed altri di rilievo, prima che sieno recati all'approvazione sovrana;

5. Presentano il bilancio dell'anno perchè venga sindacato;

6. Fanno eseguire le regole, e vegliano sull'ordine interno, sulla disciplina, e sulla buona assistenza e cura degl'infermi;

7. Nominano e dimettono la bassa famiglia.

8. Puniscono le mancanze nella bassa famiglia anche colla dimissione: nell'alta fino alla dimissione esclusivamente, per la quale devono farne rapporto alla commissione;

9. Ad essi spetta pure la tratta de'mandati su i fondi ne' limiti accordati e prefissi nell'approvazione del preventivo.

Art. 28. Il deputato locale del Conservatorio e Brefotrofio ha specialmente la facoltà per procedere alle affigliazioni secondo i regolamenti che farà osservare anche in tutte le altre parti. Procede pure agli atti pe'matrimonii delle zitelle.

Art. 29. Il deputato al banco ne fa osser-

vare i regolamenti, veglia alla cassa e sugl' impiegati: in caso di mancanza potrà punirli fino alla dimissione esclusivamente. La loro nomina e dimissione dipende dalla commissione generale.

Non può disporre di somma alcuna, ed anche fare rinvestimenti, senza una risoluzione della commissione.

Art. 30. Nelle cose miste, che riguardano e la parte ecclesiastica e la parte laica, in caso di discrepanza di parere tra i deputati si reca l'affare alla decisione della commissione.

Art. 31. Dalle risoluzioni e decreti dei deputati locali può ricorrersi alla commissione.

TITOLO IV.

Degli officii.

Art. 32. La commissione avrà la sua segreteria con un segretario generale.

Art. 33. Vi si tengono li seguenti registri,
1. quello degli atti delle adunanze generali;
2. quello dei rapporti dei deputati;
3. quello della corrispondenza.

Art. 34. Il deputato locale può assumere un impiegato per l'ufficio di segretario, scegliendolo fra quelli già addetti all'amministrazione.

Art. 35. I decreti dei deputati ecclesiasti-

ci sono consegnati in appositi registri, e muniti della loro firma.

Art. 36. I contabili e le computisterie delle amministrazioni particolari continuano a tenere le respettive contabilità, salva la semplificazione e le migliorie per portarvi la uniformità de' metodi, onde ottenere la speditezza delle operazioni ed evitare gli arretramenti.

TITOLO V.

Delle tabelle preventive e dei bilanci.

Art. 37. Ciascuna amministrazione particolare deve esibire la tabella preventiva degl' introiti e delle spese il primo di ottobre di ciascun anno. Gl' introiti e le spese vi sono distinte per capi od articoli.

Art. 38. La tabella del Conservatorio e del Brefotrofio, che non hanno rendite particolari, contiene la sola parte passiva, ch'è riportata come spesa nella tabella dell'arcispedale di s.Spirito, acciocchè le sia fatto il fondo corrispondente.

Art. 39. Nel mese di ottobre le tabelle sono esaminate dai deputati sindacatori, e ne' successivi due mesi, sulla relazione de' medesimi ed intesi i rispettivi deputati locali, la commissione pronunzia il suo giudizio, approvandole o riformandole.

Art.. 40. Quando per circostanze sopravve-

nienti non prevedute nella formazione della prima tabella ha luogo una tabella suppletoria; questa è presentata, discussa ed approvata e firmata nel modo indicato nel precedente articolo.

Art. 41. Nella prima settimana di ogni mese ciascuna amministrazione particolare dà lo stato del mese precedente, indicando l'introito e le spese, il resto di cassa, ed il movimento de' nomi dei creditori e debitori colla indicazione dei nuovi.

Art. 42. Nel primo trimestre del nuovo anno le amministrazioni particolari esibiscono il bilancio dell'anno precedente, il quale, oltre gli allegati consueti e necessari, contiene lo stato nominativo de' debitori e creditori al 31 dicembre, dal quale si assume la base del relativo movimento degli stati mensuali. È annesso un ragionato rapporto sopra ciascuno de' bilanci.

Art. 43. I bilanci sono sindacati dai deputati sindaci, e presso la relazione che ne viene presentata in iscritto dai medesimi, la commissione pronunzia il suo giudizio.

Art. 44. Su i bilanci speciali è formato il bilancio generale che viene presentato al Sommo Pontefice col mezzo del presidente, insieme ad un generale rapporto su i medesimi, e sull' andamento degli istituti.

TITOLO VI.

Degli avanzi e de' nuovi lasciti pii.

Art. 45. Se dai bilanci delle singole amministrazioni risultassero avanzi, questi sono accreditati al rispettivo stabilimento, e comportandolo le circostanze, sono rinvestiti a suo nome ed in aumento del suo particolare patrimonio.

Art. 46. L'avanzo che presentasse il fondo di riserva a disposizione della commissione generale è riportato in aumento del fondo medesimo, e qualora si credesse che fosse al caso di rinvestirlo, il rinvestimento appartiene *pro rata* ai patrimonj degli stabilimenti amministrati, in proporzione della quota che ciascuno immette per formare il fondo di riserva.

Art. 47. Se avvengono lasciti pii, si addicono a quello spedale cui sieno fatti, e se non portano indicazione speciale, e siano fatti agli spedali in generale, si considerano patrimonio comune, e sono amministrati dalla commissione in aumento del fondo di riserva.

TITOLO VII.

Degli archivj.

Art. 48. Ciascuno stabilimento conserva il proprio archivio.

Art. 49. È cura del rispettivo deputato locale, che le scritture, titoli, e carte non si disperdano, e ripongansi in archivio. Presso gli officj non devono esservi scritture e carte al di là di un quinquennio.

Art. 50. Le carte le quali appartengono a tutti gli ospedali, sono consegnate all'archivio già esistente, e formato allo scioglimento della amministrazione che gli ospedali ebbero complessiva.

TITOLO VIII.

Disposizioni diverse.

Art. 51. Gli ospedali e stabilimenti uniti sotto la commissione conservano i loro diritti e privilegi anche riguardo alla facoltà di contrattare. Ciò non ostante delle alienazioni che occorressero, ne viene fatto rapporto al Sommo Pontefice col mezzo del presidente della commissione.

Art. 52. La commissione potrà proporre col mezzo del medesimo presidente quelle ulteriori disposizioni, le quali si credessero conducenti al maggior bene della pia opera.

Art. 53. Qualunque concessione, e disposizione che si opponesse alle cose espresse e contenute nel presente moto proprio è revocata.

Volendo e decretando che il presente nostro moto-proprio, e quanto in esso viene ordinato

e prescritto, debba sempre inviolabilmente osservarsi ed eseguirsi, che non possa mai impugnarsi per vizio di orrezione e surrezione o difetto della nostra volontà, nè per qualunque causa o pretesto anche di diritto quesito o di giudizio del terzo, e neppure *per aperitionem oris*: che così e non altrimenti debba in perpetuo interpretarsi e decretarsi dai giudici e tribunali anche supremi e da qualunque autorità comunque degna di specialissima menzione, togliendo loro la potestà e giurisdizione d'interpretare, decidere e giudicare in contrario e dichiarando sin da ora irrito e nullo ciò che fosse diversamente interpretato, deciso o giudicato: non ostanti la bolla di Pio IV *de registrandis*, la regola della nostra cancelleria *de jure non tollendo*, e non ostante ancora qualsivoglia legge, concessione o disposizione preesistente, ancorchè emanata col mezzo di costituzioni apostoliche, bolle, brevi, o altri atti della suprema autorità, alle quali tutte ed a ciascuna di esse, avendone quì per espresso inserito il tenore, in quanto sieno o possano essere contrarie alle cose ordinate e prescritte nel presente moto-proprio, ampiamente ed in ogni più valida forma deroghiamo.

Dato nel nostro palazzo apostolico al Vaticano, il giorno 25 agosto dell'anno 1850, del nostro pontificato anno V.

PIVS PP. IX.

(N.° 33.) *Il divieto all'introduzione in Civitavecchia dei vini comuni esteri avrà effetto col 1 ottobre 1851.*

13 agosto 1850.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Nell'intendimento di favorire l'interna agricoltura, la commissione governativa di Stato con notificazione primo febbrajo decorso soggettava alle vigenti doganali discipline alcune derrate di estera provenienza solite d'introdursi liberamente nelle città franche d'Ancona e Civitavecchia, fra le quali il vino comune, articolo proibito all'importazione nello Stato.

In vista di particolari circostanze, relative esclusivamente a Civitavecchia, e nello scopo principalmente di lasciare a quegli abitanti un più congruo tempo di approntare adatti sotterranei per la conservazione dei vini dello Stato, inteso l'oracolo della Santità di Nostro Signore si dispone quanto appresso.

Art. 1. Il divieto all'introduzione in Civitavecchia dei vini comuni esteri, che secondo la legge avrebbe incominciamento col primo del prossimo ottobre, non avrà effetto che col giorno primo di ottobre 1851.

2. La direzione generale delle dogane, gl'impiegati e le guardie dI finanza sono incaricati dell'esecuzione.

Dal ministero delle finanze li 31 agosto 1850.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

(N.° 34.) SOPPRESSIONE *di tasse pel conferimento delle lauree, gradi e matricole, e sostituzione di tassa annua da pagarsi nell'atto dell' ammissione allo studio delle facoltà superiori.*

5 SETTEMBRE 1851.

DECRETUM

SACRÆ CONGREGATIONIS STUDIORUM

Sacra congregatio studiorum, institutionis publicae utilitatibus in tota pontificia ditione promovendis intenta, in generali conventu diei VIII nuper elapsi augusti haec decrevit.

La sacra congregazione degli studj intenta a promuovere i solidi vantaggi della pubblica istruzione in tutto lo Stato pontificio, nell'adunanza generale del giorno 8 dello scorso mese di agosto ha decretato quanto segue.

1. *Collatio graduum, laurearum et matricularum immunis erit in posterum a cujusvis generis aut nominis expensis.*

1. Il conferimento dei gradi, delle lauree e delle matricole sarà immune per l'avvenire da ogni propina e spesa, qualunque possa esserne la specie ed il titolo.

2. *Haec dispositio vim suam plenissime exeret illorum omnium intuitu, qui in universitatibus aut scholis quibuscumque auctoritate S. C. studiorum probatis, majorum disciplinarum curriculum, post decreti hujus promulgationem, aggredi primum incoeperint. Quod vero ad ceteros, servandae erunt temporariae ordinationes, prout inferius in art.* 5 *adnotabitur.*

2. Questa disposizione avrà il suo pieno effetto per tutti quelli, che in qualunque università o scuola autorizzata dalla sacra congregazione degli studj imcominceranno il corso delle scenze superiori dopo la pubblicazione del presente decreto. Per gli altri si osserveranno le norme transitorie da stabilirsi come all'articolo 5.

3. *Praefatis expensis certa alia summa succedet in ipso receptionis actu quotannis pendenda ab iis omnibus, qui, ut viam sibi*

3. Alle propine suddette verrà sostituita una tassa, da pagarsi al principio di ciascun anno del corso scentifico nell' atto dell' am-

parent gradibus, laureis, aut matriculis aliquando obtinendis, ad majora scientiarum studia admitti postulant.

4. *Experimenta iis praescripta, qui vel majorum disciplinarum studia primum arripere, vel academicos gradus, laureas aut matriculas consequi cupiunt, exigentur quemadmodum programmata praestituent a sacra congregatione studiorum in lucem edenda.*

5. *Eadem sacra congregatio collegiorum, aliorumque indemnitati prospiciet qui ad expensarum fructus percipiendos jure aliquo hucusque potiti sunt; et encyclicis suis litteris regulas constituet in solutione annuae summae servandas, ac*

missione, da chiunque vorrà attendere allo studio delle facoltà superiori per domandare a suo tempo i gradi, le lauree, e le matricole.

4. Gli esami di prima ammissione agli studj delle facoltà superiori, non che gli altri pel conseguimento dei gradi, delle lauree e delle matricole, saranno d'ora innanzi regolati per mezzo di appositi programmi da pubblicarsi dalla sacra congregazione degli studj.

5. La medesima sacra congregazione provvederà all' indennizzo dei collegj universitarj e di tutti coloro ch'ebbero finora diritto alla percezione delle propine; e con apposite circolari ordinerà le norme regolatrici della nuova tassa, e stabili-

temporarias ordinationes decernet pro casibus ad calcem superioris art. 2 praenotatis.

Hoc decretum Sanctissimus Dominus Noster Pius IX pontifex maximus ratum habuit, et auctoritate sua confirmavit, illudque promulgari ac servari jussit; contrariis quibuscumque non obstantibus.

rà le misure transitorie pei casi, che si sono indicati in fine dell'articolo 2.

La Santità di Nostro Signore Papa Pio IX si è degnata di confermare colla suprema sua autorità il presente decreto e di ordinare la pubblicazione e piena esecuzione del medesimo nonostante qualunque cosa in contrario.

Datum ex sacra congregatione studiorum die 5 septembris anno Domini 1850.

C. CARD. VIZZARDELLI PRAEFECTUS

H. Capalti a secretis

(N.° 35.) *Circolare della s. congregazione degli studii n.° 2294 sulle nuove tasse da pagarsi per l'ammissione degli studenti alle università dello Stato.*

10 settembre 1850.

Affinchè il decreto emanato dalla s. congregazione degli studj nella generale adunanza del giorno 8 agosto prossimo passato per ciò che concerne le antiche propine e le nuove tasse, non dia luogo ad incertezze, mi reco a premura di render note alla signoria vostra illma e rma le principali norme che dovranno regolarne la esecuzione. Tali norme che la stessa sacra congregazione ebbe cura di stabilire, e che la Santità di Nostro Signore si è degnata di confermare sono le seguenti.

Art. 1. La tassa per l'ammissione alle università dello Stato tanto di primo che di second'ordine resta fissata nell'annua somma di scudi sedici per gli studj teorici di qualunque facoltà; e di scudi otto annui per le scuole pratiche.

2. Andranno soggetti alle medesime tasse anche quei giovani che si applicheranno a taluno dei suddetti studj fuori delle università presso scuole pubbliche, o privati istitutori, qualora siano autorizzati a questo genere d'insegnamento dalla s. congregazione degli studj.

3. Le tasse anzidette dovranno pagarsi dagli studenti al principio di ciascun anno del corso scientifico nel momento che verrà loro consegnata la pagella di ammissione, nè per qualsivoglia titolo o causa potranno giammai ripeterle.

4. In conseguenza, anche quegli studenti, i quali conseguiranno le lauree di onore o di premio non goderanno della totale o parziale esenzione delle tasse loro accordata dagli articoli 217 219 della bolla Q. D. S. (1) ma invece si darà loro, unitamente al diploma, una medaglia d'oro del valore approssimativo di scudi 60 nel primo caso, e di scudi 40 nel secondo.

5. Rapporto agli studenti, i quali non siano in grado di sottostare al pagamento della tassa prescritta, la s. congregazione condiscenderà ad esentarneli, quante volte alle prove di vera povertà aggiungano quelle di avere ritratto un singolare profitto dagli studj precedenti, giusta le norme da stabilirsi dalla stessa s. congregazione.

6. Le tasse in discorso dovendo principalmente servire a dare un equo indennizzo ai collegii universitarii per l'abolito dritto delle propine nel conferimento dei gradi, delle lauree, e delle matricole, si esigeranno nelle università a cura di coloro che sopraintendono

---

(1) Vedi Vol. II. delle leggi a tutto il 1833 p. 137.

alla economica amministrazione delle medesime, e nelle scuole pubbliche e private fuori delle università, da coloro cui il vescovo diocesano, al quale spetta di dare la pagella di ammissione, crederà di commettere questo incarico; e qualora il vescovo non ami di assumere questa ingerenza, da coloro che verranno all'uopo destinati dalla sacra congregazione.

7. Il pagamento delle tasse nella misura prescritta dall'articolo 1 comincerà ad avere effetto coll' imminente nuovo anno scolastico 1850 in 51 anche rapporto a quei giovani che esaurirono parte del loro corso scentifico negli anni antecedenti.

8. Tali giovani però non saranno immuni dallo sborso delle consuete propine pei gradi, e lauree che debbono tuttavia conseguire, se non per quella somma che si troveranno di aver pagato fino al termine del loro corso sia per questo stesso titolo, sia per l'altro della nuova tassa di ammissione.

9. Nulla s'intende innovato rapporto a quegli studenti che avendo ottenuta negli anni precedenti al laurea dottorale medica, chirurgica, o filosofico-matematica, resti loro non più che a compiere lo studio pratico per abilitarsi alla relativa matricola di libero esercizio.

10. Inoltre le antiche propine sono provvisoriamente conservate a carico di tutti gli altri, i quali dopo la pubblicazione di queste

nuove disposizioni, per trovarsi di aver già compito il corso scentifico, o per altra causa qualunque, come sarebbe nei casi contemplati negli articoli 231 232 233 della bolla Q. D. S. verranno ammessi agli esperimenti, senza aver pagato la nuova tassa.

11. Le propine conservate in via provvisoria nei precedenti articoli 8 9 e 10 si esigeranno a cura di coloro, che sono incaricati dell'esigenza della nuova tassa come all'articolo 6.

Nel comunicare alla V. S. illma queste disposizioni del s. Consesso perchè le servano di regola ec.

Dalla segreteria della s. congregazione degli studj. Roma 10 settembre 1850.

C. Card. Vizzardelli

A. Capalti segretario

(N.° 36.) *Circolare della sagra congregazione degli Studii n. 2295 sui requisiti occorrenti per essere ammessi agli studii nelle Università.*

10 settembre 1850.

Se è cosa sommamente utile e ragionevole che l'adito allo studio delle scienze superiori resti ognora aperto a coloro, dei quali può nudrirsi fondata speranza che saranno per coltivarle con frutto; è per contrario cosa disdicevole e perniciosa che quei giovani si diano a percorrerle, cui la mancanza di sufficienti studii preliminari forma insuperabile ostacolo a potervisi applicare con vero profitto. Di ciò appieno convinta la s. congregazione degli studii, quantunque abbia in ogni tempo richiesto per l'ammissione dei giovani alle Università che dessero saggio del loro profitto negli studii precedenti; vedendo tuttavia che i mezzi a tale uopo prescritti addivennero dove per una, dove per l'altra ragione inefficaci, nella generale adunanza del giorno 8 agosto prossimo passato tornò a volgere la sua attenzione su questo argomento, e visti gli articoli 152, 153, 154, 203 della bolla Q. D. S. adottò in proposito alcuni salutevoli provvedimenti, cui la Santità di Nostro Signore Pio PP. IX. essendosi degnata di confermare, si dà carico il sottoscritto

cardinale prefetto della suencomiata s. congregazione di recarli a pubblica notizia.

Ha pertanto ordinato la s. congregazione,

1. Che niuno possa ricevere la pagella di ammissione allo studio delle facoltà superiori, nè aspirare in qualunque di esse al conseguimento dei gradi, delle lauree e delle alte matricole se non avrà prima compito il corso di umane lettere principalmente latine, e di filosofia elementare consistente nella logica, metafisica, etica, fisica ed elementi di algebra e geometria, e se inoltre non avrà dato saggio di bastevole profitto nell'uno e nell'altro corso per mezzo di un esperimento speciale.

2. Che tanto per l'esperimento di belle Lettere, quanto per l'altro di filosofia debbano deputarsi quattro esaminatori a senso dell'articolo 152 della bolla Q. D. S.

3. Che ciascuno dei suddetti esperimenti debba farsi come a voce, così in iscritto senza sussidio di libri, ed a termini dei programmi da pubblicarsi dalla S. C.

4. Che la prova dell'abilità del candidato in qualunque degli esperimenti suddetti debba risultare dalla maggioranza dei voti favorevoli presso scrutinio segreto.

5. Che non possa tener luogo dell'uno e dell'altro esperimento il semplice grado di baccellierato in filosofia ottenuto in antecedenza, ma solamente un grado di tal distinzione che presupponga di necessità un vero profitto non

meno nello studio di belle lettere italiane e latine, che nelle diverse parti della filosofia elementare.

6. Che ferme debbano restare in quanto all'ammissione degli studenti nelle Università tutte le altre prescrizioni in vigore, in quanto non viene ad esse derogato coi precedenti articoli.

Gli eminentissimi arcicancellieri, e reverendissimi cancellieri delle università dello Stato sono incaricati ciascuno per la sua parte d'invigilare alla piena osservanza di queste disposizioni.

Lo stesso incarico è affidato agli altri vescovi dello Stato per quelle scuole private o pubbliche di alto insegnamento, che siano autorizzate, e siano per autorizzarsi nelle loro diocesi dalla s. congregazione.

Nel dare di ciò comunicazione a v. s. illm̃a e rm̃a gode il cardinale scrivente di ripeterle i sentimenti ec.

Dalla segreteria della s. congregazione degli studii Roma 10 settembre 1850.

C. Card. Vizzardelli

A. Capalti segretario

(N.° 37.) Circolare *della s. congregazione degli Studii n.* 2296 *sulla riapertura delle Università*

10 settembre 1850.

La s. congregazione degli studii, udito l'oracolo di Nostro Signore Pio PP. IX. ha stabilito che nel novembre prossimo debba aver luogo l'apertura dell'archiginnasio romano, della Pontificia università di Bologna, e delle altre università dello Stato a forma della bolla Q. D. S. (1).

Nell'atto però che la s. congregazione ha così disposto, non ha creduto giusto di rifiutarsi al voto di molte oneste famiglie, cui o il dissesto economico incapace di sopperire al mantenimento dei figli fuori di paese, o la memoria ancor fresca della corruttela che si tentò di spargere negli ultimi tempi fra la studiosa gioventù, fa desiderare che i loro figli abbiano modo di attendere allo studio delle facoltà superiori non lungi dalla sorveglianza paterna. Ha quindi decretato che nel prossimo anno scolastico 1850 in 51, nonostante l'apertura dell'università, proseguano ad aver forza, per quelli che vorranno profittarne, le disposizioni straordinarie adottate dal s. consesso nell'adunanza generale tenuta in Portici li 14 ottobre del decorso anno ed annunziate negli artico-

(1) Vedi Vol. II. delle leggi a tutto il 1833 p. 137.

li 2, 3, 4, 5, 6, 8 della (1) circolare n. 319 in data delli 23 dello stesso mese ed anno, salvo però quanto venne recentemente disposto col decreto 8 agosto prossimo passato e relative circolari.

Ad ottenere poi che nelle scuole delle università non si rinnovino in qualche parte i disordini che vi dimorarono negli ultimi anni, la stessa s. congregazione ha stabilito che gli eminentissimi Arcicancellieri, e reverendissimi cancellieri debbano ricusare la pagella di ammissione a quei giovani, sebbene già inoltrati nel corso antecedentemente intrapreso, i quali non giustificheranno una condotta per ogni rapporto incensurabile. Ed affinchè gli eminentissimi Arcicancellieri e reverendissimi cancellieri siano in grado di esaurire tale verifica prima dell'apertura delle università, la s. congregazione ha inoltre definito che le istanze coi documenti di buona condotta per chiedere l'ammissione debbano presentarsi loro non più tardi del giorno 20 ottobre prossimo; qual giorno trascorso, siano ricusate.

Dopo ciò con sensi di distinta stima passo ec.

Dalla segreteria della s. congregazione degli studii Roma 10 settembre 1850.

C. Card. Vizzardelli

A. Capalti Segretario

---

(1) Vedi appendice in fine N. 1.

(N.° 38.) *Istituzione di un consiglio di Stato.*

10 settembre 1850.

EDITTO

Giacomo, della santa Romana Chiesa cardinale Antonelli,
diacono di s. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX.
pro-segretario di Stato ec.

In virtù dell'articolo 1.° del moto-proprio 12 settembre 1849 la Santità di Nostro Signore ci ha ordinato di pubblicare, siccome noi nel sovrano suo nome pubblichiamo la seguente legge sul consiglio di Stato.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

§. 1. Il consiglio di Stato è composto di nove consiglieri ordinarii e di sei consiglieri straordinarii: ha un presidente cardinale, un vice-presidente prelato, un segretario coi subalterni necessarii al disimpegno del servizio.

§. 2. La presidenza è attribuita al cardinale segretario di Stato presidente del consiglio dei ministri: egli è rappresentato dal vice-presidente allorchè non interviene al consiglio.

§. 3. Se il consiglio è presieduto dal car-

dinale, il vice-presidente ha sede e voto fra i consiglieri.

§. 4. I consiglieri ordinarii ed i consiglieri straordinarii debbono avere la età non minore di anni trenta compiuti: gli uni e gli altri debbono essere sudditi pontificii sia per nascita, sia per domicilio decennale, col pieno e libero esercizio dei diritti civili.

§. 5. I consiglieri staordinarii non hanno funzioni abituali: sono chiamati al consiglio dal cardinale presidente secondo l'ordine della loro ammissione per supplire alle mancanze o per aumento di voti in casi speciali.

§. 6. Il segretario del consiglio ritiene i registri, custodisce gli atti e redige i processi verbali: è applicabile a questo funzionario il disposto nel §. 4 quanto alla sudditanza pontificia ed all'esercizio libero dei diritti civili.

§. 7. Il vice-presidente, i consiglieri ordinarii, i consiglieri straordinarii, il segretario del consiglio e gli impiegati subalterni sono nominati da Sua Santità per mezzo del cardinale segretario di Stato.

§. 8. Le funzioni di consigliere di Stato ordinario e di segretario del consiglio sono incompatibili con quelle di avvocato o procuratore esercente.

Da questa regola sono eccettuati gli avvocati concistoriali per ciò che riguarda le loro funzioni nel sacro concistoro.

CAPITOLO II.

Affari da trattarsi nel consiglio di Stato e loro divisione.

§. 9. Gli affari da trattarsi nel consiglio di Stato sono distinti in due classi: la prima di quelli che hanno per oggetto materie governative o meramente amministrative: la seconda di quelli che appartengono all'amministrativo contenzioso.

§. 10. Per gli affari della prima classe il consiglio si divide in due sezioni, l'una per le materie di legislazione e di finanza, l'altra per gli affari interni.

§. 11. Sotto il nome di *legislazione e finanza* sono comprese tutte le materie che dipendono dai dipartimenti ministeriali delle finanze e della giustizia.

La denominazione di *affari interni* comprende tutte le materie dipendenti dagli altri dipartimenti ministeriali.

§. 12. Gli affari di maggiore entità fra quelli che appartengono alla prima classe sono riservati esclusivamente alla adunanza generale del consiglio: gli altri rimangono alle sezioni.

§. 13. Sono affari di maggiore entità,

1. i progetti delle nuove leggi generali e dei sistemi organici amministrativi o giudiziarii;

2. la interpretazione autentica, ove occorra, delle leggi o disposizioni sovrane;

3. le questioni di competenza fra i diversi ministeri;

4. l'esame dei regolamenti municipali da sottoporsi alla sanzione sovrana in virtù della legge da emanarsi sui municipii;

5. l'approvazione degli atti dei consigli provinciali nella parte riservata a Sua Santità;

6. tutti gli affari che siano rimessi da Sua Santità direttamente all'esame del consiglio.

§. 14. Gli affari contemplati nei numeri 1 e 2 del §. precedente sono rimessi all'esame del consiglio allorchè siano stati discussi preliminarmente nel consiglio dei ministri come è prescritto nei §§. 11 e 48 dell'ordinamento dei ministeri.

§. 15. Se nasce dubbio sulla competenza delle sezioni o della adunanza generale, esso è risoluto dal cardinale presidente.

§. 16. Anche gli affari che non sono compresi nella riserva del §. 13 possono essere esaminati dalla adunanza generale, semprecchè dal cardinale presidente sulla dimanda di un ministro o della sezione competente le siano rimessi.

§. 17. Nei casi preveduti dai precenti §§. 13 al 16 incombe alle sezioni di far l'esame preventivo degli affari e prepararne la discussione nell'adunanza generale.

§. 18. Le funzioni del consiglio di Stato

negli affari non contenziosi sono meramente consultive: esso non può deliberare nè in adunanza generale nè diviso in sezioni che nella forma di semplice opinamento ed allorquando venga consultato sia dal Sovrano, sia dal consiglio de' ministri, sia da ciascuno di loro singolarmente.

§. 19. Negli affari che appartengono al contenzioso amministrativo il consiglio esercita le funzioni di magistrato nel modo e nei limiti che saranno determinati da un regolamento particolare.

CATITOLO III.

Esame e discussione degli affari.

§. 20. Il cardinale presidente presenta al consiglio gli affari che gli sono rimessi dal Santo Padre.

§. 21. Allo stesso cardinale presidente si rivolgono i ministri sia collegialmente, sia singolarmente coi loro rapporti sugli affari da discutersi nel consiglio; vi uniscono le carte relative.

§. 22. Il segretario del consiglio presso gli ordini del cardinale presidente distribuisce gli affari alle sezioni per l'opinamento o per gli effetti contemplati nel §. 18.

§. 23. I ministri possono intervenire alle sezioni o alle adunanze generali; essi non hanno voto.

§. 24. Nell'adunanza generale allorchè il cardinale presidente o il prelato vice-presidente dichiara che la discussione è compiuta, si passa immediatamente ai voti.

§. 25. L'adunanza generale non può deliberare se non sono presenti almeno sei consiglieri, cinque dei quali debbono essere ordinarii, oltre il cardinale presidente o il prelato vice-presidente.

Le sezioni non possono deliberare se non sono presenti in ciascuna di esse almeno tre consiglieri, due dei quali sempre ordinarii.

CAPITOLO IV.

Opinamenti.

§. 26. L'opinamento contiene lo stato dell'affare rimesso all'esame delle sezioni o dell'adunanza generale ed i motivi sui quali è fondato, i pareri dei dissenzienti e le ragioni del dissenso: è sottoscritto da tutti i membri presenti nell'adunanza generale od in ciascuna sezione.

§. 27. Il cardinale presidente umilia l'opinamento al Santo Padre, quando abbia rimesso al consiglio l'esame dell'affare, ovvero lo trasmette al consiglio dei ministri od al ministero competente.

§. 28. Sul rapporto del ministro competente e sentito ove occorra il consiglio dei ministri

Sua Santità decide, se e come debba adottarsi l'opinamento.

§. 29. Il cardinale presidente fa inserire negli atti del consiglio la decisione sovrana.

CAPITOLO V.

Disposizioni generali.

§. 30. Le sedute ordinarie dell'adunanza generale hanno luogo una volta per settimana; due volte quelle di ciascuna sezione.

Le sedute straordinarie dell'una e delle altre hanno luogo ogni volta che siano ordinate dal cardinale presidente.

§. 31. I consiglieri ordinarii, il segretario del consiglio e gli impiegati subalterni godono di un trattamento fisso a carico del pubblico erario, ed hanno diritto alle giubilazioni e pensioni in conformità della legge.

§. 32. I consiglieri tanto ordinarii che straordinarii ed il segretario del consiglio prestano giuramento nelle mani del cardinale presidente secondo la formola approvata da Sua Santità.

§. 33. La disciplina interna del consiglio di Stato sarà regolata dal cardinale presidente.

Dato in Roma dalla segreteria di Stato il 10 settembre 1850.

G. Card. Antonelli

(N.° 39.) *Ordinamento de' Ministeri.*

10. settembre 1850.

EDITTO

Giacomo, della santa Romana Chiesa cardinale Antonelli,
diacono di s. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX.
pro-segretario di Stato ec.

La Santità di Nostro Signore volendo porre in armonia con le nuove leggi da emanarsi in virtù del suo moto-proprio del 12 settembre 1849 l'ordinamento dei ministeri, ci ha comandato di pubblicare, siccome noi nel sovrano suo nome pubblichiamo quanto segue.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

§. 1. Tutti i rami della pubblica amministrazione sono divisi in cinque ministeri presieduti da cinque ministri, cioè:
1. dell'interno,
2. di grazia e giustizia,
3. delle finanze,
4. del commercio, agricoltura, industria, belle arti e lavori pubblici,
5. delle armi.

Questa divisione non è definitiva: il numero

dei ministeri può essere aumentato o diminuito da Sua Santità, a norma delle circostanze.

§. 2. Oltre alla nomina dei ministri titolari, Sua Santità accorda a quei soggetti che ne reputa meritevoli il titolo di ministri di Stato: essi non hanno funzioni abituali.

§. 3. Ciascuno dei ministri ha un sostituto che lo rappresenta nella direzione del ministero.

§. 4. Nel caso di lunga assenza di un ministro titolare o di vacanza del ministero, il Santo Padre destina alle funzioni interinali o un altro ministro titolare, o un ministro di Stato a sua scelta.

§. 5. Le relazioni del governo della santa Sede con le altre potenze sono sempre affidate ad un cardinale di santa Chiesa che conserva il nome e le attribuzioni di segretario di Stato.

§. 6. Il cardinale segretario di Stato è l'organo del Sovrano, anche nella emanazione degli atti legislativi.

§. 7. Qualunque affare che abbia o possa avere rapporto con l'estero, abbenchè dipendente da uno dei cinque ministeri, dee trattarsi di concerto con la segreteria di Stato.

Il solo cardinale segretario di Stato corrisponde coi governi o rappresentanti esteri.

§. 8. Appartiene specialmente al cardinale segretario di Stato,

tutto ciò che riguarda i trattati diplomatici

e le convenzioni di qualunque specie, anche di commercio, e la loro esecuzione;

la giusta demarcazione e la tutela dei confini dello Stato;

la protezione dei sudditi pontificii che vanno, o che dimorano all'estero;

il rilascio dei passaporti per l'estero;

l'ammissione degli stranieri a stabilirsi nello Stato e la loro naturalizzazione;

la legalizzazione dei documenti da trasmettersi fuori dello Stato.

§. 9. La riunione dei cinque ministri forma un consiglio chiamato consiglio dei ministri.

I sostituti dei ministeri non intervengono al consiglio neppure in assenza o mancanza del ministro rispettivo.

La presidenza del consiglio è attribuita al cardinale segretario di Stato.

§. 10. Coerentemente alla legge da emanarsi sul governo delle provincie, il cardinale segretario di Stato nella sua qualità di presidente del consiglio dei ministri ha inoltre la ordinaria corrispondenza coi cardinali legati.

CAPITOLO II.

Attribuzioni comuni ai cinque ministri.

I ministri, ciascuno nel loro dipartimento, propongono a Sua Santità le nuove leggi ed i

nuovi regolamenti generali e ne redigono i progetti: propongono inoltre le modificazioni od interpretazioni autentiche delle leggi esistenti.

§. 11. Tali proposte si discutono nel consiglio dei ministri, come al §. 48, all'effetto di rimetterle all'esame del consiglio di Stato.

§. 12. Diramano le leggi e gli ordini sovrani affinchè vengano eseguiti, dando le convenienti istruzioni anche per togliere i dubbi che potessero insorgere sul modo di eseguirli.

§. 13. Dirigono quella parte di amministrazione pubblica che viene loro affidata, col mezzo di rescritti, ordinanze e regolamenti ministeriali, valendosi ancora del potere discrezionario nei casi che dalle leggi o disposizioni sovrane non siano preveduti.

§. 14. Provedono ai bisogni ed all'andamento della stessa amministrazione col mezzo di contratti da conchiudersi e stipularsi nelle forme stabilite per gli atti governativi.

§. 15. Decidono su i ricorsi contro gli atti o deliberazioni delle autorità loro subordinate, riformandole, e quando occorra revocandole intieramente.

§. 16. Sono investiti del potere disciplinare relativamente al proprio dicastero ed a quelli da loro dipendenti: richiamano all'ordine le autorità subalterne e gli impiegati rispettivi che si allontanassero dai doveri inerenti all'officio.

§. 17. Propongono al consiglio dei ministri o direttamente al Sovrano le nomine, le promozioni e le remozioni degli impiegati, secondo le norme che saranno prescritte nel seguente cap. IV.

§. 18. Preparano in ciascun anno e trasmettono nei tempi determinati al ministero delle finanze i conti preventivi e consuntivi della propria amministrazione.

CAPITOLO III.

Attribuzioni speciali.

SEZIONE I.

Ministero dell'interno.

§. 19. Il ministro dell'interno presiede alla interna amministrazione governativa dello Stato: presiede ancora alla amministrazione provinciale e municipale nel modo e nei limiti stabiliti dalle leggi relative.

§. 20. Sono soggetti a questo ministero nei casi e nei modi determinati dalle stesse leggi,

le autorità governative delle provincie;

i consigli provinciali;

le magistrature ed i consigli dei comuni;

la direzione degli archivii e del regime notarile, dei boschi e foreste e della pubblica sa-

nità continentale e marittima, con la norma del §. 7;

i governatori, salvo il disposto nel §. 24 quanto alle funzioni giudiziarie.

§. 21. Dipende dal ministero dell'interno la direzione generale della polizia dello Stato.

§. 22. Sono inoltre nelle attribuzioni di questo ministero,

le norme pel rilascio dei passaporti nell'interno dello Stato e delle carte di sicurezza o di libera circolazione;

le norme per la formazione dei ruoli statistici delle diverse classi degli abitanti;

la superiore disciplina ed amministrazione delle carceri, case di correzione e di condanna e luoghi di pena;

la direzione del giornale officiale e le norme per la censura delle stampe.

SEZIONE II.

Ministero di grazia e giustizia.

§. 23. Il ministro di grazia e giustizia presiede alla amministrazione della giustizia civile e criminale.

§. 24. I tribunali ed i giudici che li compongono, i cancellieri, i procuratori, gli avvocati con le loro camere o consigli di disciplina, gli officiali, impiegati ed inservienti presso i medesimi sono sottoposti a questo ministero.

Dipendono egualmente dallo stesso ministero i governatori in ciò che riguarda l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

§. 25. Le grazie per condonazione, diminuzione o commutazione di pena s'implorano da Sua Santità col mezzo di questo ministero.

§. 26. Le dimande per abilitazioni alla difesa fuori del carcere, e per la estradizione e consegna dei rei appartengono allo stesso ministero; queste ultime, allorchè gli siano rimesse dal cardinale segretario di Stato.

§. 27. Sono finalmente nelle attribuzioni del ministero di grazia e giustizia,

la statistica giudiziaria pei rapporti annuali da presentarsi al Santo Padre, specialmente nella parte criminale;

la raccolta periodica delle leggi ed atti di governo, da pubblicarsi almeno in ciascun trimestre;

la polizia e la disciplina dell'ordine giudiziario.

§. 28. I tribunali e giudici di giurisdizione mista, e di giurisdizione ecclesiastica residenti in Roma e nelle provincie corrispondono col cardinale segretario di Stato.

SEZIONE III.

Ministero delle finanze.

§. 29. È officio del ministro delle finanze l'amministrare le proprietà e le rendite dello Stato.

§. 30. Le fabbriche, le miniere, le cave e tutti i diritti fisçali appartengono a questo ministero.

§. 31. Fanno parte dello stesso ministero le direzioni,

delle proprietà camerali;
delle zecche;
delle dogane, dazi diretti e indiretti;
del debito pubblico;
del registro, bollo, ipoteche;
delle poste;
dei lotti.

§. 32. La presidenza del censo ora affidata ad un cardinale continuerà a dipendere direttamente da Sua Santità per mezzo della segreteria di Stato, fintantochè non sia compiuta e sanzionata la revisione censuaria.

§. 33. Rimane sotto la tutela del ministero delle finanze il pubblico stabilimento del sacro monte di pietà di Roma; ed alla stessa tutela sono sottoposte le altre banche o stabilimenti che riguardino il credito pubblico.

§. 34. Il ministro propone le nuove tariffe daziali, e doganali, fa versare nelle casse pubbliche le rendite dello Stato, dirige il movimento del fondi secondo il bisogno, e regola tutte le operazioni relative al pubblico erario.

§. 35. Riunisce i conti preventivi e consuntivi particolari di ciascun ministero, come gli sono trasmessi dal ministro rispettivo; ed allorchè sieno esaminati dal consiglio dei mi.

nistri, ne forma il preventivo ed il consuntivo generale dello Stato.

§. 36. Mette a disposizione di ciascun ministero i fondi occorrenti a sostenere le spese in conformità dei preventivi approvati.

§. 37. I segretarii e cancellieri della camera apostolica coi loro uffizi ed archivi rimangono addetti al ministero delle finanze: ma sono tenuti a ricevere e stipulare gli atti che riguardano tutti i ministeri.

§. 36. Rimane egualmente addetto al ministero delle finanze il consiglio fiscale per gli affari contenziosi: ma dovrà prestare l'opera sua negli affari di tutti i ministeri, sempre che ne sia richiesto dal ministro rispettivo.

§. 39. La forza doganale rimane pure sotto gli ordini immediati del ministero delle finanze.

SEZIONE IV.

Ministero del commercio, della agricoltura, industria, belle arti e lavori pubblici.

§. 40. Il ministero del commercio, agricoltura, industria, belle arti e lavori pubblici comprende tuttociò che ha riguardo al favore ed incremento del commercio, della industria e della agricoltura, alla conservazione dei monumenti di antichità e belle arti, ed alla esecuzione dei pubblici lavori.

§. 41. Nella parte concernente il commercio, l'agricoltura, l'industria e le belle arti dipendono da questo ministero,

le camere e gli istituti commerciali;

le borse, i sensali, gli agenti di cambio;

la navigazione nell'interno e per l'estero con la norma di cui nel §. 7;

la marina mercantile;

i capitani dei porti;

le dichiarazioni di proprietà industriale o letteraria;

le disposizioni generali sui pesi e misure;

le manifatture;

gli istituti agricoli;

le concessioni delle fiere e mercati;

i nuovi lavori per la calcografia camerale;

gli istituti di belle arti;

la tutela delle antichità e dei pubblici monumenti.

§. 42. nella parte concernente i lavori pubblici sono affidati alla cura del ministero,

i lavori delle strade nazionali;

i lavori idraulici nazionali o provinciali;

i lavori da farsi nelle fabbriche non destinate ad uso degli altri ministeri;

la conservazione, il miglioramento e lo spurgo dei porti;

i ponti e condotti non provinciali nè municipali;

i lavori nel Tevere e nelle sue ripe;

i lavori delle grandi bonificazioni e spe-

cialmente della pontina, previe le intelligenze col ministero delle finanze, attesa la proprietà camerale delle terre che ne fanno parte;

i nuovi edifizi anche per uso degli altri ministeri.

§. 43. Sono addetti a questo ministero il consiglio d'arte ed il corpo degli ingegneri civili: ma prestano la loro opera anche per gli altri ministeri allorchè ne sieno richiesti.

SEZIONE V.

Ministero delle armi.

§. 44. Al ministero delle armi spetta l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione dell'armata pontificia, la custodia e la conservazione dei luoghi che servono alla difesa dello Stato.

§. 45. Dipendono da questo ministero,

tutti i corpi di linea a piedi o a cavallo;

i corpi del genio e della artiglieria;

le fortezze di ogni ordine compresa quella di castel s. Angelo in Roma, ed ogni altra opera di difesa militare sia nell'interno dello Stato sia nelle spiaggie;

l'armeria, gli arsenali, le polveriere, le fabbriche di armi;

le caserme e gli ospedali militari;

la marina militare;

§. 46. Con particolare disposizione sarà provveduto alla dipendenza del corpo dei gendarmi.

CAPITOLO IV.

Consiglio dei ministri.

§. 47. Gli affari più gravi di ciascuno dei cinque ministeri debbono trattarsi e discutersi nel consiglio dei ministri.

§. 48. Sono considerati come affari più gravi, i conflitti di attribuzione fra diversi ministeri;

le determinazioni che stabiliscono una massima governativa;

le nuove leggi, i regolamenti generali, le interpretazioni, o dichiarazioni autentiche delle leggi e regolamenti in vigore;

le misure di polizia concernenti la generale sicurezza dello Stato;

le riforme del compartimento territoriale;

tuttociò che interessa la proprietà, i diritti, il sistema economico dello Stato;

la nomina di taluni fra i principali impiegati o pubblici funzionari;

i reclami delle parti dalle risoluzioni emanate da ciascun ministro;

le giubilazioni per uffizio;

gli affari che il Santo Padre o direttamente o per mezzo del cardinale presidente rimette all'esame del consiglio.

§. 49. I reclami delle parti dalle risoluzioni dei singoli ministri debbono essere diretti al

cardinale segretario di Stato presidente che li propone al consiglio.

§. 50. È in facoltà dei singoli ministri di portare all'esame del consilio anche altri affari del proprio ministero che riconoscano meritevoli di discussione, abbenchè non enumerati nel §. 48.

§. 51. Le nomine alle cariche od officii che si conferiscono da Sua Santità per moto-proprio o per breve si spediscono dal cardinale segretario di Stato.

Le altre nomine dei principali funzionari o impiegati che, a forma del §. 48 debbono proporsi al consiglio, allorchè abbiano ricevuta la sovrana sanzione, si spediscono dal ministro competente: nel biglietto di nomina dovrà indicarsi il giorno della udienza in cui vennero approvate.

§. 52. Le nomine alle altre cariche od impieghi non contemplati nel §. precedente si propongono al Santo Padre e si spediscono dal ministro competente.

Quanto al consiglio di Stato ed alla consulta di finanza, è provveduto alle nomine dalle leggi rispettive.

CAPITOLO V.

Adunanze e deliberazioni del consiglio.

§. 53. Le adunanze del consiglio, quando non abbia l'onore di essere convocato da Sua

Santità, si tengono innanzi al cardinale segretario di Stato presidente.

In assenza del cardinale l'adunanza è preseduta dal ministro che sia personalmente costituito in maggiore dignità: non essendovi dignità maggiore, si osserva l'ordine dei ministeri come è fissato nel §. 1.

§. 54. Alle adunanze del consiglio possono intervenire anche i ministri di Stato se vi siano chiamati dal cardinale presidente.

§. 55. Il consiglio si raduna ordinariamente una volta per settimana: si raduna straordinariamente ogni volta che piaccia al Santo Padre o al cardinale presidente di convocarlo.

§. 56. Il presidente dirige la discussione degli affari: dopo i rapporti dei ministri stabilisce le questioni che debbono essere risolute.

§. 57. Il consiglio delibera a maggioranza di voti: nel caso di parità la deliberazione è conforme al voto del cardinale presidente.

§. 58. Gli atti del consiglio sono notati in un protocollo che si ritiene da un soggetto scelto dallo stesso cardinale presidente.

§. 59. Le deliberazioni del consiglio non hanno effetto sinchè non sieno sanzionate da Sua Santità.

§. 60. Per ottenere la sanzione, il ministro competente fa rapporto a Sua Santità dell'affare discusso in consiglio, presentandole un estratto della deliberazione motivata, e quello pure degli opinamenti del consiglio di Stato o della con-

sulta di finanze, se l'uno o l'altro corpo ne siano stati richiesti.

§. 61. Il ministro che ottenne la sanzione sovrana ne riferisce il tenore al consiglio nella prossima adunanza: il presidente lo fa notare nel protocollo.

§. 62. Gli affari decisi con la sanzione sovrana non potranno in verun caso e per qualunque motivo riproporsi in consiglio, a meno che il Santo Padre non ne conceda il permesso con suo speciale rescritto diretto al cardinale presidente.

CAPITOLO VI.

Disposizioni generali.

§. 63. I ministri sono nominati e revocabili per libera volontà del Santo Padre per mezzo del cardinale segretario di Stato presidente del consiglio.

§. 64. Prima di assumere le sue funzioni ogni ministro presta il giuramento nelle mani del cardinale segretario di Stato presidente del consiglio, secondo la formola approvata da Sua Santità.

§. 65. Il soggetto destinato a ritenere il protocollo del consiglio, come al §. 58, presta anche esso nelle mani del cardinale presidente il giuramento di osservare il segreto.

§. 66. Il consiglio dei ministri ha il diritto di sorveglianza relativamente a tutti i ministeri.

§. 67. Ogni ministro propone al consiglio per l'approvazione un regolamento interno del proprio ministero.

§. 68. Nel principio di ciascun anno i ministri presentano a Sua Santità un rapporto sull'andamento del ministero rispettivo, avuto riguardo alla natura degli affari trattati e definiti nell'anno decorso.

Dato in Roma dalla segreteria di Stato li 10 settembre 1850.

G. Card. Antonelli

(N.° 10.) *Circolare del ministero delle armi N. $\frac{12753}{3456}$ sulla somministrazione de' mezzi di trasporto per gl'individui malati di truppa marciante, e isolati.*

11. settembre 1850.

L'abuso oramai strabocchevole, che tutto giorno si verifica a danno del pubblico erario sulle somministrazioni de' trasporti agl'individui di truppa isolati, in marcia, ed al seguito dei corpi, compagnie, o distaccamenti mar-

cianti ha richiamato l'attenzione del ministero delle armi, e volendosene onninamente eliminare la continuazione, il sottoscritto pro-ministro ha disposto le seguenti norme, da doversi osservare da tutti indistintamente, sotto la più stretta responsabilità delle intendenze divisionarie, loro rappresentanti nelle piazze e delli comandanti i corpi, non esclusa l'arma politica.

1. D'ora in poi resta vietato ai comandanti de' corpi di porre in marcia individui che non siano in perfetta sanità, e capaci di camminare a piedi se è di fanteria, ed a cavallo se è di cavalleria, salvo il caso previsto dal seguente articolo 4.°

2. A riserva dei soli individui di truppa malati, i quali devono trasferirsi all'ospedale, a niun altro individuo compete mezzo di trasporto a carico del governo.

3. L'individuo, il quale staccando isolatamente la marcia in perfetto stato di salute, si rendesse impotente lungo lo stradale di continuarla a piedi, e quando non siavi ospedale sul luogo avrà allora diritto al mezzo di trasporto da somministrarglisi dalle comuni a carico del governo, ma però per essere condotto all'ospedale più prossimo a cura dei comandanti locali, dietro certificato fisico, ed annotazioni, tanto sul relativo coppone d'invito, quanto sul foglio di via.

4. Nei soli casi di urgenza e quando la protrazione delle partenza di uno, o più individui isolati portasse grave pregiudizio al servizio, l'uomo, o uomini che dovranno staccare la marcia, benchè impossibilitati d'intraprenderla a piedi, avranno un sussidio a carico del governo, proporzionato alla lunghezza del viaggio per esser provveduti del mezzo di trasporto.

Il sussidio sarà non minore di paoli cinque, e non maggiore di scudi otto, che verrà pagato dalle amministrazioni de' corpi, e richiamato in rassegna sotto il titolo relativo; sempre però dietro preventiva autorizzazione delle intendenze divisionarie, o loro rappresentanti, stando a cura dei funzionarii stessi di far cercare il mezzo di trasporto in discorso, e fissarne essi stessi il prezzo nei limiti anzidetti, senza chiederlo alla comune, quando peraltro, e ben inteso, che il prezzo fissato dal regolamento governativo del 1845 in favore delle magistrature fosse di maggiore aggravio al governo anzi che nò; e per quello che riguarda infine le titolari residenze dei tre funzionarii divisionarii li mezzi di trasporto saran sempre procurati e stabiliti a cura diretta delle intendenze locali.

5. Li mezzi di trasporto, o li compensi, dei quali si parla dovranno esser richiesti sempre sulli certificati di comprovate fisiche imperfezioni e previa annotazione sui rispettivi fogli di via.

All'appoggio di questa spesa dovrà portarsi il foglio originale di autorizzazione, il certificato fisico, il contratto e la ricevuta della parte percipiente.

La disposizione contenuta in questo articolo non è applicabile per i trasferimenti, o per servigi interni, o da una brigata all'altra, pei quali non s'intende accordare trasporti, o compensi di sorta a carico dell'erario.

Il ministero non riconosce mezzi di trasporto per gli ufficiali, e loro famiglie; e così anche per le famiglie dei sott'ufficiali, e truppa.

6. Le somministrazioni di vetture, carri ecc. eccedenti al numero della forza marciante in corpo, in compagnie, o in distaccamenti rimangano a carico esclusivo di chi ne rilascia la invitazione e che ne ha data l'autorizzazione, restando solo a spese dell'erario la competenza prescritta dalla tariffa lett. I. annessa al regolamento del 20 aprile 1845.

7. Le comuni alla fine di ogni trimestre si rivolgeranno col mezzo delle intendenze divisionarie alle amministrazioni de' corpi, a cui appartengono gl'individui che avranno fruito del mezzo di trasporto, per essere dalle medesime rimborsate a termini di legge, dietro la esibita delle regolari contabilità, e dopo che queste saranno state riconosciute, e liquidate dalle amministrazioni stesse. Le suddette amministrazioni verificate che l'avranno, e cari-

cate le partite di addebito a chi ne abbia abusato, richiameranno quindi nella rispettiva rassegna la sola spesa liquida di diritto con le giustificazioni in appoggio, e fogli d'invito originali, prevenendosi che non saranno ammessi documenti, certificati e copponi viziati, e che non portano tutto scritto il numero delle teste della forza, e dei cavalli somministrati al seguito della truppa marciante.

Il sottoscritto pro-ministro delle armi confidando nello zelo, ed impegno di v. s. illma in tutto ciò che riguarda il miglior interesse del governo, pone fiducia che ella vorrà coöperare all'esatta osservanza delle premesse disposizioni, nel mentre che approfitta della opportunità per confermarsi ec.

Il pro-ministro delle armi
B. Kalbermatten

(N.° 41.) *Disposizione del ministero delle finanze per lo stralcio dell' attività a tutto giugno 1849.*

10 settembre 1850.

La imponente quantità di debitori che trovansi esistere nella pubblica amministrazione, e lo stato di abbandono in cui giacciono le risultanze attive di taluni degli esercizj decorsi, non possono non richiamare l'attenzione del ministro delle finanze sotto due importanti rapporti: l'uno per ricuperare all'erario qualunque sostanza che gli appartiene, l'altro per decoro dei pubblici uffícj amministrativi, a carico de' quali, tanto più fortemente peserebbe il difetto, quanto più si dilazionasse uno stralcio generale delle risultanze suddette.

Tra le cause che hanno influito ad accumulare tanto arretrato, non vi hanno d'ultimo posto le diverse separazioni di esercizj, che in più incontri sono state adottate, le quali hanno prodotto l'inconveniente che, limitando il pensiero all'andamento delle nuove gestioni, poco o nulla si curarono i residui delle gestioni arretrate.

La prima separazione incominciò nell'anno 1820, e fu dichiarato arretrato tutto ciò che era anteriore al 30 Giugno di quell'anno. Per alcuni anni soltanto fu dato conto di ciò che avveniva relativamente agli arretrati, co-

bilanci generali, sotto la indicazione di *sezione arretrati.*

Nell' anno 1834 fu ordinata la separazione degli esercizj decorsi a tutto il 1833 da quelli posteriori, e fu nominata una commissione che s'incaricasse dello stralcio delle rimanenze attive e passive a tutto il detto anno. I residui delle risultanze però a tutto giugno 1820 non furono punto trattati dalla commissione, e conseguentemente restarono preteriti. Per l'anno 1834 fu, secondo le nuove prescrizioni, reso conto isolatamente colla esibizione del bilancio generale, ed i reliquati di quell'anno sono rimasti sempre isolati dagli anteriori e dai posteriori.

Dal 1835 furono introdotte altre norme nella pubblica amministrazione, ma in fatto mancò da quell' anno in appresso a tutto il 1844 la esibizione dei bilanci annuali, fino al punto che, decorsi dieci anni in questo difettoso sistema, fu preso il partito unico dopo cessato quello stato di cose, di formare un solo bilancio che tutti e dieci gli esercizj comprendesse. Il bilancio fu esibito ed i residui in quello esposti rimangono distinti dagli altri, ma senza che a questi egualmente siasi dato alcun movimento.

In prosecuzione del decennio trascorsero tre altri anni 1845, 1846 e 1847, ed intanto all' amministrazione pubblica si diè quella nuova forma che ebbe principio col primo genna-

jo 1848, e di questi tre anni tutte le amministrazioni dello Stato, in mezzo alle alterazioni ed ai trambusti, non resero i loro conti, e da questi pure è immancabile la emergenza di altre partite da ricuperarsi.

In fine furono istituiti col 1 gennajo 1848 i nuovi ministeri e le direzioni sotto le forme prescritte dalle leggi di quel tempo. Soffrirono tutti nel primo anno e mezzo di loro vita, tale e tanto scompiglio per le sempre crescenti calamità dei tempi, che presentano materie così involute da doversi dispungere, onde ricavarne i risultati e conoscere le sostanze ricuperabili, che superano l' immaginazione; ma opportuna sorse la notificazione del 13 agosto 1849 che fissa al 30 giugno di detto anno l'epoca della chiusura dei conti tutti riguardanti le passate gestioni, come quell' epoca che segna la cessazione del disordine, ed a quest'epoca devono condursi, fermarsi e definitivamente stralciarsi tutti gl'interessi dello Stato, e per conseguenza, come la memorata legge chiama a liquidazione tutti i creditori, indispensabile addiviene che siano liquidati i debitori tutti.

Considerando dopo tutto ciò che spetta alla parte contabile il pareggiare le scritture ed esibire i bilanci delle rispettive amministrazioni per quanti ne sono ancora in ritardo, e quindi il dimostrare lo sviluppo delle partite complessive di debitori esposte nei bi-

lanci portandole allo stato attuale, coll' aver ragione dei pagamenti eseguiti dai debitori dopo l' epoca che segna la chiusura dei bilanci stessi fino al presente, presentandoli per tal modo liquidi dal lato contabile, perchè si possa su i medesimi agire francamente cogli atti necessarj tendenti allo stralcio ed alla realizzazione; considerato inoltre che la computisteria generale del ministero delle finanze possiede gli elementi, sia per estrarre le cifre individuali dei debitori esistenti, sia per desumere i versamenti eseguiti posteriormente dai debitori stessi; e considerato in fine che molte regolarizzazioni unicamente dipendono dalla computisteria suddetta, e riportata l'approvazione della Santità di Nostro Signore si prescrive quanto siegue:

Art. 1. Nella computisteria generale del ministero è stabilita una commissione contabile, nella quale hanno luogo tutti i capi-contabili delle varie direzioni del ministero delle finanze che hanno residui attivi a liquidare e ricuperare, allo scopo di liquidare tutti i crediti dell' erario derivanti dalle diverse epoche di sopra demarcate fino al 30 giugno 1849.

Art. 2. La commissione istituita con precedente nostro ordine del 18 giugno 1850 per l'esame dei bilanci esibiti dai varii appaltatori dipendenti dalla direzione delle dogane e dazj di consumo, riguardando una parte dei debitori a tutta l' epoca indicata, senza alterar-

ne nè la forma nè i metodi, è riunita a questa commissione in cui si concentra la generalità dell'incumbenza.

Art. 3. Per tutte le partite che fossero ora trattate da altri ministeri, si prenderanno le opportune intelligenze, nella certezza che della presente disposizione se ne riconosca da ognuno la utilità, e perciò si associeranno al medesimo scopo.

Art. 4. La commissione stabilirà primieramente che sieno compilate le note di debitori per ciascuna amministrazione sulli risultamenti complessivi dimostrati nei vari bilanci esibiti.

Art. 5. Per gli anni posteriori pei quali non esistono bilanci, nè generali nè relativi alle rimanenze, sarà premessa la verificazione delle partite di cassa coi conti della computisteria generale, acciò la parte di fatto sia scevra da ogni difetto.

Art. 6. Quindi la computisteria prescriverà di assicurarsi di tutti i versamenti suddetti mediante i riparti dei conti di cassa per brevità dell'operazione, determinando il modo che il lavoro delle casse abbracci la generalità del movimento, tanto per la sicurezza dell'assunto attuale, quanto perchè questo lavoro elementare possa servire di base a qualunque altra operazione.

Art. 7. Avrà cura che i lavori intorno alle casse si chiudano ai diversi periodi de-

marcati nel proemio del presente ordine, perchè si trovino in accordo con tutte le altre operazioni di contabilità riferibili alle stesse epoche.

Art. 8. La commissione si riunirà ogni quindici giorni avanti il capo-contabile del ministero, e straordinariamente quando il bisogno lo esiga. Avrà un segretario incaricato del processo verbale di ogni riunione, e delle ispezioni necessarie nei diversi ufficj per insinuare l'uniformità dei metodi.

Art. 9. Ciascun capo-contabile riferirà nelle riunioni l'avanzamento del lavoro e quanto gli sarà emerso, come pure qualunque difficoltà gli si presentasse domandandone la soluzione. Dei verbali ne sarà trasmessa una copia al ministro, il quale la ritornerà approvata, o colle sue osservazioni.

Art. 10. A misura che la commissione avrà liquidato le partite ne formerà le note. Le partite liquidate dal lato contabile saranno riportate in note separate, e secondo le notizie di ufficio si divideranno in partite

(*a* da compensarsi con partite di credito
(*b* da attivarne contestazione
(*c* da risolversi in spesa
(*d* di facile realizzazione
(*e* di dubbia realizzazione
(*f* di difficile realizzazione.

Art. 11. Per le partite da compensarsi e da risolversi in spesa, la commissione ne avan-

zerà distinti rapporti al ministro, il quale, dato luogo a quanto si prescrive coi regolamenti in vigore, emetterà le autorizzazioni.

Art. 12. Per evitare qualunque ulteriore ritardo relativamente alle partite delle altre quattro specie, di mano in mano che la commissione conoscerà l'esistenza di un credito e la rimanenza, la notificherà al debitore respettivo per provocare l'approvazione o l'eccezione. Nel primo caso passerà la partita in scossa e nel secondo o rettificherà il conto, o lo passerà al contenzioso.

Art. 13. Ciascun officio agirà per tutte le materie che risguardano le proprie attribuzioni, sempre come parte di quell'insieme formato dalla commissione. È affidato allo zelo, ed all'impegno di ciascun direttore di far agire sotto la di lui dipendenza il rispettivo ufficio in questa interessante operazione.

Art. 14. La commissione eserciterà il contenzioso mediante uno dei sostituti commissarii.

Art. 15. Il conto del prodotto e dell'inerenti spese di questo ramo di amministrazione così costituito, si terrà separato e formerà un *conto a parte* nella depositeria generale, da passarsi in conto corrente nel modo e tempo da destinarsi.

Dalla residenza del ministero delle finanze questo dì 18 settembre 1850.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

(N.° 42.) Circolare *del ministero delle Armi num.* 10605 *sulla conservazione e manutenzione degli edifici militari.*

23 settembre 1850.

Ad evitare i continui danni, che accadono negli stabilimenti militari per incuria e dolo de' soldati, per poca sorveglianza ai medesimi, e per le variazioni, che i capi dei corpi arbitrariamente si permettono farvi eseguire, permutando cioè gli ambienti da un uso all' altro, oltre alla moltitudine d' infissi e mobili che vanno smarriti, e tutto ciò a grave pregiudizio dell' erario governativo, e talvolta eziandio con danno dei fabbricati, il ministero delle armi stima opportuno di prescrivere quanto segue.

Sarà cura del comando del corpo del genio ordinare a tutti gli ufficiali direttori e sotto direttori da esso dipendenti, che senza frapporre dilazione alcuna, ciascuno nel rispettivo circondario dia la regolare consegna ai varj corpi di tutti gli stabilimenti militari compresi nel circondario stesso, ed occupati attualmente dalle truppe pontificie sulle norme delle module, che dal ministero delle armi verranno stabilite. Gli intendenti delle divisioni militari o loro rappresentanti dovranno intervenire a quest' atto, che verrà redatto in quadruplice copia, la prima delle quali sarà

rilasciata alla parte ricevente, la seconda sarà ritenuta dal funzionario come parte consegnante, la terza alla direzione del genio, e la quarta verrà rimessa dall'intendenza stessa al ministero delle armi.

L'ajutante porta-bandiera incaricato del casermaggio, ed ove questi non si trovi, un ajutante di battaglione che ne farà le veci e finalmente a difetto di quest'ultimo, un sergente maggiore delle compagnie ivi accasermate, sarà incaricato d'invigilare giornalmente, e colla maggiore diligenza, tutti gli ambienti delle caserme, prendendo esatta nota di tutti i danni, che vi accadessero, distinguendo le degradazioni causate dalle intemperie, o da consumo naturale, le quali sono da porsi a carico del governo, da quelle che provenienti da incuria de'soldati s'imputeranno a carico delle rispettive compagnie, salvo a queste la rivalsa su di chi di diritto. Tale distinta dovrà essere vidimata, previa esatta verifica, dall' intendente divisionario, o suo rappresentante, non che dall' ufficiale del genio nelle piazze ove questi esista, e quindi sarà rimessa alla rispettiva direzione del genio per le successive operazioni, a norma delle vigenti disposizioni.

Ciascun comando di corpo nel firmare la consegna o riconsegna de' locali deve assumere la responsabilità di ciò che riceve: e quin-

di nel renderne la riconsegna (a causa di trasferimento, o movimento di truppa) ad altro comandante, dovrà rispondere di tutte le mancanze che si rinvenissero, a confronto della consegna ricevuta. A tale riconsegna che sarà effettuata da un ufficiale del corpo in presenza dell'ufficiale del genio, ove esista, dovrà sempre intervenirvi un delegato della intendenza. Nè valga al corpo consegnante onde esimersi dalla responsabilità della riconsegna la scusa del movimento istantaneo dalla piazza ove risiede, mentre in questo caso lascerà addietro un ufficiale, o in difetto di questi un sotto ufficiale incaricato di tale operazione. Eseguita la riconsegna al nuovo corpo che giunge, ne verrà parimenti dall'intendenza della divisione rimesso un esemplare al ministero delle armi per conoscere le variazioni accadute.

Che se poi lo stabilimento militare non venisse istantaneamente occupato da altro corpo di truppe, la riconsegna, nei modi di sopra accennati, verrà data al comandante o ajutante di piazza, ed, in loro mancanza, a chi ne disimpegna le funzioni.

A rimuovere finalmente ogni dubbio per parte dei corpi, si prescrive ai medesimi di ricevere in consegna i locali in quello stato, in cui li troveranno, abbenchè questo non fosse il più perfetto, giacchè ne saranno spe-

cificate le degradazioni nello stato stesso di consegna.

Il pro-ministro delle armi
B. de Kalbermatten.

(N. 43.) *Norme per l'ammissione dei giovani alle scuole pontificie dell' accademia romana di s. Luca.*

30 settembre 1850.

MINISTERO DEL COMMERCIO, BELLE ARTI, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA.

NOTIFICAZIONE

Volendosi in quest'anno riprendere il sospeso insegnamento delle belle arti nella insigne e pontificia accademia di s. Luca, chiunque volesse profittarne dovrà adempiere quanto viene ordinato nelle seguenti disposizioni.

1. I giovani d'ogni nazione, che intendono essere ammessi ad apprendere le belle arti nelle scuole pontificie dell' accademia romana di s. Luca, dovranno presentare non più tardi dei 20 di ottobre la loro istanza al mini-

stero del commercio , belle arti ec., munita dei certificati di buona condotta religiosa e politica, indicando inoltre nella medesima non solo la loro età, patria e parrocchia, ma anche la strada dov' è in Roma il loro domicilio, e il numero civico di esso.

2. Sono compresi in questa disposizione anche quelli che precedentemente avessero già frequentate le scuole come studenti, o che volessero presentarsi al solito concorso per l'ammissione alla scuola del nudo.

3. Si avverte che rimane ferma la legge, che niuno possa essere ammesso a veruna scuola se non ha compiuto i tredici anni.

4. Ne' giorni 5 e 6 del prossimo novembre tutt'i giovani, che come sopra avranno fatta l' istanza, si presenteranno alla residenze delle scuole accademiche a ripetta alle ore 6 e mezza pomeridiane, dove dal sig. cav. presidente dell'accademia sarà loro partecipata la determinazione del ministero.

5. I giovani, che il ministero avrà dichiarati ammissibili alle scuole, dovranno nelle dette sere sottoporsi al solito esame così di ben leggere e scrivere, come di ben sapere i primi elementi di aritmetica, e di geometria. Gl'ignari saranno esclusi.

Le scuole accademiche si riapriranno in quest'anno il giorno 7 di novembre con quelle norme d' interna polizia, che il ministero

renderà pubbliche in esse scuole con sua particolare notificazione.

Roma dal ministero del commercio ec. li 30 settembre 1850.

Il ministro
C. Jacobini

(N.° 44.) Bruciamento *de' boni ritirati in seguito dell' acquisto di* 5426 *certificati di credito come al regolamento* 23 *agosto* 1850.

1. ottobre 1850.

COMMISSIONE SPECIALE PER L'AMMORTIZZAZIONE DELLA CARTA MONETA

NOTIFICAZIONE

Chiamata la commissione dall' art. VII. del proprio regolamento in data 23 passato agosto a far palese al pubblico l' ammontare della carta moneta incassata per vendita de' certificati, annunzia che nelle quattro settimane scorse a tutto sabato 28 spirato settembre si è da sua eccellenza il signor pro-ministro delle finanze depositata a disposizione della commissione nel s. monte di pietà la somma di scudi *quattrocento sessantunmila duecento die-*

ci col mezzo di quattro fedi di deposito dei giorni 7, 14, 21, 28, detto settembre. Quale complessiva somma si è trovata coincidere colle bollette originalmente pervenute in mani della commissione; e queste bollette esattamente corrispondenti ai certificati rilasciati in numero di *cinquemila quattrocento ventisei.*

Annunzia altresì giusta l'obbligo che le ne corre a forma del citato articolo che l'ammontare della carta moneta depositata fu verificato e contato col mezzo dei suoi membri assistiti dal benevolo concorso di distinti personaggi fra gli acquirenti della nuova rendita, e che quindi chiusa e suggellata in altrettanti pacchi fu tolta dal corso.

E finalmente a compimento del suo dovere annunzia che ne seguirà il bruciamento nel palazzo Borromeo, locale cortesemente esibito da sua eccellenza il sig. ministro del commercio, presente la commissione stessa alla pubblica vista e colle cautele legali proprie dell'atto, nel giorno di lunedì sette corrente alle dieci antimeridiane.

Roma il 1. ottobre 1850.

Pietro card. Marini
Spinello Antinori uditore della s. r.
Domenico principe Orsini
Vincenzo baron Grazioli
Giovanni cavalier Graziosi
Pietro cav. Righetti
Filippo avv. Massani

Membri della Commissione presenti in Roma

(N.° 45.) *Ordine del ministero delle armi col quale per volere di Sua Santità si stabilisce in ciascun battaglione un cappellano militare.*

4. ottobre 1850.

Si porta alla conoscenza dell'armata che per sovrana disposizione della Santità di Nostro Signore sarà assegnato ad ogni battaglione dell'armata un cappellano col rango di capitano, ma però col soldo che viene ad essi fissato dalle nuove tariffe secondo il piano organico del giugno 1850 (1).

Il pro-ministro
Kalbermatten

---

* (N. 46.) *In Ascoli anche quest' anno avrà luogo la solita fiera di assegna sotto l' osservanza delle leggi e discipline doganali in vigore. La medesima principierà il giorno 6. novembre e terminerà li 25 dello stesso mese* (notificazione del ministero delle finanze 5. ottobre 1850.)

(1) Vedi precedente vol. pag. 353.

(N. 47.) *Avviso della direzione generale delle dogane sulla partenza dei vapori sul tevere da ripetta a ponte felice, e viceversa.*

7. OTTOBRE 1850.

Con avviso a stampa del 14 agosto decorso fu prevenuto il pubblico essersi riattivato nel tronco superiore del tevere il servizio dei vapori pel trasporto delle merci e passeggieri, e che in pendenza dei lavori i quali si stavano operando sul letto del fiume per ispingere le gite fino al Pontefelice, queste si limitavano nel momento agli scali di Montorso, e Torrita.

Permettendo ora quei lavori di compiere il corso, si deduce a notizia che fino a nuove disposizioni rimane stabilito quanto appresso.

1. Le partenze dei Vapori dal porto di Ripetta in Roma per Ponte Felice sono fissate nei giorni di *Lunedì*, e *Giovedì* a levata di sole, facendo fermata al tramonto nello scalo della Rosa, per giungere al Ponte nella mattina del giorno successivo.

2. Le partenze dal Ponte Felice per Roma sono stabilite nei giorni di *mercoledì*, *e sabato*, pure a levata di sole per giungere in Roma nel giorno stesso della partenza.

Per le fermate intermedie tanto in rimonta quanto in discesa negli scali di Fiano, Montorso e Torrita, Ponzano e la Rosa, non che

per la tariffa delle tasse di trasporto, e per tutt'altro relativo, rimane fermo il disposto col suddetto avviso 14 agosto decorso.

Dalla direzione generale delle Dogane li 7 ottobre 1850.

Il sostituto facente funzioni
di direttore generale
STANISLAO STERBINI

---

* (N. 48.) LA FIERA *che si celebrava a Collevecchio (delegazione di Rieti) nel lunedí e martedì dopo la terza domenica di ottobre, seguirà nei giorni 24. e 25. Agosto nel luogo detto la Madonna del Piano, e se taluno di questi giorni fosse festivo sarà trasferita ad altro giorno feriale.* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 8 ottobre 1850)

---

* (N. 49.) LA FIERA *che si celebrava in Montefortino (delegazione di Velletri il 1. Settembre avrà luogo nei giorni 21. e 22. luglio, o in altro giorno feriale se taluno di questi fosse festivo.* (Notificazione del ministero del commercio ec. 8 ottobre 1850)

(N. 50.) *Regolamento del ministero delle finanze per la franchigia postale.*

10. ottobre 1850.

La franchigia postale è stata sempre un oggetto di grave interesse pel governo, sia per raggiungere esattamente lo scopo della concessione, sia perchè questa si contenga ne' limiti assegnati, e come non dia luogo ad abusi, così lasci libero il corso al servizio pubblico. A quest'effetto vennero in varj tempi emanate delle disposizioni, e specialmente coll'editto dei 14 febbrajo 1817 dell'eminentissimo Pacca, e con la notificazione dei 10 giugno 1826 dell'eminentissimo Galeffi, ambedue camerlenghi di S. C. in quei tempi.

Le variazioni avvenute posteriormente all'epoca degli ordinamenti suddetti, ed i lumi somministrati dalla esperienza, hanno indotto la necessità di meglio sistemare quest'importante ramo delle poste con un nuovo, e più opportuno regolamento, al che invitava pure il moto-proprio della sa: me: di Gregorio XVI. in da-

ta dei 4 novembre 1840, ed è perciò che inteso il consiglio de' ministri e riportata l'approvazione della Santità di Nostro Signore, si stabilisce, ed ordina quanto appresso.

Franchigia che cosa sia.

Art. 1. Per franchigia s'intende l'esenzione dal pagamento della tassa postale per le corrispondenze epistolari, che o per distinzione o per affari d'officio si accorda a delle dignità, autorità, congregazioni, corporazioni religiose di stretta mendicità, ministeri, ed a persone come all'elenco respettivo.

Diverse sorti di franchigia.

Art. 2. La franchigia è di due sorte « illimitata e limitata.

I. La franchigia illimitata consiste nell'esenzione dal pagamento delle tasse postali per le persone, alle quali sono le corrispondenze dirette con la suddivisione di questa esenzione.

In franchigia illimitata per le corrispondenze dello Stato e dell'estero.

In franchigia illimitata per le corrispondenze del solo Stato.

II. La franchigia limitata concerne l'esenzione dal pagamento

delle tasse postali per le corrispondenze epistolari del solo Stato fra persona e persona godente franchigia, dovendo avere le corrispondenze sulla soprascritta il *bollo d'officio del mittente e la qualifica della persona destinataria*.

Obbligo di valersi del mezzo postale anche per le corrispondenze d'officio

Art. 3. Niuna persona di qualunque siasi dignità, grado, e preminenza potrà infrangere sotto qualunque siasi ragione o pretesto il diritto privativo di porto che ha il governo anche per le lettere, pei pieghi, e per le stampe d'officio, con eseguirne la spedizione in verun altro modo fuori del mezzo postale.

Persona da incaricarsi responsabile della chiusura ed apertura del carteggio, e della custodia del sigillo e bollo d'officio

Art. 4. Chiunque gode franchigia tanto illimitata che limitata dovrà ritenere un impiegato o una persona di sua fiducia, cui sia esclusivamente da ogni altro e *responsabilmente* affidato l'incarico della chiusura, ed apertura delle lettere, e de' pieghi e pacchi, qualora non si eseguisse ciò direttamente dagli stessi mittenti, o destinatarj; siccome pure quest'impiegato o questa persona dovrà avere il *responsabile* incarico della custodia del sigillo e bollo

d' officio, onde impedire che in queste corrispondenze godenti franchigia ve ne siano introdotte delle altre in contrabbando.

Trasmissione da farsi alla direzione generale delle poste dell' impronta de' sigilli, o bolli d'officio

Art. 5. I sigilli o bolli de' quali avranno ad essere munite le corrispondenze d' officio, dovranno rendersi cogniti alla direzione generale delle poste dalle parti corrispondenti nel termine di un mese dalla data del presente regolamento, e ciò mediante l'invio a detta direzione dell' impronta relativa, non escluso chiunque si ritrovasse di avergliene di già fatto l' invio in altra circostanza, giacchè in tale caso questa seconda esibita servirà di conferma della prima.

Autorizzazione agli impiegati di far aprire le corrispondenze in loro presenza in caso di sospetto di frode

Art. 6. In caso di sospetto di frode per le corrispondenze godenti franchigia, tanto in arrivo, che in partenza, gli officj postali sono autorizzati, come lo sono anche attualmente, di fare aprire le corrispondenze in loro presenza, purchè non si trattasse di dignità o autorità, cui si dovesse usare il riguardo di racarle da chi di competenza degl' impiegati di posta la corrispondenza sospet-

ta, perchè la stessa dignità, o autorità possa fare le indagini opportune a discarico dell'Officio.

Multa in caso di contrabbando

Art. 7. La deferenza che il Governo usa a chi accorda la franchigia per le corrispondenze postali, esige la più riconoscente premura per parte di chi la gode contro ogni qualunque siasi abuso di questa stessa deferenza a danno del governo. L'esenzione del pagamento di tali corrispondenze, non esimendole in verun modo dalle competenti comminatorie in caso di contrabbando, ne risulta, che, salva sempre la debita fiducia verso le rispettabili persone alle quali è la franchigia concessa, per qualunque invenzione potesse aver luogo in seguito delle indagini prescritte di sopra, e di altre che fossero per essere eseguite; verrà assoggettata l'autorità come garante di chiunque avesse potuto commetter la frode, alla corrispondente multa che viene stabilita in ragione di bajocchi venti per ogni lettera semplice, e così in proporzione di bajocchi 80 per ogni 4 lettere, ossia per un' oncia di peso, da di-

vidersi per sei decimi in favore dell'inventore o degl'inventori, e per quattro decimi in beneficio dell'erario, salvo il regresso contro chi di ragione.

Tassa da apporsi al di dietro alle corrispondenze godenti franchigia dagli officj mittenti, e registro da ritenersi dagli officj destinatarj per li conti relativi.

Art. 8. Ad eccezione delle corrispondenze dirette a Sua Santità, tutte le altre corrispondenze godenti franchigia illimitata e limitata, dovranno proseguire ad esser munite di tassa nella parte posteriore dagli officj mittenti, e gli officj e destinatarj dovranno ritenere un apposito registro, in cui in ogni ordinario noteranno l'importo delle lettere e pieghi levati franchi da ciascuna persona, officio o corporazione.

Abbono ai destinatarj delle corrispondenze per tasse male apposte.

Art. 9. Se accadesse che qualcuno ricevesse con tassa qualche lettera, o piego d' officio, dovrà farne apertura alla presenza del direttore di posta, che, assicurato dell'esposto, ne accorderà il detasso.

Trasmissione mensile di una copia dei conti suddetti alla direzione generale delle poste.

Art. 10. Ogni officio dovrà alla fine di ciascun mese formare un estratto del suddetto registro e spedirlo alla direzione generale delle poste.

Obbligo degli officj postali d'insinuare quanto possa influire a tutela e vantaggio dell'erario sull'articolo della franchigia.

Art. 11. Ogni officio postale dovrà aggiornare la direzione generale, e questa il ministero delle finanze di qualunque benchè minimo inconveniente potesse essere accaduto per adottare i provvedimenti necessarj a tutela e vantaggio dell'erario per questo privilegio. Nel caso che si venisse a conoscere che qualche impiegato avesse trascurato questo dovere, sarà punito severamente, come al contrario sarà rimunerato con premio chiunque sarà per fare delle avvertenze che fossero per produrre de' felici successi.

Stampe comprese nelle prescrizioni sulle corrispondenze.

Art. 12. Quel che si è detto per le corrispondenze, si deve estendere ancora ai pacchi di stampe.

Discipline da osservarsi dall'officio mittente per la spedizione delle corrispondenze e stampe godenti franchigia, e conseguentemente dall'officio destinatario.

Art. 13. L'officio di posta mittente dovrà spedire a quello destinatario le corrispondenze e stampe godenti franchigia in due pacchi separati, con sopra ad ognuno un'analoga etichetta denotante l'ammontare respettivo. Queste due partite non dovranno essere addebitate dall'officio mittente a quello destinatario, ma semplicemente segnate, come per annotazione, in

lettera d'avviso. L'officio destinatario dovrà verificare simili spedizioni, e darne riscontro in regola a quello mittente nelle lettere d'avviso di risposta, senza confondere egualmente in detta lettera di avviso l'importo delle corrispondenze con quello delle stampe, ed enunciando per conseguenza l'uno separato dall'altro.

Responsabilità degl'impiegati postali per l'esatta applicazione della tassa al di dietro delle corrispondenze e stampe godenti franchigia.

Art. 14. Nel deciso volere di questo ministero di regolarizzare sotto tutti i rapporti un tanto interessante ramo di amministrazione postale, è facile il comprendere la premura che esso pone nel retto andamento, e perciò esige che si usi ogni diligenza nell'esatta applicazione delle tasse al di dietro delle corrispondenze e stampe godenti franchigia per parte degli officj mittenti, e nel rincontro di queste tasse dal lato degli officj destinatarj, con emendazione in caso di equivoci, onde costituirsene il vero importo da servire di base per le determinazioni da prendersi in ogni circostanza.

Di tale esattezza se ne chiamano responsabili non solo tutti gl'impiegati, ma benanche i di-

rettori degli officj in seguito della più stretta sorveglianza che loro si prescrive.

E siccome in caso diverso ogni trascuraggine pregiudicherebbe lo scopo che il governo si propone, così si avverte, che chiunque la commettesse, sia nell'esecuzione, sia nell'ispezione, subirà le proporzionate punizioni.

Registro da ritenersi dalla direzione delle poste in Roma in analogia di quello prescritto agli officj delle provincie.

Art. 15. In analogia del registro prescritto agli officj postali delle provincie si dovrà ritenere anche nella direzione delle poste in Roma un registro eguale in cui si riporteranno tutti i stati parziali, e del quale se ne farà mensilmente estratto simile a quello prescritto all'articolo 8.

Destinazione da farsi di un impiegato nella direzione generale per l'azienda relativa alla franchigia.

Art. 16. Nella computisteria della direzione generale delle poste dovrà essere destinato un apposito idoneo impiegato, il quale di tutti gli estratti mensili che rimetteranno le direzioni, compresa Roma, ne formerà un gran riparto indicativo l'importo delle corrispondenze e delle stampe levate franche da ogni persona od ufficio godente franchigia.

Sindacazione degli stati mensili rimessi dagli officj.

Art. 17. Quest'impiegato, oltre il disimpegno delle attribuzioni qui sopra espresse, dovrà occuparsi della più scrupolosa sindacazione degli stati mensili che si spediranno dagli officj, e tutelarli con tutte quelle dirette, o invocabili superiori previdenze, e provvidenze che potessero contribuire, al fine di ridurre l'importo delle corrispondenze godenti franchigia alla maggiore limitazione. Il medesimo conserverà le impronte de' Bolli che saranno rimesse alla direzione generale dai godenti franchigia, analogamente al disposto dell'articolo 5.

Stati da rimettersi in ogni trimestre in doppia copia al ministero delle finanze pei conti intestati a diversi centri di superiorità in Roma.

Art. 18. In fine di ogni trimestre, la direzione generale delle poste trasmetterà a questo ministero tanti stati in doppia copia quanti saranno i godenti franchigia, e questi divisi per persone, e per centri di superiorità esistenti in Roma, ond'essere da questo ministero rimessi a detti centri con quei rilievi, e con quelle osservazioni che potessero contribuire ad un analogo proficuo esame,

ed alla continua vigilanza delle superiorità medesime in coadiuvamento delle viste del governo. A tal effetto la direzione generale delle poste dovrà unire agli Stati suddetti, in foglio separato, quelle tali riflessioni e proposte, che la regolare esecuzione di quanto si è stabilito, e le diverse evenienze l'obbligheranno a fare da parte sua.

Precarietà dello Stato delle corrispondenze godenti franchigia

Art. 19. L'annesso elenco delle corrispondenze godenti franchigia s'intende che abbiasi a ritenere come norma inviolabile tanto per parte dei godenti franchigia, quanto per quella degli uffici postali.

Epoca dell' attivazione del presente regolamento

Art. 20. Questo regolamento dovrà essere posto in attività dal primo del mese di Novembre prossimo.

Dalla residenza del ministero delle finanze. Li 10. ottobre 1850

Il pro ministro delle finanze
A. Galli

Elenco delle dignità, autorità, congregazioni, e corporazioni, dei ministeri, e dicasteri, e delle persone godenti franchigia per le corrispondenze.

PARTE PRIMA

FRANCHIGIA ILLIMITATA PER LE CORRISPONDENZE CON BOLLO E SENZA BOLLO D'OFFICIO

PRIMA CATEGORIA

Per tutte le corrispondenze dello Stato e dell' Estero

Emo Camerlengo
Emo P. Penitenziere Maggiore
Emo Segretario di Stato
Emi Prefetti
« del Concilio
« dei Vescovi e Regolari
« di Propaganda Fide, *per le sole corrispondenze del Levante, che giungono coi vapori francesi del Mediterraneo.*

della Disciplina Regolare
« Fabbrica di S. Pietro
« Inquisizione
« Immunità Ecclesiastica
« Indice
« Indulgenze e S. Reliquie
« Lauretana
« Riti

Le corrispondenze dirette alle suddette Sagre Congregazioni senza l'indicazione dell'Eño Prefetto devono rimettersi alla Segreteria di Stato.

RR. PP. Generali degli Ordini di stretta mendicità, cioè
dei Cappuccini
« Minori Osservanti
« Minori Riformati
« Passionisti
« Penitenza
« Trinitari scalzi alle Fornaci

Rev. Padre Commissario di Terra Santa
« Commissario Apostolico per gli affari di Spagna

RR. PP. Procuratori Generali delle Missioni
dei Minori Osservanti
« Minori Riformati

RR. PP. Procuratori Generali degli Ordini
dei Cappuccini
« Minori Osservanti
« Passionisti
« Riformati

Monsig. Segretario intimo di Sua Santità
« Segretario di Consulta
« Sostituto della Segreteria di Stato

Emi Legati, Monsignori o Signori Delegati

MINISTERI

« Interno e Polizia
« Grazia e Giustizia
« Finanze
« Lavori Pubblici, Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura
« Armi

Direzione Generale delle Poste
« del giornale di Roma, *per una sola copia di ciascun giornale tanto dello Stato che Estero.*

SECONDA CATEGORIA

Per tutte le corrispondenze dello Stato

Emi e Rmi Signori Cardinali
Eccmi parenti del Sommo Pontefice

SAGRA INQUISIZIONE

« Monsig. Assessore
« Rev. Padre Commissario
« Inquisitori) *nello Stato*
« Vicarii)

SAGRI TRIBUNALI

« Cancelleria
« Consulta
« Dateria
« Penitenzieria
« Segnatura
« Vicariato
Primo ajutante di Camera di Sua Santità
Assessore Generale di Polizia

TERZA CATEGORIA

Per le sole lettere semplici dello Stato.

RR. PP. Penitenzieri in S. Giovanni in Laterano
Religiosi, e Religiose degli ordini di stretta mendicità, cioè
« Cappuccini
« Minori Osservanti
« Minori Riformati
« Passionisti
« Penitenza
« Trinitari
« Madri Cappuccine
« « Concezione ai Monti
« « Paolane

PARTE SECONDA

CATEGORIA UNICA

Franchigia limitata alle sole corrispondenze per lo Stato con Bollo d'officio.

—

Emi « Prefetto de'SS. Palazzi Apostolici per la giurisdizione di Castel Gandolfo
« Presidente di Roma e Comarca
« Presidente del Censo

Monsig.ri « Uditore della Camera »
« Arcivescovi e Vescovi per la corrispondenza con le Sagre Congregazioni, con Monsignore Uditore di Sua Santità, e con qualunque altra autorità avente bollo d'officio.
« Vicegerente in Roma
« Maggiordomo
« Maestro di Camera
« Uditore di Sua Santità
« Presidente degli Archivj
« Uditore del Camerlengato
« Commissario di Loreto

Vicarii degli Arcivescovi e Vescovi per la corrispondenza con la curia respettiva.

Commissarii de'Beni Ecclesiastici, e loro Agenzie situate in altri luoghi.
Bologna
Ferrara
Forlì
Fermo
Macerata

Giudiziario

Monsig.[ri] « Avv. Gen. del Fisco e della R. C. A.
« Commissario Generale della R. C. A.
« Procuratore Gen. del Fisco e della R. C. A.

nello Stato

Procuratori Camerali
Procuratori Fiscali presso i Trib. Crim.
Presidenti dei Tribunali Civili e Criminali di Commercio

Governatori
Giusdicenti
Assessori Legali
Uditori Legali

Direttori di Polizia nelle Provincie
« delle Darsene

Porti marittimi e Sanità

Magistrato centrale di Sanità in Ancona
Commissione filiale di Sanità in Civitavecchia
Ispettore residente in Civitavecchia
Capitani del Porto di
« Ancona
« Civitavecchia
Comandanti de' Lazzaretti di
« Ancona
« Civitavecchia
Commissarii di Sanità

Direttore Generale dei dazi diretti e proprietà Camerali
Direttore Generale del Debito Pubblico
Direttore Generale delle Zecche in Roma
Direttore della Zecca di Bologna
Officiali del Bollo Oro, ed Argento

Direzione delle Dogane
- Direttore Generale
- Soprintendenti
- Regolatori
- Revisori
- Primi Ministri delle Dogane di Semiriscossione e di Bollettone
- Ispettori in giro
- Capitano Ispettore in Capo della Truppa di Finanza in Roma
- Capitani Ispettori, Tenenti, Sotto-tenenti, Capi-Posti — *nelle Provincie*
- Comandanti della Marina Doganale
- Amministratori delle Saline

Amministratori Camerali
Agenti Camerali in
« Ancona
« Civitavecchia
« Porto d'Anzio
« Terracina

Esattori degli Amministratori Camerali pe'mandati delle giubilazioni che ricevono dagli Amministratori Camerali

Commissario Pontino } *in Terracina*
Cassiere Pontino }
Ispettore delle Selve in Ronciglione

Censo
- Giunta di Revisione ai nuovi estimi
- Ispettori
- Cancellieri
- Ingegneri

Militari
- Intendente della 1.ª Divisione militare in Roma
- « della 2.ª Divisione in Bologna
- « della 3.ª Divisione in Ancona
- I tre Comandanti delle tre enunciate Divisioni
- Comandanti dei Forti e Piazze
- « dei Reggimenti o Corpi
- « di Compagnie isolate di Linea
- « o capi dei Distaccamenti della suddetta arma
- « le Compagnie, le Tenenze, le Sezioni, le Brigate, e i Depositi di Gendarmeria
- Uditori militari Divisionarii
- *N.B.* Gl'incaricati di abbigliamento, dei magazzini militari ed i Quartier Mastri riceveranno la corrispondenza d'officio in franchigia allorchè questa, oltre la loro direzione, vi sia per prima quella *degl' Intendenti o Comandanti i Reggimenti o Corpi*, a cui rispettivamente appartengono.

APPENDICE

Parte I.ª Categoria I.ª

Sagra Congregazione degli studii
idem sopra lo stato de' regolari
Monsig.ri Segretarii delle sacre congregazioni

Parte I.ª Categoria II.ª

Monsig.r Presidente degli archivi

Parte II.ª Categoria unica

Reverenda Camera de' spogli, suo segretario, e succollettori
Commissarii della Rev. Fabbrica di S. Pietro.

OSSERVAZIONI

Quelle autorità alle quali si è accordata la Franchigia per le corrispondenze con bollo d'officio, e che fossero per ricevere delle corrispondenze parimenti d'officio sebbene senza bollo, e soggette perciò a pagamento verso la direzione delle Poste, avranno diritto al rimborso a carico delle respettive aziende, mediante l'esibita di note mensili indicanti ordinario per ordinario, l'importo di dette corrispondenze senza bollo che avranno ricevute appartenenti all'officio, osservando quelle modalità, che verranno stabilite coi ministeri dai quali dipendono.

Le corrispondenze che si spediranno dalla segreteria di Stato portanti il suo suggello a persone non godenti franchigia, continueranno ad essere consegnate franche a tali destinatarj, e per una maggiore sicurezza dell'adempimento di questa distinzione, la direzione delle Poste in Roma proseguirà a contrasegnarle con bollo speciale.

(N.° 51.) ORDINE DEL GIORNO *del ministero delle armi sull' uniforme che si prescrive ai diversi corpi dell' arma pontificia.*

10 OTTOBRE 1850.

A norma dei sovrani comandi ricevuti dalla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, i diversi uniformi dell' arma Pontificia restano fissati come segue.

Generali

I Generali porteranno una tunica bleù a due petti; filettata di colorè amaranto, e con due file parallele di bottoni d'oro lisci e bombati: il colletto ed i paramani saranno ricamati come finora: il pantalone di piccola tenuta sarà bigio, con due strisce in panno di colore amaranto: quello di gran tenuta sarà di color garance con due galloni in oro sulle cuciture di fianco.

Il cappello sarà gallonato in oro come fin qui, con pennacchio verde. Il cinturone, che si dovrà portare sopra la tunica, sarà in oro con placca; la sciabola ricurva con fodero in acciajo.

Stato maggiore generale

Lo Stato-maggiore generale porterà la tu-

nica bleù, nelle stesse forme che i generali e coi medesimi bottoni, ma filettata di bleù celeste e col colletto ed i paramani di questo medesimo colore.

Il pantalone sarà bleù celeste, con due strisce in panno bleù scuro.

Il cappello gallonato in seta, con cappiola in oro, a granoni per gli ufficiali superiori, ed in semplice gallone per gli altri gradi. Il pennacchio verde.

Il cinturone in corame nero verniciato, con placca, per la piccola tenuta, ed in oro per la grande. La sciabola ricurva, con fodero in acciajo.

Intendenza militare

L'intendenza militare conserverà, tanto pel colore che per i ricami al colletto ed ai paramani, il suo uniforme attuale, ma foggiato in tunica a due petti. Il cappello come vien detto per lo stato maggiore, ma senza pennacchio e colle guarnizioni in argento. Porterà la spada con cinturone di cuojo nero verniciato, con placca.

Uditorato militare

L'Uditorato militare continuerà a portare la tunica bleù a due petti, con bottoni d'oro; il colletto ed i paramani in velluto nero, con

ricamo in oro di diversa grandezza, secondo i gradi: il tutto, a norma del modello.

Il Pantalone sarà anch'esso bleù; il cappello simile a quello dello Stato-maggiore generale, ma senza pennacchio. Porterà la spada con cinturone di cuojo nero verniciato con placca dorata.

Stato-maggiore di piazza

Lo Stato-maggiore di piazza porterà la tunica bleù a due petti, filettata di color rosso, con bottoni d'oro. Il pantalone sarà bigio, con una striscia di color rosso. Cappello come lo Stato-maggiore, ma con pennacchio nero, detto di penne di gallo. La sciabola *pendente*, ma con fodero in corame, come quelle della fanteria. Cinturone in oro per la gran tenuta ed in corame nero verniciato per la piccola.

Genio

Il genio porterà la tunica bleù, con colletto e paramani di velluto nero, il tutto filettato di rosso. Cappello, pennacchio e cinturone come lo Stato-maggiore di piazza.

Reggimento guardia

Questo corpo avrà la tunica bleù ad un petto, filettata di amaranto, col bottone bian-

co portante le iniziali R. G. Il colletto ed i paramani saranno di colore amaranto, il primo guarnito d' un piccolo gallone bianco , e gli ultimi sormontati di quattro asole egualmente in gallone bianco. Questo gallone sarà in lana per il caporale ed il soldato , in seta per il sotto-ufficiale ed in argento per l' ufficiale. Giubba bianca , col colletto amaranto , guarnito come quello dell' abito. Cappotto bigio. Pantalone garance.

Berrettone a pelo nel battaglione granatiere; schako con placca , guarnito d' un gallone bianco , con pompò rosso nei fucilieri ; lo stesso schako colla placca portante un coron da caccia e pompò verde, per il battaglione cacciatori.

Per gli ufficiali , il cinturone sarà in corame nero verniciato per la piccola tenuta ed in argento per la grande : ambedue con placca. La sciabola sarà pendente , con fodero in corame , la guardia e tutte le guarnizioni in ottone brunito.

Gli ufficiali superiori porteranno col schako il pennacchio nero.

Fanteria di linea

La fanteria di linea porterà la tunica bleù ad un petto , filettata di rosso, con colletto e paramani di quest' ultimo colore; bottoni bianchi col numero del reggimento. Pantalone ga-

rance, giubba bianca, con colletto rosso; cappotto bigio.

Il schako con coccarda *nella parte anteriore*; cappiola in ottone, e gallone rosso nella parte superiore; pompò bleù.

Per gli ufficiali, la coccarda del schako sarà in tessuto oro e argento, ed il gallone superiore in argento. In tutto il restante come si è detto per gli ufficiali della guardia.—Gli ufficiali superiori porteranno col schako il pennacchio nero.

Battaglione cacciatori

Tutto il vestiario come nei reggimenti di linea, eccettuato che tutte le mostreggiature saranno di color verde, e che il paramano sarà fatto in punta alla parte superiore del braccio; la giubba bleù, il pantalone bigio; sul bottone vi sarà un corno da caccia.

Reggimento dragoni

I dragoni porteranno un abito corto di color verde, filettato di rosso, con una bavarese a due facce l'una di color verde si porterà colla piccola tenuta, e l'altra di color rosso colla grande. I bottoni bianchi con granata. Il pantalone sarà bigio; quello di gran tenuta con due striscie rosse; quello di piccola guernito di pelle.

La giubba verde ad un petto, con fischietto rosso al colletto. Il tabarro bianco con pellegrina e maniche e con un fischietto rosso al colletto. L'elmo sarà l'attuale nuovo.

Per gli ufficiali, il cinturone di piccola tenuta sarà in corame nero verniciato, e quello di gran tenuta in argento come l'attuale in uso. Lo spadone come finora, con fodero in acciajo.

Reggimento d' artiglieria

Lo Stato maggiore, nonchè le *tre batterie montate* di questo reggimento porteranno l'abito curto di color bleù oscuro ad un solo petto, con fischietto rosso al colletto, bottone giallo con due cannoni e granata. Pantalone bleù con due striscie di color rosso: i cannonieri conducenti avranno inoltre un secondo pantalone guarnito di pelle. Giubba bleù ad un petto, con fischietto rosso al colletto. Cappotto bleù per i cannonieri serventi e tabarro bleù, con pellegrina e maniche per i cannonieri conducenti, ambedue con fischietto rosso al colletto.

Il schako sarà guarnito nella parte superiore da un gallone rosso, e sul davanti d'una coccarda, con cappiola rossa soprapposta a due cannoni in forma di croce di s. Andrea. Il pompò rosso.

Meno i sott' ufficiali, che essendo monta-

ti porteranno la sciabola ricurva con fodero in acciajo , tutti gli altri uomini di truppa porteranno la daga.

Nelle batterie smontate la tenuta sarà la medesima che quella dei cannonieri serventi delle batterie montate, eccettuato che invece dell'abito corto porteranno la tunica, e che tutti, da sott' ufficiali a basso porteranno la daga.

Gli ufficiali tanto delle batterie montate che delle smontate porteranno la sciabola ricurva con fodero d' acciajo. Il cinturone di piccola tenuta sarà in corame nero verniciato con placca e quello di gran tenuta in oro.

Il schako sarà come quello della truppa, ma colla guarnizione in oro. Gli ufficiali superiori porteranno il pennacchio rosso.

La gendarmeria conserverà la forma del suo uniforme attuale, ma l'abito, il cappotto con pellegrina mobile nella fanteria, ed il tabarro nella cavalleria, saranno di color bleù, con un fischietto amaranto al colletto. Il pompon del cappello sarà dello stesso colore amaranto. La truppa porterà i così detti trefle con ghiglia sulla spalla sinistra secondo il modello già approvato: gli ufficiali uniranno ai nuovi distintivi di grado la ghiglia in argento sulla spalla sinistra.

Distinzioni di grado nei schako

I tenenti e sotto tenenti porteranno il gallone dalla parte superiore diviso in due, nel senso della sua lunghezza per mezzo d' un filetto nero.

I capitani porteranno lo stesso gallone senza divisione alcuna.

I maggiori porteranno anch' essi un solo gallone, ma più alto di quello dei capitani.

I colonnelli e tenenti colonnelli porteranno il medesimo gallone dei maggiori, ma con un secondo galloncino posto ad un piccolo intervallo del primo, dello stesso colore per i colonnelli, e di colore differente per i tenenti colonnelli.

Distintivi nel kepy o bonetto d'uniforme

I bonetti d'uniforme saranno conformi ai modelli già trasmessi ai corpi, ad eccezione soltanto che per gli ufficiali essi saranno filettati in cordone d'oro o d' argento secondo il color del bottone. Porteranno una riga dello stesso cordone per i sotto tenenti; due per i tenenti; tre per i capitani; quattro per i maggiori, e cinque per i colonnelli e tenenti colonnelli, colla differenza che per i penultimi tutte queste righe saranno dello stesso colore e per i tenenti colonnelli alternati oro e ar-

gento, dovendo le righe esterne essere sempre del colore del bottone.

Per tutti gli altri dettagli si seguiranno i modelli già dati ai corpi, e depositati nel ministero.

I veterani ed invalidi conserveranno provvisoriamente e fino a nuov'ordine la loro tenuta attuale.

Il pro-ministro
B. di Kalbermatten

(N.° 52.) *Ritiro dei boni del valore nominale di baj.* 16 *già ridotti a baj.* 10½.

12 ottobre 1850.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Scemata notabilmente per i già seguiti abbruciamenti la quantità di boni della nominale valuta di baj. 16, si è stimato conveniente, attesa ancora la deteriorata condizione di quelli rimasti circolanti, di affrettarne il definitivo ritiro.

Riportatane pertanto l'approvazione di Sua Santità, si dispone come appresso.

I boni dell'abolita sedicente repubblica della valuta nominale di baj. 16 già ridotti a baj. 10 ½ saranno ricevuti in tutte le casse erariali pei pagamenti e versamenti da farsi nelle medesime per qualunque causa fino a tutto il mese corrente.

Dopo il suddetto giorno saranno i sunnominati boni cambiati dalla cassa della depositeria generale in Roma fino al giorno dieci del venturo mese di novembre, spirato il qual giorno non avranno più alcun valore.

Dalla residenza del ministero delle finanze li 12 ottobre 1850.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

(N.° 53.) *Trattato risguardante la libera navigazione del Po, conchiuso li 3 Luglio 1849.*

12 ottobre 1850

NOTIFICAZIONE

Giacomo, della Santa Romana Chiesa Cardinale Antonelli *Diacono di S. Agata alla Suburra, della* Santita' di Nostro Signore Papa PIO IX *Pro-Segretario di Stato ec.*

Avendo il governo pontificio dopo maturo esame acceduto in data 12 febbrajo 1850 al trattato conchiuso li 3 luglio 1849 tra i governi di Austria, di Modena e di Parma risguardante la libera navigazione del Po, ed avendo già avuto luogo il cambio degl'istromenti di ratifica tra le alte parti contraenti col mezzo del sottoscritto cardinale Giacomo Antonelli pro-segretario di Stato e plenipotenziario del Sommo Pontefice Pio PP. IX e di sua eccellenza il sig. conte Maurizio Esterhazy inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. I. R. A. presso la S. Sede e suo plenipotenziario speciale all'atto medesimo, la Santità Sua ci ha ordinato di pubblicare di parola in parola il tenore del trattato per la sua piena osservanza.

TRATTATO

Risguardante la libera navigazione del Po, conchiuso li 3 luglio 1849.

Art. I. La navigazione sul Po sarà libera, ed esente da qualunque aggravio, lungo il tratto complessivo del territorio degli Stati segnatari, e fino all'Adriatico, e non potrà essere interdetta o difficoltata, sotto nessun aspetto a chi si sia, salve però quelle discipline, che verranno presentemente, o in seguito, di comune consenso di essi Stati fissate, e sempre nel senso il più favorevole, allo sviluppo del commercio di tutte le Nazioni.

Sarà pure libera nello stesso modo la navigazione dei confluenti inferiori allo sbocco del Ticino.

1. Se esistenti in confine fra alcuni degli Stati contraenti;

2. Dal punto ove abbandonano lo Stato di loro origine, fino ed inclusivamente alla loro foce nel Po, nel qual tratto, se esistessero dei semplici diritti di navigazione, questi non potranno essere per gli esteri maggiori, che pei nazionali.

Art. II. In conseguenza di ciò, quei qualunque diritti di transito, che si percepissero finora nell'anzidetto tratto complessivo di Po dalle alte parti contraenti, come pure ogni altro diritto, ove esistesse, sia di approdaggio,

e di carico e discarico sforzato, ossia di qualunque altra natura o denominazione, andranno a cessare dal giorno della pubblicazione della presente convenzione.

La soppressione dei diritti finora percepiti sul Po, non si estende però sopra le seguenti spese, cioè:

a) Le spese per gli uffici di sanità, e le spese di porto per quei navigli, che sortono dal mare, o vi entrano, dietro le vigenti discipline;

b) I diritti di passaggio ai ponti;

c) Le spese, che approdando s' incontrano nei porti e nelle darsene;

d) Le spese per carico e discarico, per pesi e misure, o per magazzinaggio.

Queste spese saranno però regolate dalla commissione, di cui al seguente articolo V, espresse in regolari tariffe e pubblicate, e non sarà permesso ad alcuno Stato di aumentarle senza consentimento degli altri stati segnatari.

Art. III. Nessun naviglio od altro convoglio sul Po potrà essere obbligato ad approdare e fermarsi in luoghi estranei alla sua destinazione.

Solo all'entrata, come alla sortita dalle estremità principali di esso fiume, ed in altri tre luoghi, di cui nel susseguente articolo XII, sarà tenuto ogni naviglio od altro convoglio di approdare, e di giustificare, a senso di un relativo regolamento da rilasciarsi alle dogane

estreme, le quali verranno esse pure particolarmente designate, il carico, la destinazione e l'adempimento delle discipline da esso regolamento prescritte.

Art. IV. Coerentemente all'articolo I di questa convenzione, non sarà permesso nè ad associazioni, e meno ancora a singoli individui, di esercitare un diritto esclusivo di navigazione sul Po.

Art. V. Per sorvegliare l'andamento del fiume nel rapporto della navigazione, e per dirigere le opere necessarie, tanto pel successivo miglioramento del corso del fiume stesso, quanto pel mantenimento delle vie di alzajà (vie di attiraglio) come per istabilire un'autorità che possa servire qual mezzo diretto di comunicazione fra gli stati segnatari, sopra tutto ciò che risguarda l'oggetto principale della convenzione, verrà nominata un'apposita commissione di 4 membri, ed oltre a questi di un presidente, il quale, come pure uno dei commissari, sarà nominato dall'Austria, e gli altri commissari, uno per cadauno Stato.

Le deliberazioni di essa commissione si faranno per maggiorità assoluta di voti, e la sede della medesima verrà determinata in seguito, in una città del regno Lombardo-Veneto.

Art. VI. Uno dei principali attributi di questa commissione sarà di unirsi periodicamente due volte all'anno, cioè in primavera ed in autunno, di investigare lo stato del fiume nel

rapporto della navigazione e sullo sviluppo della medesima, di determinare i lavori necessari per l'anno avvenire, e di sottomettere a tempo opportuno il suo operato ai rispettivi governi. Sopravveglierà d'altronde questa commissione gli uffici di percezione, per ciò che risguarda le tasse di navigazione, di cui al susseguente articolo X, prendendo notizia dei registri appositi da stabilirsi, e prevedendo o levando ogni abuso che si introducesse a detrimento o ad inciampo della pronta spedizione dei navigli.

Saranno in appresso con apposito regolamento determinate le attribuzioni dei membri della commissione.

Art. VII. Saranno posti sotto la sorveglianza speciale di essa commissione tutti i mulini e passi volanti; spetterà ad essa di determinarne la posizione in caso di cambiamento, e di far piantare i segnali atti a prevenire a tempo i piloti di qualche eventuale pericolo, e di prendere tutte quelle misure e precauzioni che atte sieno alla sicurezza ed al maggior sviluppo della navigazione, procedendo col dovuto riguardo alle prescrizioni nei diversi Stati vigenti, per la conservazione degli argini e delle sponde, e mantenendosi perciò, ove occorra, in corrispondenza coi rispettivi governi. Avrà pure la vigilanza sui porti, sulle darsene, su tutto ciò insomma che risguarda la navigazione.

Art. VIII. La commissione sarà abilitata ad agire senza restrizione, dietro le basi fondamentali, stabilite nella presente convenzione, ed entro i limiti dell'importo della tassa di navigazione, di cui all'articolo X, e solo nel caso di operazioni straordinarie, e sorpassanti i detti limiti, sarà tenuta a provocarne l'approvazione dei singoli governi.

Art. IX. Sarà cura della detta commissione di stabilire il personale subalterno permanente di sorveglianza e di esecuzione, e di determinarne la compartizione e le competenze, scegliendolo in parti proporzionali fra i sudditi dei sovrani contraenti. A tale effetto saranno affidate le relative incombenze preferibilmente al personale destinato alla sorveglianza degli argini e delle sponde del Po, con proporzionato compenso, pel maggior lavoro e per la maggiore responsabilità.

Art. X. Per le spese di questa commissione e del personale da essa dipendente, come pure per quelle di manutenzione delle vie di alzaja, e pei miglioramenti da introdursi nella navigazione del Po, sarà provvisto con apposito fondo risultante da una tassa di navigazione.

Art. XI. Questa tassa non avrà nulla di comune coi dazi e diritti doganali di ogni singolo Stato per quelle merci e derrate che, venendo sbarcate, possono essere consumate nei circondari di confine, od introdotte nell'in-

terno, e sulle quali resta libero agli Stati di disporre, dietro le norme nei medesimi stabilite.

Art. XII. La tassa di navigazione verrà percepita in ragione della capacità dei navigli o barche con carico, in base dell'annessa tariffa, e senza riguardo alle merci o derrate che contengono. Navigli e barche senza carico pagano solo la metà. Questa tassa sarà prelevata, tutta in una volta, contro regolare bolletta per ogni corsa, in qualunque senso essa abbia luogo, alla prima dogana, sia montando che discendendo, e per la navigazione interna in tre altre dogane intermediarie, in distanze possibilmente eguali, e da designarsi di comune consenso.

La navigazione che si fa tra due dogane, senza toccare nè l'una nè l'altra, va esente anche dalla tassa di navigazione. Per l'adempimento di queste discipline, i navigli che, procedendo da alcuno dei confluenti, proseguono il loro corso nel Po, si tratteranno per la navigazione in esso fiume, come se incominciassero il loro corso dal punto delle foci rispettive.

Art. XIII. Gli uffici doganali saranno tenuti a versare mensilmente il prodotto della tassa di navigazione nella cassa centrale della commissione, da designarsi nell'apposito regolamento, e gli impiegati presteranno giuramento di osservare coscienziosamente le pre-

scrizioni e le discipline, che verranno emanate.

Art. XIV. L'esazione della tassa di navigazione si eseguirà nella maniera la più confacente, sia alla prontezza delle spedizioni, sia ad impedire che alcun mezzo di trasporto se ne esima, e perciò saranno, con appositi avvisi o cartelli, indicati i precisi punti doganali, dove si riscuote.

Art. XV. Ad evitare poi che qualche naviglio o convoglio ometta il pagamento della tassa, o ne venga esercitato un commercio illecito, saranno stabilite, di comune accordo, le relative sorveglianze avuto però sempre in mira di non inceppare con queste lo sviluppo della libera navigazione.

Art. XVI. Nelle dogane designate alla percezione della tassa di navigazione, sarà instituito uno speciale registro, in cui verrà semplicemente assunto il peso delle merci, e l'importo introitato, rilasciandone un certificato, che servir dovrà di giustificazione per la libera pratica del naviglio sul Po, e specialmente alla sua sortita.

La verificazione sul quantitativo del carico si eseguirà dietro un'apposita scala che verrà affissa nelle rispettive dogane.

Art. XVII. La tassa di navigazione non potrà essere aumentata che di comune accordo, ed i governi degli Stati segnatari, partendo dal principio che il loro vero interesse consista nel favorire il commercio e che la tassa per

la navigazione sia esclusivamente destinata a far fronte alle spese di manutenzione e miglioramento del corso del fiume, per aumentare vieppiù la sicurezza e la facilitazione della navigazione stessa, si obbligano formalmente di non ammettere un aumento della tassa predetta, se non che per i motivi i più giusti ed i più urgenti, e di non aggravare in generale la navigazione di alcun' altra imposta, oltre quelle espresse e stabilite nella presente convenzione.

Art. XVIII. Se per avventura tale prodotto non venisse esaurito dalle spese di sorveglianza, di manutenzione e di miglioramento del corso del fiume per la navigazione, se ne ripartirà il resto, in relazione della rispettiva estensione territoriale lungo le sponde, regolandosene i conti alla fine di ciascun anno. Nel modo stesso si procederà nel caso di una eventuale deficienza, incontrata con spese cui i governi avessero annuito.

Art. XIX. Nè la commissione, nè verun ufficio doganale, avranno facoltà di esentare dalla tassa prefissa, o diminuirla, qualunque sia per essere la natura, l'origine e la destinazione degli effetti e delle merci, e senza avere riguardo da chi provengano ed a chi sieno dirette, e per ordine di chi se ne effettui il trasporto.

Art. XX. Gli affari contenziosi relativi alla navigazione verranno decisi dagli uffici di sor-

veglianza e doganali, ed in ultima istanza dalla commissione. Quelli di polizia, sia correzionale, sia criminale, saranno di conoscenza delle rispettive autorità giudiziarie del distretto o comune dove insorgono, ed avranno il corso regolare stabilito dalle vigenti leggi.

Art. XXI. La cura di prevenire il contrabbando sulle rive del Po, e nell'interno dei territori confinanti, resta a carico de'singoli governi, i quali però dirameranno in proposito ai loro doganieri e guardie quelle istruzioni, che sieno consentanee allo spirito della presente convenzione.

Art. XXII. Ogni bastimento o naviglio che entra in Po, proveniente dal mare, sarà soggetto alle discipline sanitarie, prescritte nei porti austriaci, o pontificii, alla foce del fiume, e non potrà proseguire il suo viaggio, che dopo di aver adempito alle medesime, ricevendone l'attestato di libera pratica, che dovrà rendere ostensibile a qualunque richiesta da parte di competente autorità.

Art. XXIII. Riguardo al servizio ed alle retribuzioni da assegnarsi ai piloti, sarà provvisto con uno speciale regolamento; di cui la tessera e l'emanazione si affidano alla commissione di sopra mentovata.

Art. XXIV. Riguardo alle monete, pesi e misure, si riterrà per norma il sistema metrico decimale italiano.

Articolo addizionale. Per estendere anche

i vantaggi della presente convenzione derivanti alla navigazione del Po, l'I. R. Governo austriaco assume di intavolare col Piemonte le opportune trattative, cui serviranno di base le massime superiormente stabilite.

TARIFFA

per la tassa di navigazione sul Po.

Per tutto il corso fra le due dogane estreme ed oltre le medesime.

I. Cl.	Per bastimenti, navigli, barche delle capacità di	1000 quint. all'insu L.	12 —
II. Cl.		da 500 a 1000 qi. L.	6 —
III. Cl.		» 200 a 500 » L.	3 —
IV. Cl.		sotto 200 quint. L.	1 30

Fra le due dogane estreme si paga la metà della tassa.

Bastimenti, navigli e barche non carichi, pagano in ogni senso la metà.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmata la presente in triplo originale, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

G. Card. Antonelli—Conte Maurizio Esterhazy
(L.S. (L.S.

Roma dalla segreteria di Stato li 12 ottobre 1850.

G. Card. Antonelli

(N.° 54.) *Imposizione di una tassa di esercizio di arti, mestieri, industrie e commercio.*

14 ottobre 1850

EDITTO

Giacomo *della Santa Romana Chiesa Cardinale* Antonelli,
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX
Pro-Segretario di Stato ec.

La necessità di provvedere all' equilibrio delle rendite colle spese dello Stato anche per far fronte alle conseguenze degli ultimi deplorabili avvenimenti, ed agl'impegni assunti dal governo per togliere dal corso la carta moneta, impone il penoso dovere di ricorrere a nuove tasse. Essendo poi giusto, che ogni classe di persone concorra a sostenere li pubblici pesi in proporzione, per quanto è possibile, dei vantaggi che ritrae dall'ordinamento sociale, così sembra equo di sottoporre ad una tassa l'esercizio delle professioni, arti, mestieri, industrie e commercio, pel quale esercizio nulla ora si contribuisce allo Stato.

Quindi sulla proposizione del pro-ministro delle finanze, inteso il consiglio de' ministri, la Santità di Nostro Signore ci ha ordinato di pubblicare ed ordinare quanto siegue.

§ 1. È imposta una tassa di esercizio so-

pra tutte le arti, mestieri, industrie, e commercio di qualunque sorta.

§ 2. Le arti, i mestieri, le industrie, il commercio sono ripartite in dieci categorie.

§ 3. Gli esercenti sono proporzionatamente tassati in ragione del luogo e della entità dell'esercizio.

A tale effetto i comuni dello Stato sono divisi, oltre Roma e Bologna, in cinque classi.

Sono compresi nella prima classe quelli comuni che hanno una popolazione maggiore di venti mila abitanti.

Nella seconda quelli che hanno una popolazione maggiore di dieci mila e non eccedente i venti mila.

Nella terza quelli che hanno una popolazione maggiore di cinque mila e non superiore ai dieci mila.

Nella quarta quelli che hanno una popolazione superiore ai mille e non eccedente i cinquemila.

Nella quinta quelli che hanno una popolazione non maggiore di mille abitanti.

In ogni comune per gli esercenti sono stabiliti sei gradi.

Tuttavia per stabilire le tasse di alcuni grandi stabilimenti d'industria si avrà ragione alla sola loro entità.

§ 4. Le categorie e le tasse d'applicarsi secondo le rispettive serie, comuni e gradi sono

stabilite dal regolamento, e dalla tariffa che verrà pubblicata dal ministro delle finanze.

§ 5. Chi esercita simultaneamente nello stesso stabilimento, officio, fondaco, bottega più arti o rami d'industria e di commercio, benchè considerati distintamente nella suddetta tariffa, è soggetto ad una sola tassa desunta però dalla categoria maggiormente tassata tra quelle che esercita; rispetto al grado si ha ragione della entità complessiva di tutte le arti, mestieri, industrie, commercio esercitato.

§ 6. Quegli che in più comuni, ovvero nello stesso comune, ma in stabilimenti, opifici, fondachi, e botteghe separate esercita arti, mestieri, industrie, commercio, benchè della stessa categoria, è tenuto a pagare la tassa competente per ciascun luogo come se fossero persone o negoziati distinti.

§ 7. Le società industriali o commerciali di qualsivoglia specie sono sottoposte ad una sola tassa intestata al gestore principale.

§ 8. Chi esercita arti, industrie, o rami di commercio descritti nella tariffa con panca fissa e stabile esposta in luoghi pubblici, o che gira con casse, ordigni od altri recipienti alla vendita di merci senza ritenere bottega, paga la metà della tassa dell'ultimo grado applicata agli esercenti in bottega.

§ 9. Non sono soggetti alla tassa

a) I proprietarii delle terre per la vendita

in natura delle derrate, bestiami e prodotti di qualunque genere dei rispettivi terreni.

b) I giornalieri, lavoranti, operaj, come pure gli agenti salariati di qualunque genere temporanei e mutabili per volontà del padrone, maestro o proprietario.

c) I capitani de' bastimenti di commercio e di trasporto non naviganti per loro conto.

d) I proprietarii ed inquilini che affittano con mobili una porzione dell'abitazione ritenuta per proprio uso, purchè la parte affittata non superi la metà del numero degli ambienti che costituiscono la casa da essi abitata.

e) Le casse di risparmio o di provvidenza amministrate gratuitamente.

f) Chi giustificherà di portarsi ad esercitare commercio in un comune o vi tenga aperto fondaco o bottega nei soli giorni di mercato, semprechè abbia lo stabilimento del commercio in altro comune, e provi di essere descritto in questo pel pagamento della tassa.

§ 10. Saranno esenti dal pagamento della tassa per cinque anni quelli che introdurranno nello Stato manifatture nuove, e che ne riporteranno la dichiarazione di proprietà dal ministro del commercio.

§ 11. Le arti, i mestieri, i negoziati e le industrie che non si trovassero espressamente nominate nelle categorie saranno considerate in conformità di quelle con le quali hanno maggior analogia.

§ 12. In ogni capo-luogo di provincia è costituita una commissione composta del delegato, di un consigliere provinciale, e di un soggetto da deputarsi dal ministro delle finanze. In Roma e Bologna saranno aggiunti alla commissione un membro della camera di commercio, ed uno della municipalità. I capi delle rispettive provincie potranno farsi rappresentare da un consultore della congregazione governativa.

§ 13. La commissione, avute a calcolo le denuncie e le osservazioni delle magistrature, presso le indagini e notizie, ch'essa direttamente può procurarsi, sulla maggiore o minore estensione delle rispettive arti, e sulla maggiore o minore forza del commercio, delibera della categoria, serie e grado, esamina e decide i dubbii, che in proposito saranno per insorgere, e quindi redige i ruoli de' contribuenti applicando ad ognuno la rispettiva tassa.

§ 14. La commissione di cui al § 12 delibera sopra i reclami dei tassati e sulle relative osservazioni delle magistrature. Le deliberazioni delle commissioni sui reclami sono rimesse al ministro delle finanze, il quale può aver ragione dei reclami stessi nel caso soltanto di moderare la tassa attribuita dalle commissioni.

§ 15. Chiunque nel corso dell'anno intraprende l'esercizio d'un'arte, mestiere, industria o commercio sarà collocato nel grado della re-

lativa categoria, e pagherà la tassa dal quadrimestre in cui comincia l'esercizio.

§ 16. I ruoli de'contribuenti rimarranno in vigore per un anno, dopo il qual termine vi saranno introdotte quelle variazioni, o modificazioni cui potranno dar luogo le sopravvenute individuali e reali circostanze.

§ 17. La tassa incomincia a decorrere dal primo gennajo 1851.

§ 18. Del prodotto netto della tassa di ciascun comune, un decimo viene concesso alle rispettive amministrazioni comunali in compenso di qualche spesa, cui potessero andare incontro per eseguire quanto loro viene affidato dalla presente legge.

§ 19. Una legge speciale provvederà alla tassa di esercizio delle professioni.

Dato in Roma dalla segreteria di Stato li 14 ottobre 1850.

G. Card. Antonelli

(N.° 55.) *Norme per la formazione dei ruoli e per l'esigenza della tassa di esercizio di arti e mestieri ec.*

24 ottobre 1850.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO DELLE FINANZE

Per la esecuzione di quanto è disposto dall'editto dell'emo signor cardinale pro-segretario di Stato dei 14. ottobre corrente e per l'applicazione ed esigenza della tassa per le arti, mestieri, industrie e commercio, sentito il consiglio de' ministri e riportata la sovrana approvazione si rende noto quanto siegue:

REGOLAMENTO

Art. 1. In ciascun comune sarà formato il ruolo de' contribuenti.

A tale effetto nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente ognuno che esercita o si propone di esercitare un'arte, mestiere, industria o commercio ne fa una dichiarazione nella segreteria comunale del luogo ove ha o si propone di tenere aperto il fondaco, officio, stabilimento, opificio, bottega. Per le industrie che non sono circoscritte in un locale si riterrà il domicilio dell'esercente.

Art. 2. Scorsi i detti dieci giorni la magistratura comunale rimette al delegato della rispettiva provincia le dichiarazioni ricevute aggiungendovi le proprie osservazioni da servire di norma per l'applicazione della tassa; invia eziandio l'elenco corredato di eguali osservazioni per quelli, che in quel comune reputa essere soggetti alla tassa, quantunque non avessero fatto alcuna dichiarazione.

Art. 3. L'annessa tariffa determina la tassa da ciascun contribuente dovuta, e servirà di guida alla commissione di cui al § 12 del ripetuto editto dell'eminentissimo signor cardinal pro-segretario di Stato, per la formazione de' ruoli e per l'applicazione della tassa nella somma stabilita nelle categorie, serie, classi e gradi a ciascuno de' respettivi contribuenti.

Art. 4. La determinazione della tassa partirà dalla entità dello stabilimento, negozio, bottega o fondaco, e la graduazione sarà regolata sulla comparazione, avendo riguardo pei grandi stabilimenti e pei vasti rami d'industria alla loro rispettiva entità ed estensione, piuttostochè al luogo ove sono esercitati, e al domicilio dell'esercente.

Art. 5. Le deliberazioni di ciascuna commissione saranno a scrutinio segreto. Ognuno dei membri componenti la commissione dovrà firmare i ruoli.

Art. 6. Formati come sopra i ruoli saranno inviati alle rispettive magistrature, le quali

col mezzo di pubblico avviso dovranno notificare, che il rispettivo ruolo rimane affisso nella segreteria comunale per dieci giorni da quello della pubblicazione dell' avviso, e che dal giorno dell' affissione decorre un termine perentorio di giorni quindici a fare i reclami ed osservazioni.

Art. 7. I reclami si esibiscono nella segreteria comunale, e la magistratura con le sue osservazioni li rimette al capo della provincia per proporli all' esame della commissione.

Art. 8. Il capo della provincia avrà cura d'inviarci i ruoli, e le deliberazioni della commissione sui reclami per l' effetto di quanto è disposto dal § 14 dell' editto dell' emo card. pro-segretario di Stato. Le deliberazioni, di cui si formerà un processo verbale, saranno motivate tanto se ammettano, quanto se escludano il reclamo.

Art. 9. Disporrà la commissione stessa, che contemporaneamente alla suddetta trasmissione, le sue deliberazioni sui reclami siano inviate alle rispettive magistrature, onde queste le comunichino agli interessati.

Art. 10. Approvati e firmati da noi i ruoli resteranno definitivamente stabliti. Verranno inviati al capo della provincia, e trasmessi da questo alla rispettiva magistratura, saranno di nuovo affissi nella segreteria comunale. Verrà data notizia ai tassati con apposita scheda a stampa a cura della stessa magistratura, en-

tro quindici giorni onninamente dalla data della trasmissione da noi fatta. Questi ruoli saranno conservati nella segreteria di ciascun comune, onde ad ogni occorrenza di contestazione possano farsi sui medesimi i necessari rincontri.

Art. 11. Sopra i medesimi ruoli si procederà all'incasso della tassa, e potrà soltanto farsi luogo al reclamo in devolutivo da esibirsi nel termine perentorio prefisso all' Art. 6 del presente. Non prodotto il reclamo nel termine di sopra indicato è tolto ogni diritto per tutto il tempo pel quale restano in vigore i ruoli.

Art. 12. In caso di rettificazione della tassa si avrà ragione nel pagamento delle rate successive in favore del contribuente della somma che si riconosca pagata di più nella rata o rate precedenti; e se abbia a cessare la tassa a di lui carico otterrà direttamente il rimborso.

Art. 13. La tassa di ogni anno sarà soddisfatta in tre rate eguali da pagarsi per quadrimestre anticipato.

Art. 14. La esigenza della tassa verrà effettuata sul duplicato dei ruoli, che da noi, munito della nostra firma, sarà inviato ai rispettivi incaricati della medesima.

Art. 15. Con apposito avviso si renderà noto il modo della esigenza, e le persone a cui verrà questa affidata.

Art. 16. Perchè i comuni vadano a conseguire il decimo loro concesso in virtù del § 18

dell'editto dell'emo signor card. pro-segretario di Stato sarà dal ministero delle finanze nei mesi di aprile, e di agosto di ciascun anno tratto a favore di ognuno dei comuni un mandato per la somma da determinarsi sull'importo della tassa realizzata nel respettivo comune. Tal pagamento si effettuerà in conto, ed in via di anticipazione da regolarizzarsi spirato l'anno, allorchè dopo il compimento della esigenza si sarà conosciuta, e verificata la somma netta che a ciascun comune apparterrà per detto titolo. Fatta imputazione delle somme conseguite come sopra in conto verrà tratto il mandato definitivo a saldo della somma che risulterà competere rispettivamente.

Art. 17. Decorso il primo mese di ciascun quadrimestre quel contribuente che non avrà pagato incorrerà nella multa del decimo della rata o rate non pagate, e sarà soggetto alla escussione col mezzo della mano regia. Si osserverà la procedura, e le tasse in vigore per la esigenza della dativa reale.

Art. 18. Pel primo quadrimestre dell'anno 1851, il mese suddetto incomincerà a decorrere dopo quindici giorni dalla data della trasmissione de' ruoli da noi fatta al capo della provincia in tutto a seconda dell'articolo 10 del presente.

Art. 19. Quelli che per non aver dato la denuncia non fossero riportati nei ruoli, ma poi si riconoscessero essere soggetti alla tassa,

oltre il pagamento della tassa stessa, saranno assoggettati alla multa per una volta di un altro terzo di tassa, ossia quadrimestre da pagarsi immediatamente in una sola rata.

Art. 20. Qualora per qualunque causa andando a chiudersi il fondaco, officio, stabilimento, opificio, la bottega, ed andando conseguentemente a cessare il commercio e l'industria, non venisse fatta due mesi prima che termini il quadrimestre la disdetta nei modi legali nella respettiva segreteria comunale, sarà dovuta la tassa anche per tutto il quadrimestre successivo.

Art. 21. È raccomandata alle magistrature la giustizia più imparziale nel fare le loro osservazioni e nel dare le informazioni sulla vera condizione e facoltà dei contribuenti, come eziandio è affidato alle commissioni il più esatto e celere adempimento delle incombenze che sono loro commesse, e di dar mano in tutto ciò che riguarda le une e le altre alla precisa esecuzione ed osservanza del presente regolamento.

TARIFFA

PER LA TASSA DELLE ARTI, MESTIERI INDUSTRIE E COMMERCIO

	1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
	Annui Scudi	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*
CATEGORIA I.						
BANCHIERI E NEGOZIANTI QUALUNQUE ALL'INGROSSO COLL'ESTERO						
SERIE UNICA: *Banchieri*..................... *Commissionari e Speditori*......................... *Negozianti all'ingrosso di qualunque genere e manifatture coll' Estero*......................	180	160	140	120	100	80
N.B. Le tasse pe'suddetti si stabiliscono a seconda, tanto della dichiarazione espressa nel paragrafo 3 dell' Editto dell'Eminentissimo Sig. Card. Pro-Segretario di Stato de'14 corrente, quanto dell' articolo 4 del presente regolamento.						

	1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
	Annui Scudi	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*
CATEGORIA II.						
INDUSTRIA CAMPESTRE						
SERIE PRIMA *Mercanti e Negozianti di Campagna per l' intera industria campestre.........................* *Negozianti di bestiami.* » *di granaglie e cereali qualunque..........* » *di lana............* » *di legname da costruzione e da fabbriche* » *di legna da ardere e di carbone............* » *di olio...........*	120	100	80	60	40	20
SERIE SECONDA *Negozianti di canapa, lino e sete...* » *di fieno e paglia............* » *di formaggio e simili..........*						
La serie seconda paga la metà della somma attribuita alla prima.						
Le tasse tanto per la prima che per la seconda serie si stabiliscono a forma della nota appiè della Categoria I.						

	1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
	Annui Scudi	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*
CATEGORIA III.						
FABBRICHE INDUSTRIALI						
SERIE PRIMA: *Ferriere*..................... *Fabbriche di cristalli o vetri*.............. » *di pelli, cuoj, ed Opificj di loro perfezionamento*....... » *di tessuti, e di drappi di qualunque genere*.............	100	85	70	55	40	25
SERIE SECONDA: *Fabbriche di armi di qualunque specie*........... » *di sapone e fusione di grassi*............... » *di carrozze*..... » *di candele di cera, di sevo, di stearina*... » *di carta da scrivere, da disegno, e da qualunque altro uso*........ » *di cordaggi*..... » *di majolica e terraglia*..... » *di spille, aghi.* » *di trine, di galloni in oro ed in argento fino o falso*.... *Filande di seta, vegetali qualunque e di metalli*............						

	1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
	Annui Scudi	Annui Scudi	Annui Scudi	Annui Scudi	Annui Scudi	Annui Scudi
La serie seconda paga la metà della somma attribuita alla prima serie.						
SERIE TERZA						
Fabbriche di calze, e maglie di qualunque specie.						
» *di cappelli di qualunque specie*...............						
» *di maschere*....						
» *di carte da giuoco*................						
» *di cipria ed amido*............						
» *di ferri ed istromenti di chirurgia*..........						
» *d' istromenti qualunque da musica*..........						
» *di macchine qualunque*.....						
» *di merletti di qualunque sorta*................						
» *di ombrelli*.....						
» *di vasellami ordinarii*........						
» *di biacca*........						
Fonderia di caratteri..						
La serie terza paga la quarta parte della somma attribuita alla serie prima.						
Le tasse per le suddette serie si stabiliscono a forma della nota appiè della Categoria I.						
I semplici venditori e spacciatori di manifatture,						

	1. GRADO	2 GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
	Annui Scudi	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*
generi e merci derivanti dalle suddette fabbriche, pagano:						
Quelli per le fabbriche della Serie prima in Roma e Bologna............	48	40	32	24	16	8
Nei Comuni di prima classe aventi cioè più di ventimila anime............	40	32	24	20	14	7
Simili di seconda classe aventi cioè dalle dieci mila alle venti mila.......	32	24	20	14	10	6
Simili di terza classe aventi cioè dalle cinque mila anime alle dieci mila.	24	20	16	12	8	5
Simili di quarta classe aventi cioè dalle 1000 alle cinque mila anime....	16	14	12	10	8	4
Simili di quinta classe aventi fino alle 1000 anime..............................	8	7	6	5	4	3
Quelli per le fabbriche della Serie seconda pagano tre quarte parti della somma attribuita a quelli della Serie prima.						
Quelli per le fabbriche della Serie terza pagano la metà della somma attribuita a quelli della Serie prima.						

	1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
	Annui Scudi	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*
CATEGORIA IV.						
NEGOZIATI ED INDUSTRIE DI COMMESTIBILI						
SERIE PRIMA — *Caffettieri, Droghieri a dettaglio, Fabbricanti di confetti e paste dolci, Fornari, Macellari, Osti, Pizzicagnoli, Speziali, Trattori, Venditori di liquori, spiriti e vini.*						
In Roma e Bologna.........	80	65	50	35	20	6
Nei Comuni di prima classe	65	50	35	20	12	5
Detti di seconda........	50	35	20	12	8	4
Detti di terza...........	35	20	12	8	4	3
Detti di quarta.........	20	12	8	4	3	2
Detti di quinta	6	5	4	3	2	1
SERIE SECONDA — *Abbacchiari, Caprettari, Fegatari, Cioccolattieri, Maccaronari, Orzaroli, Pescivendi con bottega o pietra, Pollaroli e Venditori di selvaggiume con bottega, Salumari, Tripparoli, Venditori di carne porcina fresca o salata, Venditori di confetti e paste dolci, Venditori di latte con bottega.*						

	1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
	Annui Scudi	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*

La Serie seconda paga tre quarte parti della somma attribuita alla Serie prima pei luoghi e gradi in tutto come sopra.

SERIE TERZA { *Friggitori, Fruttaroli con bottega, Limonari, Spacciatori de' Sali e Tabacchi, Semplicisti, Venditori di erbe fresche.*

La Serie terza paga la metà della somma attribuita alla Serie prima pei luoghi e gradi in tutto come sopra.

CATEGORIA V.

ARTI FABBRILI E MESTIERI QUALUNQUE

SERIE PRIMA { *Chiavari, Falegnami, Imbiancatori, Muratori, Pittori di camere, Scarpellini, Stagnari, Stuccatori.*

	1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
In Roma e Bologna.........	80	60	42	28	18	12
Nei Comuni di prima classe	60	42	30	22	15	10
Detti di seconda........	42	30	22	16	12	8
Detti di terza...........	28	22	16	12	9	6
Detti di quarta.........	18	15	12	9	7	5
Detti di quinta.........	12	10	8	6	5	4

		1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
		Annui Scudi	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*
SERIE SECONDA	*Argentieri, Calderari, Calzolari, Ebanisti, Facocchi e ferracocchi di arte fina e grossa, Modisti e Modiste, Orefici e Legatori di gioje, Verniciari.*						
La seconda Serie paga tre quarte parti della somma attribuita alla prima Serie per i luoghi e gradi in tutto come sopra.							
SERIE TERZA	*Canestrari, Colorari, Coronari, Costruttori di casse da carrozze, Doratori ed Inargentatori, Fabbricatori e Compositori di fuochi d' artifizio, di frangie e fiocchi, Guantari, Berettinari e simili, Incisori di Camei di qualunque specie, Incisori in rame, Intagliatori in legno, pietre e metalli, Lavoranti e Venditori di lavori di lotta e di giuocattoli, Lavoranti e Venditori di fruste, briglie, speroni, morsi ed altri ottrezzi da Cavalli, Lavoratori di diamanti e pietre preziose, Maniscalchi, Musaicisti, Orologiari, Ottonari, Paratori ossiano Festaroli, Pellicciari, Profumieri, Ricamatori,*						

		1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
		Annui Scudi	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*
SERIE TERZA	*Sellaj, Fabbricanti di bauli, astucci, e portafogli, Stampatori, e Tipografi, Tinozzari, Tintori, Venditori a minuto di lino, canapa, cotone, lana e seta.*						
	La Serie terza paga la metà della somma attribuita alla prima Serie pei luoghi e gradi in tutto come sopra.						
SERIE QUARTA	*Arrotini, Barbieri e Parrucchieri, Battiloro, Bombaciari, Bottonari, Crivellari, Lavoranti di ramate, Legatori di Libri, Manganatori e Soppressatori, Materassari, Occhialari, Pettinari, Scatolari, Sediari, Stampatori di tele e di carte da parati, Tornitori, Ventagliari, Venditori e lavoranti di fiori artificiali.*						
	La Serie quarta paga una quarta parte della somma attribuita alla prima Serie pel luoghi e gradi in tutto come sopra.						

	1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
	Annui Scudi	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*
CATEGORIA VI.						
NEGOZIANTI DIVERSI						
SERIE PRIMA — *Bigiottieri eChincaglieri, Giojellieri, Negozianti di mode.*						
In Roma e Bologna.........	90	72	56	42	34	24
Nei Comuni di prima classe	72	56	44	34	26	20
Detti di seconda........	56	44	34	26	20	16
Detti di terza...........	42	34	26	20	16	12
Detti di quarta........	34	26	20	16	12	9
Detti di quinta........	24	20	16	12	9	6
SERIE SECONDA — *Negozianti di carta e generi di cartoleria.*						
» *di cordami attrezzi ed ordigni campestri.............*						
» *di libri, stampe ed incisioni qualunque*						
» *di mobilio vecchio e nuovo.*						
» *di stracci.........*						
» *di vestiario nuovo...........*						
La Serie seconda paga la metà della somma attribuita alla Serie prima per i luoghi e gradi in tutto come sopra.						

	1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
	Annui Scudi	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*
CATEGORIA VII. IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE						
Intraprendenti di dazi fiscali, di forniture qualunque, Preposti all' esigenza dei dazi ed altri prodotti erariali o provinciali in virtù di contratto.	120	100	80	60	40	20
Le tasse pei suddetti si stabiliscono a forma della nota appiè della Categoria I.						
Intraprendenti de' Teatri e pubblici spettacoli.						
In Roma e Bologna.........	80	60	45	32	20	12
Nei Comuni di prima classe	60	45	32	20	12	10
Detti di seconda.......	45	32	20	15	10	8
Detti di terza..........	32	24	16	12	8	6
Detti di quarta.........	20	15	12	9	7	4
Detti di quinta........	12	10	8	6	4	2
Intraprendenti di costruzioni di edifici. » di strade.............. » di canali e simili. » di escavazioni qualunque............ » di pesche qualunque.................. » di caccie.............. Armatori di bastimenti.....	80	60	45	32	20	15
Le tasse pe' suddetti si stabiliscono a forma della nota appiè della Categoria I.						

	1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
	Annui Scudi	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*
CATEGORIA VIII. TRASPORTI PER TERRA E PER ACQUA						
SERIE PRIMA: *Intraprendenti di trasporti di merci qualunque con carri e carretti tirati da qualunque sorta di bestie da lungo viaggio. Detti di trasporti per fiumi e canali navigabili con barche ed altri legni adatti. Detti di vetture da viaggio e diligenze. Detti di trasporti di mare con barche a vela.*	60	50	40	30	20	10
Le tasse pe' suddetti si stabiliscono a forma della nota a piè della Categoria I.						
SERIE SECONDA: *Intraprese di Vetture a viaggio curto da un luogo all' altro anche con bestie soltanto......... » di trasporti qualunque con carretti tirati da qualunque sorta di bestie da curto viaggio. Passi di barca.............*	40	32	24	18	12	6
Le tasse pe' suddetti si stabiliscono a forma della nota a piè della Categoria I.						

	1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
	Annui Scudi	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*
S' intende curto viaggio quando non eccede le 40 miglia.						
L' infimo grado è applicabile a quelli che esercitano col mezzo di un solo carro ad una bestia, o con due bestie senza carro.						
L' esercizio che si fa con una sola bestia senza carro va esente dalla tassa.						
SERIE TERZA — *Vetture per Città e Comuni.*						
In Roma e Bologna..........	42	36	30	24	18	12
Nei Comuni di prima classe	36	30	24	18	14	10
Detti di seconda......	30	24	18	14	10	8
Detti di terza.........	24	18	14	10	8	6
Detti di quarta.......	18	14	10	8	6	4
Detti di quinta.......	12	10	8	6	4	2
L' infimo grado è applicabile all' esercizio di una sola vettura con due bestie.						

	1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
	Annui Scudi	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*
CATEGORIA IX.						
NEGOZIATI DI OGGETTI DI BELLE ARTI						
SEZIONE UNICA { *Negozianti di pitture, sculture ed oggetti di belle arti antichi e moderni.* *Detti di musaici, pietre, conchiglie e metalli anche preziosi.*	60	48	38	30	24	18
Le tasse pe' suddetti si stabiliscono a forma della nota appiè della Categoria I.						
CATEGORIA X.						
INDUSTRIE DIVERSE						
SERIE PRIMA { *Opifici qualunque di torchi da vino, da olio di mole e molini da granaglie, da olio, da qualunque derrata, venali.* *Locandieri con cucina e scuderia.*						

	1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
	Annui Scudi	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*
In Roma e Bologna.........	60	48	38	30	24	20
Nei Comuni di prima classe	48	38	30	24	18	16
Detti di seconda......	38	30	24	18	14	12
Detti di terza.........	30	24	18	14	10	8
Detti di quarta.......	24	20	14	10	8	6
Detti di quinta.......	20	16	12	8	6	4
SERIE SECONDA — *Albergatori, Bigliardieri, Fittajuoli di Case e Camere con mobili, quelli che tengono dozzina o affittano letti semplicemente e che non sono della serie degli Albergatori, Locandieri semplici.*						
La Serie seconda paga tre quarti della somma attribuita alla prima Serie.						
SERIE TERZA — *Rigattieri e Venditori di vestiario e mobilio vecchio, Venditori in dettaglio di carbone e di legna d'ardere, Venditori di chiodi, stracci e ferri lavorati vecchi e nuovi aventi bottega, Stabilimenti e case di bagni minerali o semplici, di mare o fluviali.*						

	1. GRADO	2. GRADO	3. GRADO	4. GRADO	5. GRADO	6. GRADO
	Annui Scudi	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*	*Annui Scudi*
La Serie terza paga la metà della somma attribuita alla prima Serie. I Locandieri, albergatori, osti e trattori sulla strada postale, e nei luoghi di concorso di villeggiatura, come pure gli stabilimenti di bagni minerali e di mare vengono tassati senza riguardo al luogo di residenza colla tassa attribuita alla capitale nella respettiva serie e secondo i respettivi gradi.						

Dal ministero dell nanze li 24 ottobre 1850.

Il pro - ministro delle finanze
ANGELO GALLI

(N. 56.) *Istituzione della consulta di Stato per le finanze.*

28 ottobre 1850.

EDITTO

Giacomo, della Santa Romana Chiesa card. Antonelli,
Diacono di S. Agata alla Suburra
della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO IX.
Pro-Segretario di Stato ec.

Coerentemente all'articolo 2 del moto-proprio 12 settembre 1849 la Santità di Nostro Signore ci ha ordinato di pubblicare, siccome noi nel sovrano suo nome pubblichiamo la seguente legge sulla consulta di Stato per le finanze.

Capitolo I.

Disposizioni preliminari.

§ 1. La consulta di Stato per le finanze è composta di consultori scelti da Sua Santità sulle proposte dei consigli provinciali: il loro numero è uguale al numero delle provincie.

Questo numero è accresciuto di una quarta parte col mezzo di altri consultori direttamente nominati dal Santo Padre.

§ 2. Il Santo Padre affida ad un cardinale la presidenza della consulta.

§ 3. La consulta ha un vice-presidente prelato di nomina sovrana.

Allorchè il cardinale presidente non interviene alle adunanze il prelato vice-presidente ne esercita le funzioni.

Intervenendo il cardinale, il vice-presidente ha voto e sede fra i consultori.

§ 4. Assistono la consulta un segretario, un capo-contabile e gl'impiegati corrispondenti al bisogno: tutti nominati dal Santo Padre.

§ 5. Il segretario ritiene i registri, custodisce gli atti e redige i processi verbali e le deliberazioni.

Il capo-contabile è incaricato dei rapporti e di tutte le operazioni che riguardano l'azienda dei conti.

Capitolo II.

Elezione dei consultori

§ 6. Ogni consiglio provinciale propone una lista di quattro candidati per la elezione di un consultore.

§ 7. I candidati debbono essere sudditti pontificii sia per nascita, sia per domicilio decennale col pieno e libero esercizio dei diritti civili; avere la età di anni trenta compiuti, le cognizioni necessarie ad esercitare l'officio ed il requisito della buona condotta politica e religiosa.

§ 8. Debbono inoltre essere tratti dalle seguenti classi ;

1. Di coloro che posseggano in proprietà fondi rustici od urbani, pel valore di scudi diecimila;

2. di quelli che abbiano un valore di scudi dodicimila, dei quali un terzo in beni immobili ed il resto in effetti pubblici, ovvero in capitali impiegati nel commercio, nella industria o nella agricoltura;

3. Dei rettori, professori o membri dei collegi delle pubbliche università dello Stato esercenti o giubilati che posseggano pure in beni immobili scudi duemila.

§ 9. La possidenza in beni immobili per un valore eccedente la metà deve essere situata nella provincia, alla quale appartiene il candidato.

Il valore dei beni si desume dall'estimo censuario.

§ 10. La sola metà dei candidati può essere tratta dalle due classi indicate nei numeri 2 e 3 del § 8: l'altra metà deve essere sempre tratta dalla classe dei possidenti.

§ 11. Non sono eligibili all'officio di consultore i debitori liquidi dello Stato, gli appaltatori e tutti coloro che hanno contratti o interessi col Governo o conti da rendere; quelli infine che per legge sono incapaci degli officii civili.

§ 12. Sul rapporto del ministero dell'interno, il Santo Padre nomina fra i candidati un consultore per ciascuna provincia.

§ 13. Fra i consultori di nomina diretta del Santo Padre, si terranno in ispeciale considerazione i prelati chierici di Camera, avuto riguardo all'interesse della Camera apostolica.

Capitolo III.

Rinnovazione dei Consultori.

§ 14. I consultori si rinnovano per la terza parte in ogni biennio; nei due primi biennii dopo la pubblicazione della presente legge col mezzo della estrazione a sorte, quindi per turni di anzianità nell'officio.

§ 15. Quelli che cessano dalle loro funzioni al finire di ciascun biennio sono rimpiazzati con le norme prescritte nel capitolo precedente.

§ 16. Cessando alcuno per morte o per qualunque causa durante il biennio, il Santo Padre gli surroga un altro fra i candidati proposti per la di lui elezione; ovvero ordina che dal consiglio provinciale sia rinnovata la lista.

Nell'uno e nell'altro caso il surrogato continua a rimanere in officio finchè vi sarebbe rimasto l'antecessore.

§ 17. I consultori cessano immediatamente e di fatto dalle loro funzioni appena siasi verificato uno dei casi, pei quali non sarebbero eligibili, come al § 11.

§ 18 Allorchè Sua Santità reputi opportuno di sciogliere la consulta, si procede alla rinnovazione intiera dei consultori, osservando le norme stabilite nel capitolo precedente.

Capitolo IV.

Affari da trattarsi nella consulta.

§ 19. Gli oggetti principali delle deliberazioni della consulta sono l'esame e la revisione dei conti preventivi e dei conti consuntivi dello Stato.

§ 20. All'esame e discussione della consulta si sottopongono non solo i conti preventivi delle spese ordinarie, quelle cioè, che il sistema organico del governo rende indispensabili, ma i preventivi ancora delle spese variabili a norma delle circostanze.

§ 21. Nel principio di ogni sessennio la consulta procede all'esame dei conti preventivi delle spese ordinarie per sottoporli all'approvazione sovrana, onde abbiano vigore nel sessennio intiero della sua periodica durata.

Procede in ogni anno all'esame dei preventivi delle spese straordinarie.

§ 22. L'esame e la revisione dei conti preventivi e consuntivi comprende non solo il conto generale, ma inoltre i conti parziali delle singole amministrazioni anche cointeressate, degli appalti, affitti, enfiteusi ed altri contratti: sui conti consuntivi la consulta pronunzia il suo giudizio col mezzo delle sentenze sindicatorie come sarà prescritto nel seguente capitolo V.

§ 23. La consulta è richiesta del suo parere allorchè si tratta di creare od estinguere debiti, imporre nuovi dazi, togliere o diminuire gli esistenti, adottare nuovi metodi di riparto e di esigenza, far nuovi appalti ed altri contratti che riguardino l'interesse della pubblica amministrazione.

§ 24. È richiesta egualmente del suo parere sulle innovazioni o correzioni nelle tariffe doganali, sui mezzi più efficaci per far rifiorire l'agricoltura, l'industria ed il commercio e sui trattati commerciali da conchiudersi, quanto ai soli articoli concernenti le finanze.

Capitolo V.

Esame e discussione degli affari.

§ 25. Il ministro delle finanze nel mese di settembre anteriore al principio di ciascun sessennio trasmette al cardinale presidente i conti preventivi delle spese ordinarie: trasmette pure nel mese di settembre di ciascun anno i

preventivi delle spese straordinarie; gli uni e gli altri corredati dalle sue osservazioni.

Il cardinale presidente ordina alla contabilità i lavori preparatorii per la revisione, affinchè la consulta possa occuparsene nella prossima adunanza.

§ 26. Lo stesso ministro delle finanze e tutti gli altri ministri, ove sia luogo ad interpellare la consulta del suo parere, trasmettono i loro rapporti al cardinale presidente con le carte relative.

§ 27. Il cardinale presidente, avuto riguardo alla importanza degli affari, destina un relatore o li rimette ad una commissione di tre o cinque consultori nominati da lui, per preparare la discussione e fare i rapporti all'adunanza.

§ 28. Se la consulta abbisogna di maggiori schiarimenti, ne fa richiesta al ministro rispettivo per mezzo del cardinale presidente.

§ 29. I conti consuntivi sono sottoposti ad un doppio sperimento: l'uno preliminare, l'altro definitivo.

§ 30. L'esame preliminare si fa col mezzo di una commissione composta di cinque membri scelti nel seno della consulta dal cardinale presidente ed assistita dalla contabilità: essa fa il suo rapporto motivato.

A questo effetto i membri della commissione saranno chiamati alla Capitale tre mesi prima della convocazione della consulta.

§. 31. L'esame ed il giudizio definitivo appartiene al corpo intiero dei consultori, compresi anche i membri della commissione: la commissione emana il suo opinamento e lo fa comunicare alle parti interessate, affinchè presentino le loro deduzioni nel termine perentorio di venti giorni: quindi pronuncia la sentenza sindicatoria.

§ 32. I ministri possono intervenire alle adunanze: essi non hanno voto.

Allorchè si tratta dell'esame e giudizio dei conti consuntivi interverrà per le opportune osservazioni il commissario generale della Camera apostolica, esso pure senza voto.

§ 33. La consulta non può deliberare, se non sono presenti due terzi dei consultori, oltre il cardinale presidente od il vice-presidente.

§ 34. Le discussioni della consulta si fanno a porte chiuse: i voti si raccolgono per iscrutinio segreto.

Capitolo VI.

Deliberazioni della consulta.

§ 35. La consulta delibera a maggiorità di voti: le deliberazioni sono consultive ed emanate nella forma degli opinamenti, ad eccezione delle sentenze sindicatorie.

§ 36. Le sentenze sindicatorie sono definitive: quanto però agli effetti, il fisco se ne

varrà innanzi i magistrati competenti a termini di legge.

§ 37. Le deliberazioni di qualunque specie contengono i motivi: sono sottoscritte da tutti i membri presenti e dal segretario: si riferiscono al Santo Padre dal cardinale presidente per ottenerne l'approvazione, salvo il disposto nel § seguente.

§ 38. Le deliberazioni emanate sulle interpellazioni dei ministri, come al § 26 sono rimesse al ministro rispettivo: questi ne farà rapporto al Santo Padre, osservato il disposto nel § 47 dell'ordinamento dei ministeri.

Capitolo VII.

Disposizioni generali.

§ 39. La disciplina e polizia della consulta, della segreteria, della contabilità e degli impiegati subalterni appartiene al cardinale presidente: egli per tale effetto proporrà alla sanzione sovrana un apposito regolamento.

§ 40. Le adunanze ordinarie della consulta hanno luogo tre volte per settimana: quelle straordinarie hanno sempre luogo quando lo esiga la quantità e qualità degli affari, a giudizio e con invito del cardinale presidente.

§ 41. La durata delle sessioni nel primo anno del sessennio è di quattro mesi: ne-

gli anni successivi è limitata ad un solo trimestre.

§ 42. Il Santo Padre si riserva la facoltà di sospendere le sessioni e quella pure di sciogliere intieramente la consulta anche in pendenza dei termini assegnati nel § precedente.

§ 43. In caso di sede vacante sono sospese di pieno diritto le adunanze della consulta qualora il Sacro Collegio non disponga diversamente.

Le spese relative a tale circostanza sono ordinate dal Sacro Collegio e rimangono soggette alle antiche disposizioni.

§ 44. Nel caso di scioglimento della consulta prima che venga discusso ed approvato il nuovo preventivo, continueranno provvisoriamente ad osservarsi le prescrizioni contenute nel preventivo ordinario antecedente.

§ 45. Le funzioni dei consultori sono gratuite: nondimeno ai consultori eletti sulle proposte dei consigli provinciali si accorda sui fondi delle provincie rispettive un compenso proporzionato alle spese pei viaggi e pel soggiorno nella Capitale.

Un eguale compenso si accorda ai consultori nominati direttamente da Sua Santità sui fondi dell'erario, quante volte non abbiano altro soldo governativo.

§ 46. Sarà pagato egualmente dall'erario il soldo da assegnarsi al segretario, al contabile ed agli impiegati della consulta.

§ 47. Le funzioni della consulta incominciano dall'esercizio del 1851, due mesi dopo nominati i consultori.

Dato in Roma dalla segreteria di Stato il 28 ottobre 1850.

C. Card. Antonelli

---

* (N. 57.) *È concesso al comune di s. Vito in Comarca un mercato settimanale in tutti i martedì dell'anno, da trasferirsi all'antecedente o susseguente giorno quando nel martedì ricorra festa di precetto* (notificazione del ministero del commercio, belle arti, industria ed agricoltura 29 ottobre 1850.)

(N. 58.) Circolare *del ministero delle finanze Numero 102475 con cui si danno le istruzioni per prevenire reclami per illegale procedimento alla sorpresa de' contrabbandi.*

30 ottobre 1850.

La fiducia, che il Governo ha voluto riporre nella forza di finanza, che deve intendere alla prosperità dei prodotti doganali, ed i vantaggi, che ad essa comparte, accordando

un largo premio sulle invenzioni delle frodi, oltre più altri straordinarj compensi ed elargizioni, debbono impegnarla ad una attiva, ed intelligente osservanza de' proprj doveri.

Peraltro a far sì che questa non si allontani dalle disposizioni di legge occorre di fare osservare, che talvolta o per troppo zelo, o per deviamento dalle dovute istruzioni, specialmente nell'arresto delle merci, si procede con poca cautela nelle vie legali, per lo che avviene, che in faccia ai tribunali non si sostengono le invenzioni, e ne derivano danni agli onesti trafficanti, non senza animadversioni alla truppa.

Si torna pertanto ad inculcare ai bassi ufficiali, sotto-ispettori, ed agl'ispettori d'istruire ognor più i loro subalterni, onde bene assicurarsi se, e quando possa una merce proseguire il suo viaggio liberamente, e quando no, ed essere appresa in contrabbando.

Che se avvenga talvolta controversia sulla legalità della frode, mentre le dogane sono già autorizzate dalla circolare del 2 aprile 1840 numero 3876 (1) a sospendere gli atti amministrativi, e raccolte le deduzioni degl'inventori a farne dettagliato rapporto alla direzione generale delle dogane col mezzo anche del soprintendente, altrettanto si dispone che debba eseguirsi dai procuratori camerali in caso di *fondata* opposi-

(1) Vedi append. in fin. num. 2.

zione giudiziaria. Essi tenendo in sospeso gli atti, ne daranno comunicazione alla direzione generale suddetta per le superiori risoluzioni, indicando tutte quelle ragioni di massima, o di fatto, che escludano del tutto la frode, ovvero ne rendano dubbia la risoluzione di condanna per parte dei tribunali, e ciò nell'intendimento sempre di mantenere salvi, ed indenni i diritti della finanza, e di allontanare altresì danni e dispendj a pregiudizio del commercio.

A questo appunto si eccita il buono zelo, e l'affetto che si porta al bene del servigio da ciascun pubblico funzionario onde far sempre più prosperare la cosa pubblica.

Ove però si verificasse, che in onta alle avute istruzioni e risoluzioni adottate in casi consimili, per avidità di guadagno, o per ispirito di vessazione, si devenisse ad invenzioni *evidentemente* illegali, il governo che vuole eseguita la legge, e protette le regolari operazioni della truppa, non potrebbe tollerare e non punire le concussioni e gli abusi di potere.

La presente di cui si accuserà ricevimento, sarà comunicata ai dipendenti e trascritta nei registri degli ordini e delle circolari.

Roma 30 ottobre 1850.

Il pro-ministro
ANGELO GALLI

N.° 59.) Circolare *del ministero delle finanze N.° 102474 agli agenti civili e militari di finanza per cooperare alla repressione del contrabbando.*

30 ottobre 1850.

Più fasi ha sofferto nel periodo di alcuni anni la truppa di finanza, e più vicende disorganizzatrici, specialmente negli ultimi trascorsi tempi. Molto si è già operato, e fra le molte cose si annoverano le spedizioni di persone sui luoghi, onde conoscerne col maggior dettaglio possibile i reali bisogni, e poter accorrere a quei provvedimenti, ai quali attualmente s'intende pel suo perfezionamento.

Mentre poi il ministero delle finanze si sta occupando anche della pubblicazione di nuovo apposito regolamento da portarsi a fine il più presto possibile, vuole intanto, in unione a tali vantaggiose ripromesse, eccitarla fin da ora a porsi in quella via di concordia e di reciprocanza, che interceder deve fra essa e la parte civile.

Nè si creda con ciò, che si voglia far prevalere l'una sull'altra in qualsiasi guisa. Ma perchè si ritorni ai proprj principj, fa d'uopo che da ognuno si concorra al bene del servizio senza urti, e senza declinatorie, bensì coi dovuti riguardi.

Indipendentemente dunque da quel tanto

che in più minuto dettaglio sarà per istabilirsi nella precitata rinnovazione regolamentaria, sono a ricordare e raccomandare, che deve anche usarsi un energica attività ed una reciproca controlleria sulla condotta di ognuno, onde farsi certi che tutti si affatichino al bene del servizio, e vicendevoli rapporti o ordinarj, o straordinarj ne daranno alla superiorità buona prova.

Infatti mentre al ministero delle dogane incombe di essere assiduo ai disimpegni delle operazioni interne di officio, cioè alla regolare tenuta dei registri bollettarj; al pronto annotamento in quelli di portata delle merci che giungano, all'esattezza del peso, della contazione e dell'applicazione del dazio, allo stacco di regolare bolletta, sia di accompagno, sia di transito, e alla regolare ammagliatura e piombatura dei colli (siccome altresì nelle dogane di riscossione alla esteriorità dei colli stessi, se regolare, o no, alla valitura delle bollette, e ad ogni altro inerente) è pure di suo dovere di esplorare il servizio, che dalla truppa si rende mediante gli appostamenti, e le perlustrazioni sul confine, d'insinuare e partecipare alla medesima tutte quelle nozioni, che nella prossimità de'luoghi sieno per giovarle a reprimere le frodi, ed allontanarne il tentativo.

Così viceversa se la truppa di finanza, e più specialmente i graduati devono essere sem-

pre intenti ad espiare le mosse dei contrabbandieri, ed a scorrere il confine nelle ispezioni diurne e notturne; a bene verificare, che si batta la via legale dai conduttori di merci; se i recapiti di scorta sieno regolari; se i colli siene bene ammagliati o marchettati; se le valiture sieno o no scadute ec.; se le bollette presentino viziature abrasioni, od altro difetto, debbono pure osservare la condotta dell'impiegato o impiegati per rilevarne, se siavi trasgressione alle leggi daziarie; se avvengano abusive facilitazioni, e quale ne sia la presenza all'officio stesso; siccome i graduati maggiori a termini delle loro facoltà dovranno esaminare la regolare tenuta dei registri.

Questo è l'accordo, la unione al bene del servigio, e la operosità vicendevole che se ne chiede, e che ciascuno deve praticare, onde da questa ne sorga una regolare controlleria, che dia modo e lume alla superiorità di premiare le abilità e il buon zelo, e di punire le incurie, e le trasgressioni, e da cui possano avvantaggiarsi i prodotti dell'amministrazione.

Allora ciascuno potrà aspirare nella sua parte ad annotamenti onorevoli, e a futuri vantaggi.

Resta dunque inculcato tanto ai soprintendenti, ed altri principali funzionarj, quanto agl'ispettori, sotto-ispettori e bassi ufficiali di far bene comprendere tuttociò ai proprj su-

balterni, i quali dovranno rispettivamente dar conto di loro operato, rivolgendosi agl'immediati superiori, mentre questi ne faranno pieni rapporti mensili e straordinarj alla direzione generale.

Che se taluno poi per puntiglio, per mal' umore, o per voler sentire altamente di se intendesse di sottrarsi alle reciproche sorveglianze, o ne facesse irragionevole querela, suscitando urti, e controversie, sappia pur bene che si renderebbe responsabile di opposizione ai superiori voleri, e chiarirebbe esser lui nemico dell'ordine, e di quella unità di azione, che devesi conservare fra gli agenti tutti dell'amministrazione.

La presente, della quale si accuserà ricevimento, sarà trascritta nel registro degli ordini, e delle circolari.

Roma 30 ottobre 1850.

Il pro-ministro
ANGELO GALLI

(N.° 60.) CIRCOLARE *del ministero dell'interno N.° 33114 colla quale s' inculca la piena osservanza dell'art. 31 dell'editto della segreteria di Stato del primo dicembre 1828 intorno alla polizia delle strade nazionali e provinciali dello Stato pontificio.*

1 NOVEMBRE 1850.

Per l'art. 31 dell'editto pubblicato dalla segreterla di Stato il dì primo dicembre 1828 (1) sulle polizie delle strade nazionali e provinciali nello Stato pontificio, si prescrisse quanto segue » *Non tanto pel pregiudizio che arrecano gli stillicidj, quanto per la sicurezza dei viaggiatori, sono vietati gl'imboscamenti di alberi, arbusti e canneti a distanza minore di metri* 15 *dalla metà del fosso di guardia, non escluse le sponde e ripe degli alvei alle imboccature de'porti* ».

Più e più volte il governo pontificio si fece a richiamare alla piena osservanza non meno il citato articolo, che l'intera legge edittale suddetta, giacchè sempre reputò suo dovere il fare rispettare le strade nazionali e provinciali dello stato, come una proprietà pubblica, il garantirle dalle usurpazioni, devastazioni e danni di ogni maniera che dall'opere

(1) Vedi Vol. II. del 1835. pag. 40.

degl'uomini o spensieratamente o per malizia fossero per riceverne.

Non ostante ciò, si è testè verificato che in alcune di esse strade sonosi riprodotti, fino alle loro adjacenze, gl'imboscamenti di alberi di alto fusto, e che si trasgredisce l'osservanza dell'editto succitato, e di tutte le disposizioni date successivamente dal governo; al quale inadempimento non possono non attribuirsi specialmente quegl'infortunj di aggressione che a sommo danno dei viandanti sono conseguiti, e che il tempo non ha potuto ancora cancellare dalla memoria.

Se pertanto si riconosce necessario l'adottare in proposito un provvedimento, le tante volte inculcato, in particolar modo per garantire la pubblica sicurezza, V. S. Illma (e Rma) sarà per convenire con me, che al presente si debbe con ispeciale disposizione richiamare alla più rigorosa osservanza la menzionata legge, prescrivendosi altresì, che ove si trovasse la medesima legge non osservata o trascurata, venissero i proprietarj frontisti obbligati, entro un perentorio termine, alla recisione dei premessi imboscamenti, passato il quale senza effetto dovesse procedersi a tutto loro carico alla esecuzione dei lavori *ex officio*.

Si compiaccia V. S. Illma (e Rma) significarmi ciò ch'Ella avrà creduto di risolvere in riguardo a sì importante oggetto, ed intanto ec.

D. Savelli

(N.° 61.) *Bruciamento dei boni ritirati colla vendita di N.° 6007 certificati della nuova rendita consolidata.*

2 novembre 1850.

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'AMMORTIZZAZIONE DELLA CARTA MONETA

Fedele la commissione nel disimpegno dell'incarico affidatole si affretta di palesare al pubblico il risultato della operazione dell'ammortizzamento della carta-moneta ottenuto dopo il primo abbruciamento della medesima, cioè dal giorno 29 settembre a tutto il 31 ottobre prossimi passati.

In detto periodo di tempo sono stati venduti numero *seimila sette* certificati della nuova rendita, in correspettività de'quali è stata esattamente da s. e. il sig. pro-ministro delle finanze depositata nel banco del s. monte di pietà a disposizione della commissione la somma di scudi *cinquecentodiecimila cinquecentonovantacinque*, che si è riconosciuta corrispondere all'importo delle bollette originalmente pervenute in sue mani.

Verificato scrupolosamente, e col concorso altresì di notabili acquirenti della nuova rendita l'ammontare suindicato della carta depo-

sitata, è stato settimanalmente chiuso e sigillato in separati pacchi, tolto dal corso, ed in questa forma verrà distrutto e bruciato nel giorno di venerdì otto corrente alle dieci antimeridiane, presente la commissione, ed alla pubblica vista colle solite regole, e cautele legali nel cortile del palazzo borromeo; e con ciò si sarà ottenuta nell'intervallo trascorso dall'incominciamento della operazione il ritiro, e bruciamento della carta-moneta nella somma di scudi *novecentosettantunmila ottocento cinque*.

Roma. Dalla residenza della commissione nel palazzo borromeo li 2 novembre 1850.

PIETRO CARD. MARINI DOMENICO PRINCIPE ORSINI VINCENZO BARON GRAZIOLI CARLO MARCHESE BOURBON DEL MONTE CONTE GAETANO ZUCCHINI GIOVANNI CAVALIER GRAZIOSI PIETRO CAVALIER RIGHETTI	*Membri della Commissione presenti in Roma*

(N.° 62.) ORDINE *del ministero delle finanze per l'istituzione dell'officio di verificazione nella direzione generale delle poste.*

9 NOVEMBRE 1850.

Negli officj della direzione delle poste pontificie in Roma, ed in quelle primarie dello

stato, cioè Ferrara, Bologna, Pesaro, Ancona, Macerata, Fuligno, Perugia e Civitavecchia, esiste un verificatore, il quale deve, indipendentemente dal direttore respettivo, rincontrare tutte le operazioni di contabilità tendenti a costituire il prodotto, la quale indipendenza però cessa quando la direzione e la verificazione si concentrano presso la medesima autorità, restando così gli effetti della verificazione paralizzati.

A rendere pertanto efficace la verificazione negli officj postali, per sorvegliare e verificare tutte le operazioni costituenti i prodotti, ed invigilare su tutto ciò che si riferisce al pubblico servizio, ne viene instituito un officio apposito dipendente direttamente dal ministro delle finanze, il quale agirà e corrisponderà nei modi analoghi alle sue incumbenze che vengono in quest'anno precisate; e perciò, fattane relazione alla Santità di Nostro Signore, e riportatane la Sua Sovrana approvazione, ordiniamo quanto segue.

1. Un verificatore generale viene istituito per la direzione generale delle poste pontificie, dipendente direttamente dal ministro delle finanze. In questo faranno centro i verificatori parziali degli officj, e dipenderanno da lui.

2. Il verificatore generale avrà la residenza nella segreteria generale del ministero. Egli riferirà direttamente al ministro.

3. Le attribuzioni di tutti i verificatori sono:

(*a*) La sorveglianza delle classificazioni delle corrispondenze estere in arrivo, che devonsi praticare a provenienza in armonia delle convenzioni e delle tasse da apporsi alle medesime; siccome pure di quelle che si appongono parimente a provenienza alle corrispondenze dello stato.

(*b*) La stessa sorveglianza di tutte le corrispondenze in partenza tanto per la loro classificazione, che per le tasse.

(*c*) L'esame giornaliero della classificazione delle corrispondenze in distribuzione, e la sorveglianza per un esatto servizio del pubblico e pei rifiuti.

(*d*) La sorveglianza della camera degli abbonati, ove esiste una tale instituzione, del diritto d'impostatura, e dell'altro degli affrancamenti e delle assicurazioni, specialmente per la loro classificazione, e per l'eguaglianza dei loro diversi totali di tasse con il totale del giornale d'introito.

(*e*) La sorveglianza di tutte le lettere di avviso in arrivo per la loro regolare estensione, e pei divarj rinvenuti dagli officj destinatarj nelle spedizioni dell'ordinario precedente, onde rimuovere le cause degli equivoci.

(*f*) L'esame di tutte le lettere di avviso in partenza.

(*g*) L'esame delle distinte dei gruppi e

delle merci in partenza, non che di quelle in arrivo per le pronte ed esatte risposte da darsi.

(*h*) L'esame e la sorveglianza delle merci che si portano in dogana, per la regolarità delle consegne.

(*i*) La formazione del riassunto generale giornaliero che presenti i risultamenti di tutte le operazioni verificate tanto in arrivo, quanto in partenza; ed in fine di mese il verificatore generale presenterà al ministro un prospetto denotante il totale del diritto verificato in tutti gli officj assistiti dai verificatori; al quale prospetto unirà il prodotto di tutti gli altri officj, sebbene non assistiti dai verificatori, desumendolo dall'officio generale di Roma, e questo prospetto dovrà presentare ancora il confronto dello stesso mese dell'anno precedente.

4. Oltre quanto incombe alla verificazione relativamente ai prodotti, è pure incumbenza della medesima l'invigilare sull'esattezza e regolarità del servizio dei corrieri, delle diligenze, degl'impiegati e degl'inservienti; ed è conseguentemente nelle attribuzioni dei verificatori qualunque visita, o rincontro dei legni, delle cavalcate, e dei pacchi, ma in caso di qualunque rilievo faranno seguire l'emenda immediatamente, senza usare sopra i mancanti alcun atto di superiorità, riferendo semplicemente al ministro, ed al direttore rispettivo tutto ciò che si presentò meritevole di osservazione, e gli adottati provvedimenti.

5. Il verificatore generale in Roma, riunendo i discarichi dei verificatori parziali, ed i verificatori degli officj delle provincie redigeranno i riassunti generali per giorno, ed il prospetto per mese loro ordinato (art. 3.° lett. i) in doppia copia, e ne rimetteranno una al ministro, e l'altra al direttore generale.

6. Unitamente al prospetto mensile, egualmente redigeranno in doppia copia e rimetteranno tanto all'uno, quanto all'altro, un rapporto su tutto ciò che rimane loro attribuito dall'intero articolo 3.°

7. Il verificatore generale sarà pagato dal ministero delle finanze: alla fine dell'anno sarà girato l'importo a carico dell'amministrazione postale.

Dalla residenza del ministero delle finanze li 9 novembre 1830.

Il pro-ministro
ANGELO GALLI

(N.° 63.) *Cessazione delle giurisdizioni dei tribunali civili e criminali di Fuligno e Loreto; riunite respettivamente ai Tribunali di Perugia e Macerata.*

15. novembre 1850.

EDITTO

Giacomo *della Santa Romana Chiesa Cardinale* Antonelli, *Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore* PAPA PIO IX *Pro-Segretario di Stato ec.*

La Santità di Nostro Signore sul rapporto del ministro di grazia, e giustizia adottando il parere del consiglio dei ministri, ed atteso che i pochi affari civili e criminali dei distretti di Fuligno e di Loreto, possono agevolmente portarsi ai tribunali che risiedono nelle vicine città di Perugia, e di Macerata, si è degnata di ordinare quanto siegue.

§ 1. Col giorno 30 del corrente novembre cesserà la giurisdizione dei tribunali civili, e criminali residenti in Fuligno ed in Loreto.

§ 2. La giurisdizione del tribunale di Fuligno è riunita a quella del tribunale di Perugia.

§ 3. La giurisdizione del tribunale di Loreto è riunita a quella del tribunale di Macerata.

Questo tribunale giudicherà tutte le cause civili e criminali che in virtù §§ 3, 4 15 del

regolamento 21 novembre 1831 (1) dovea giudicare il tribunale di Loreto sia come tribunale ordinario, sia come delegato dalla sacra congregazione Lauretana: fermo nel resto lo stesso regolamento e ferme pure le disposizioni addizionali del 20 febbrajo 1832. (2).

§ 5. Le cause civili e criminali introdotte e pendenti nei cessati tribunali verranno proseguite nello stato e nei termini in cui si trovano innanzi i rispettivi tribunali di Perugia e di Macerata.

§ 6. Il governatore di Fuligno e l'assessore di Loreto, prenderanno dai cancellieri dei suddetti cessati tribunali la regolare consegna di tutti gli atti, e registri e di tutte le carte e posizioni esistenti nei loro offizi, e li trasmetteranno ai cancellieri dei tribunali di Perugia e di Macerata.

§ 6. Il ministro di grazia e giustizia è incaricato di eseguire il presente editto.

Dato in Roma dalla segreteria di stato li 15 novembre 1850.

G. Card. Antonelli

---

(1) Vedi appendice in fine N. 3.
(2) Vedi Vol. V delle Leggi a tutto il 1833. pag. 421.

(N. 64.) *E' riattivato nel Comune di Camerano (Delegaz. di Ancona) il mercato settimanale andato in disuso, da aver luogo nel giorno di Mercoldì, o nel seguente se cadesse in giorno festivo.* (Notif. del Ministero del Commercio ec. 16. Nov. 1850.)

(N.° 65.) *Governo delle provincie, e amministrazione provinciale.*

22. NOVEMBRE 1850.

EDITTO

GIACOMO *della Santa Romana Chiesa Cardinale* ANTONELLI,
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX.
Pro-Segretario di Stato ec.

La Santità di Nostro Signore, in sequela del suo moto-proprio 12 settembre 1849 art. 3 ci ha ordinato di pubblicare, siccome noi nel sovrano suo nome pubblichiamo la seguente legge sul govorno delle provincie e sulla amministrazione provinciale.

CAPITOLO I

Divisione territoriale.

§ 1. Lo stato pontificio è diviso in quattro legazioni, oltre il circondario della capitale: le legazioni si dividono in provincie o delegazioni; le provincie in governi, i governi in comuni.

§ 2. Il circondario della capitale è formato dalla capitale medesima con la sua comarca, e dalle provincie di Viterbo, Civitavecchia Orvieto, divise anche esse in governi e comuni.

§ 3. Le provincie appartenenti a ciascuna delle quattro legazioni sono:

1. Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna;
2. Urbino e Pesaro, Macerata con Loreto, Ancona, Fermo, Ascoli, Camerino;
3. Perugia, Spoleto, Rieti;
4. Velletri, Frosinone, Benevento.

§ 4. È mantenuta l'attuale divisione delle provincie, governi e comuni, fintantochè una nuova legge non l'abbia riformata.

§ 5. La nuova legge sarà preparata dal ministro dell'interno di concerto con la presidenza del censo presso le osservazioni degli altri ministeri: sarà quindi rimessa all'esame del consiglio di Stato e sottoposta alla sanzione sovrana.

CAPITOLO II

Legazioni.

§ 6. Il governo di ciascuna legazione è affidato ad un cardinale col titolo di legato della santa Sede: il luogo di residenza sarà determinato da Sua Santità.

§ 7. Il cardinale legato rappresenta il sovrano nella sua legazione: provvede al mantenimento dell' ordine pubblico per mezzo di efficaci misure, anche di alta polizia, valendosi a questo effetto della forza pubblica di qualunque arma prese, ove occorra, le debite intelligenze col superiore governo.

§ 8. Trasmette gli ordini superiori e gli ordini proprii ai delegati, governatori ed altre autorità o funzionarii della legazione affinchè siano eseguiti.

§ 9. Esercita l' alta sorveglianza per la esecuzione delle leggi e sulla condotta dei magistrati, funzionarii od impiegati in ogni ramo di pubblico servizio e ne fa rapporto all' autorità sovrana, indicandole quei soggetti che potrebbero aversi in considerazione per essere impiegati o promossi.

§ 10. Propone a Sua Santità col proprio avviso i progetti che gli siano presentati per grandi opere pubbliche, non che i miglioramenti ch' esso reputi utili o necessarii alla prosperità del commercio, dell' industria, dell' agricoltura ed ai bisogni della legazione.

§ 11. Nell' interesse provinciale o comunale risolve le controversie che insorgano fra più provincie o fra più comuni appartenenti a diverse provincie della sua legazione.

§ 12. Prende a disamina gli atti dei singoli consigli provinciali con le deliberazioni dei delegati e loro congregazioni governative: li approva e rettifica in quanto è di sua competenza: sottopone col suo parere quelli che ne abbisognano alla approvazione sovrana.

§ 13. Rivede in via di ricorso le sentenze sindicatorie sui conti consuntivi comunali e provinciali e le altre risoluzioni concernenti interessi dei comuni: tale ricorso è devolutivo, sempre che il cardinale legato non ordini con suo rescritto che la esecuzione rimanga provvisoriamente sospesa.

§ 14. Accorda alle provincie ed ai comuni con piena cognizione di causa, e nei limiti prescritti dalla legge, la facoltà di alienare, di transigere o di contrarre debiti, ed esercita la superiore tutela per gli interessi delle une e degli altri.

§ 15. Il cardinale legato è assistito da un consiglio composto di quattro consiglieri, da un segretario generale, da un direttore di polizia e da quel numero d'impiegati subalterni che corrisponda al bisogno: tutti di nomina sovrana.

§ 16. Il consiglio di legazione è presieduto dal cardinale legato: si raduna presso di lui,

periodicamente due volte per ogni settimana, e straordinariamente ogni volta che lo richiegga la moltiplicità o la urgenza degli affari.

§ 17. Allorchè si tratta di affari concernenti i preventivi ed i consuntivi ogni consigliere ha il voto decisivo: la maggioranza dei voti costituisce la deliberazione; nel caso di parità il voto del cardinale legato è preponderante.

Negli altri affari non indicati espressamente dalla legge il consiglio può essere consultato, ma il solo voto del cardinale è decisivo.

§ 18. Sono chiamati all' officio di consigliere i soggetti più ragguardevoli per cognizioni amministrative e coloro segnatamente che abbiano esercitato con lode le funzioni di consultore presso i delegati, di gonfaloniere o di consigliere provinciale.

§ 19. Il consiglio di legazione si rinnova per metà in ogni triennio; al finire del primo col mezzo della estrazione a sorte, quindi per turno di anzianità nell' officio.

I sortiti possono essere rieletti.

§ 20. Il cardinale legato per gli affari della sua legazione corrisponde ordinariamente col cardinale segretario di stato presidente del consiglio dei ministri.

§ 21. La nomina del cardinale legato si fa per mezzo di breve, ove è determinato il tempo della legazione.

La legazione indicata nel numero 4 del § 3 si conferisce sempre al cardinale decano

del sacro collegio che la ritiene durante la sua vita.

Per questa legazione i provvedimenti di alta polizia ed il movimento delle truppe dipendono dai ministeri competenti.

§ 22. L'autorità del cardinale legato non si estende agli affari che appartengono alla giurisdizione ecclesiastica e giudiziaria, salvo il disposto nel § 9.

CAPITOLO III

Provincie o delegazioni.

§ 23. A ciascuna provincia presiede dipendentemente dal cardinale legato un funzionario nominato dal Santo Padre per mezzo di breve, col titolo di delegato: la provincia prende il nome di delegazione.

§ 24. Il delegato esercita nella sua provincia l'autorità governativa ed amministrativa.

§ 25. Nell'esercizio della polizia ordinaria è incaricato del discoprimento dei delitti, di raccoglierne le traccie e ricercarne gli autori sino al loro arresto rimettendo ai giudici o tribunali quelli che sono di loro competenza.

§ 26. Fa pubblicare ed eseguire nella provincia le leggi e le disposizioni superiori.

§ 27. Provvede alla sicurezza, alla salubrità ed al buon regolamento delle prigioni, alla

custodia, alla disciplina ed ai bisogni dei detenuti.

§ 28. Riferisce al cardinal legato lo stato ed i bisogni della provincia, del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e suggerisce i necessarii provvedimenti.

§ 29. Esercita la ordinaria tutela nei limiti determinati dalla legge per gli interessi della provincia e dei comuni che ne fanno parte, e l'autorità disciplinare sugli impiegati provinciali o municipali: visita in ogni biennio i comuni stessi per conoscere l'andamento della amministrazione locale, rilevare e correggere i difetti e gli abusi, e farne rapporto all'autorità superiore.

§ 30. Dispone della forza politica stazionata nella provincia per la esecuzione degli ordini superiori: nei casi di vera urgenza dispone pure delle altre forze militari, facendone immediato rapporto al cardinale legato ed al ministero competente.

§ 31. Rimane da ultimo nelle attribuzioni dei delegati tuttociò che loro appartiene per le leggi e regolamenti in vigore, ove non sia derogato o modificato dalla presente legge.

§ 32. Il delegato è assistito da un segretario per gli affari di polizia, da un segretario di delegazione coi necessarii subalterni, e da una congregazione governativa composta di quattro consultori, tutti di nomina sovrana.

§ 33. Uno dei consultori deve essere sempre

nativo o possidente del capo-luogo, o almeno ivi domiciliato da dieci anni , ed uno egualmente nativo e possidente o domiciliato da un decennio in altro comune della provincia: ambidue della età non minore di anni trenta compiuti , distinti per la buona condotta politica e religiosa, per cognizioni amministrative o legali, o per aver sostenuto impieghi governativi, o rappresentanze provinciali o municipali.

Gli altri due sono scelti fra i consiglieri provinciali, cessando immediatamente di appartenere al consiglio.

§. 34. La congregazione governativa sotto la presidenza del delegato si aduna ordinariamente due volte per settimana e straordinariamente ogni volta che al delegato piaccia di convocarla.

§ 35. Nell'esame o giudizio dei conti preventivi o consuntivi e negli affari che li riguardano, ogni consultore ha il voto decisivo, e la deliberazione è costituita dalla pluralità dei voti.

Negli altri affari non indicati espressamente dalla legge il voto dei consultori è meramente consultivo e la risoluzione spetta al delegato.

§ 36. Il segretario della delegazione è sempre chiamato a dare il voto consultivo o decisivo nei casi di parità o di mancanza del numero dei consultori necessario per deliberare: il numero dei votanti non può essere minore di tre compreso il delegato.

§ 37. La congregazione governativa si rinnova in ogni triennio con la stessa norma ch' è prescritta pel consiglio di legazione nel §. 19.

§ 38. Il § 22 sui limiti della autorità del cardinale legato è applicabile anche al delegato.

§ 39. Il delegato per gli affari della sua delegazione corrisponde ordinariamente col cardinal legato.

CAPITOLO IV

Disposizioni speciali pel circondario di Roma.

§ 40. Il circondario di Roma è presieduto da un cardinale nominato per breve da Sua Santità col titolo di presidente.

§ 41. Il cardinale presidente esercita nel circondario di Roma le attribuzioni dei cardinali legati, eccettuate quelle che riguardano la parte politica ed il movimento della forza pubblica : queste sono riservate ai ministeri competenti.

§ 42. Ha un consiglio per gli affari della presidenza ed un segretario generale: il consiglio è organizzato come quelli di legazione.

§ 43. La comarca di Roma si amministra da un prelato scelto pure da Sua Santità per mezzo di un breve col titolo di delegato: questi esercita le attribuzioni degli altri delegati,

con la sola eccezione contenuta nel § 41 rapporto al cardinale presidente.

Ha un consiglio amministrativo organizzato come le congregazioni degli altri delegati, ed è assistito da un segretario.

§ 44. A ciascuna delle altre provincie comprese nel circondario di Roma presiede un delegato con l'assistenza di una congregazione governativa e di un segretario in conformità del capitolo precedente.

§ 45. Per tutto il resto si osservano nel circondario di Roma le disposizioni della presente legge in ordine al governo delle provincie ed alla amministrazione provinciale.

CAPITOLO V

Governi.

§ 46. Nel capo-luogo di ciascun governo risiede un magistrato di nomina sovrana col titolo di governatore.

§ 47. Tutti i governatori hanno eguali attribuzioni nei governi rispettivi, abbenchè appartenenti a classi diverse.

§ 48. I governatori conservano l'esercizio del potere giudiziario civile e criminale nei limiti determinati dalle leggi, e quello pure delle funzioni di polizia dipendentemente dai delegati.

§ 49. Cessano le ingerenze ordinarie ed abituali dei governatori negli affari amministra-

tivi, salvi i casi di speciali commissioni date loro dai delegati.

§ 50. Nella parte politica è affidato ai governatori il mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sanità a forma delle leggi e disposizioni vigenti, non che la superiore ispezione dei pubblici spettacoli e delle fiere o mercati.

§ 51. È accordata inoltre ai governatori la giurisdizione per rivedere in grado di ricorso le decisioni delle magistrature municipali relative alla polizia urbana e rurale.

§ 52. Un particolare regolamento determina i confini delle attribuzioni dei governatori sulle materie indicate nel § 50, affinchè siano poste in armonia con le facoltà che si concedono ai capi delle magistrature municipali, e stabilisce le norme relative agli affari di cui nel § precedente.

CAPITOLO VI

Amministrazione provinciale.

§ 53. L'amministrazione provinciale comprende i beni, i diritti, le rendite di qualunque specie e gli interessi attivi e passivi della provincia.

§ 54. Sono principalmente interessi della provincia:

1. le strade provinciali e la loro manutenzione;

2. i locali per la residenza dell' autorità governativa e giudiziaria, per gli uffizi del censo e per le caserme della forza politica, i mobili per questi locali e per quelli che servono all'abitazione del delegato ed alla sua segreteria;

3. la quota delle spese di eguale natura pei locali delle legazioni, dei tribunali di appello e degli uffizi rispettivi: tali spese sono ripartite fra le provincie della legazione;

4. il mantenimento degli ospedali ed altri pubblici stabilimenti che sono in tutto o in parte a carico della provincia, salva l'autorità degli ordinarii;

5. quelle parti di pubblico servizio che la provincia deve sostenere in conformità della legge;

6. la regolarità della esigenza ed il riparto proporzionato delle imposte, onde erogarle nelle spese ordinarie ed in quelle che possono essere reclamate dal bisogno o dal vantaggio della provincia

§ 55. L'amministrazione provinciale è regolata da un consiglio ed esercitata esclusivamente da una commissione amministrativa.

§ 56. La commissione amministrativa è composta di tre individui nominati dal consiglio provinciale nella classe dei possidenti eligibili a consiglieri.

La nomina del consiglio è sottoposta alla

conferma del delegato e della sua congregazione con voto decisivo.

I membri della commissione rimangono in officio per un solo biennio: al finire di ciascun biennio sono confermati o rinnovati.

§ 57. Sono addetti alla commissione un segretario-contabile, uno o più ingegneri, un esattore e gli altri impiegati che il consiglio giudicherà necessarii: questi sono nominati, confermati od esclusi dal consiglio stesso in ogni biennio.

§ 58. La commissione presi i concerti necessarii con l' ingegnere quanto ai lavori pubblici, presenta al consiglio il conto preventivo degli introiti e delle spese annuali: presenta pure il consuntivo annuale della sua gestione.

§ 59. Il preventivo è diviso in due parti: l' una per le spese ordinarie, quelle cioè che l' impianto della amministrazione provinciale e la esecuzione dei contratti già approvati rendono indispensabili, l'altra per le spese nuove e straordinarie, quelle cioè che si riferiscono a lavori nuovi proposti alla approvazione del consiglio.

§ 60. La commissione non può fare alcuna spesa, se non pei titoli ed entro i limiti del preventivo approvato: i mandati debbono essere sottoscritti da due membri della commissione e dal segretario-contabile ed enunciare il titolo del preventivo a cui la spesa si riferisce.

È vietato all' esattore provinciale sotto la più stretta responsabilità di pagare mandati che non siano rivestiti delle forme prescritte.

§ 61. Nei casi di assoluta urgenza può la commissione deliberare la spesa occorrente: ma non può farla eseguire se non viene approvata dal delegato e sua congregazione con voto decisivo.

Il mandato che si rilascia in questi casi esprime l' urgenza, la deliberazione e l' approvazione della spesa.

§ 62. I mezzi per far fronte alle spese sono le rendite proprie della provincia, e le imposte deliberate dal consiglio provinciale.

§ 63. La commissione rappresenta la provincia nelle liti attive e passive e nelle stipulazioni dei contratti: non può introdurre alcuna lite nè innanzi i magistrati giudiziarii, nè innanzi quelli del contenzioso amministrativo, se non venga autorizzata dal consiglio provinciale, e nei casi di urgenza, dal delegato col voto decisivo della sua congregazione: eseguisce le deliberazioni del consiglio quando siano legalmente approvate.

§ 64. I membri della commissione amministrativa sono individualmente e solidalmente responsabili della amministrazione provinciale.

§ 65. Il consiglio provinciale è composto di tanti consiglieri, quanti sono i governi della provincia.

§ 66. I consiglieri sono nominati da Sua Santità sulle proposte dei consigli municipali: a questo effetto ogni consiglio dei diversi comuni che compongono ciascun governo presenta una terna al delegato.

Per Benevento, e per le provincie che hanno meno di tre governi il numero dei consiglieri non può essere mai minore di quattro.

§ 67. I candidati descritti nella terna debbono essere nati o domiciliati nella provincia da un decennio; avere la età di anni 30 compiuti, il pieno e libero esercizio dei diritti civili, le cognizioni necessarie al disimpegno dell' officio ed il requisito della buona condotta politica e religiosa.

§ 68. Debbono inoltre essere tratti dalle seguenti classi:

1. delle persone più distinte per nobiltà o possidenza nella provincia, che abbiano in fondi rustici od urbani un valore per lo meno di scudi seimila;

2. di proprietarii di stabilimenti d'industria o di primarii commercianti che posseggano un valore almeno di mille scudi in fondi rustici od urbani;

3. di persone distinte per sostenute cariche amministrative, di professori di scienze o arti liberali che abbiano in fondi rustici od urbani un valore almeno di scudi cinquecento.

Il valore dei fondi si desume dall'estimo censuario.

§ 69. Sono esclusi dalla candidatura i membri della commissione amministrativa durante il loro esercizio, o se dopo il biennio non abbiano reso il conto della gestione ed ottenuta la sentenza assolutoria, i debitori della provincia, gli appaltatori, e tutti coloro che abbiano contratti, conti da rendere o qualunque interesse con l'amministrazione provinciale, quelli infine che la legge esclude dagli officii civili.

§ 70. Non possono sedere in uno stesso consiglio gli ascendenti e i discendenti, e due o più fratelli od altri parenti che vivano in perfetta communione.

§ 71. Il delegato, appena ricevute le terne dei consigli municipali le trasmette al cardinale legato, che le sottopone col proprio avviso all'autorità sovrana per la nomina dei consiglieri.

§ 72. I membri del consiglio provinciale si rinnovano per la terza parte in ogni biennio, cosicchè in ogni sessennio siano rinnovati per intiero.

Nei primi due biennii si rinnovano con la estrazione a sorte: quindi per turno di anzianità.

§ 73. Le funzioni di consigliere provinciale sono meramente gratuite.

§ 74. Il consiglio si riunisce una volta l'anno sotto la presidenza e previa la convocazio-

ne del delegato; la sessione non può durare per un tempo maggiore di venti giorni.

La convocazione si fa con lettera d'ufficio diretta ai singoli membri dieci giorni almeno prima di quello che sarà stabilito per l' adunanza.

Si può riunire straordinariamente per ordine o con permesso sovrano.

§ 75. La riunione del consiglio non è legale se non vi siedono due terzi dei consiglieri disponibili: non sono disponibili nè gli assenti nè coloro che siano legittimamente impediti.

§ 76. Le sedute si tengono a porte chiuse: le risoluzioni si prendono a pluralità di voti e per iscrutinio segreto.

§ 77. Nella prima seduta il consiglio nomina nel suo seno un segretario ed un sotto-segretario.

Determina il numero, le attribuzioni, i soldi e la disciplina degli impiegati presso la commissione amministrativa e procede alla loro nomna.

§ 78. Coerentemente ai §§ 6 e segg. della legge sulla consulta di Stato per le finanze, ove occorra di presentare a Sua Santità la lista dei candidati per la nomina di un consultore, il consiglio prima di ogni altra operazione forma la nota dei quattro individui aventi i requisiti prescritti dalla suddetta legge.

Tale nota è rimessa immediatamente al cardinale legato col mezzo del delegato: il car-

dinale, qualora vi siano inclusi individui che non abbiano i necessarii requisiti, la ritorna al consiglio affinchè la riformi, se ancora sia radunato, ovvero la sottopone a Sua Santità colle sue osservazioni a forma del § 12 della citata legge.

§ 79. Gli altri affari da trattarsi e deliberarsi nel consiglio sono in generale tutti quelli che riguardano o possono riguardare gli oggetti della amministrazione interna della provincia indicati nel § 53, e principalmente il conto preventivo ed il conto consuntivo.

§ 80. In ordine al conto preventivo il consiglio discute, ciascuno separatamente, gli articoli dei quali è composto: delibera sulle nuove intraprese di strade, ponti od altra opera pubblica necessaria o vantaggiosa alla provincia, e se debbano essere condotte per appalto o per economia, nel quale secondo caso delega uno o più consiglieri a prenderne cura; sulla convenienza di aggiungere o di togliere alcuna strada dal novero delle provinciali; sui consorzi stradali e sul modo di regolarli; sulla statistica della provincia attenendosi alle norme prescritte dal ministero; sui reclami delle magistrature municipali in ciò che concerne i loro interessi con la provincia; e finalmente sulla somma che dovrà contribuirsi dai comuni della provincia col mezzo delle imposte autorizzate dalle leggi in vigore.

§ 81. Le norme della contribuenza dei sin-

goli comuni alle spese tanto ordinarie, che straordinarie sono deliberate dal consiglio con una giusta graduazione avuto riguardo alla utilità rispettiva.

Le spese necessarie per nuovi pubblici stabilimenti provinciali si attribuiscono dal consiglio in una quota maggiore a quel comune in cui sono istituiti.

§ 82. Il riparto delle contribuzioni imposte sui fondi rustici od urbani si eseguisce dai cancellieri del censo: quello delle altre contribuzioni si commette alle magistrature municipali.

§ 83. Rispetto al conto consuntivo, il consiglio nomina nel suo seno una apposita commissione per esaminarne gli articoli coi loro allegati: sul rapporto di questa commissione il consiglio intero ne pronunzia il sindacato.

Il giudizio definitivo ed esecutivo sul conto appartiene al delegato ed alla sua congregazione, salvo il disposto del § 13.

§ 84. È tenuto inoltre il consiglio di rispondere col suo parere alle interpellazioni che potesse ricevere dal cardinale legato nell'interesse della provincia.

§ 85. Il consiglio non può deliberare che sugli affari contemplati nei §§ precedenti.

Nondimeno è autorizzato a proporre in via di semplice petizione da umiliarsi a Sua Santità e sempre nel solo interesse della provincia, tuttociò che reputa opportuno per incoraggiare e migliorare l'agricoltura, il commercio,

l'industria, le arti e i mestieri, per la conservazione dei boschi, per prevenire le malattie derivanti dalla insalubrità dell'aria e del suolo, per provvedere al sano nutrimento della classe agricola, alla educazione ed al lavoro della classe indigente.

§ 86. Gli atti del consiglio che non siano limitati ai soli oggetti d'interesse della provincia o siano deliberati in una adunanza non legale a termine del § 74, ovvero eccedano le facoltà che gli vengono attribuite dalla presente legge, sono nulli di pieno diritto e di niun valore.

§ 87. È vietato al consiglio di porsi in corrispondenza con altri consigli provinciali.

Se nondimeno si tratti di lavori pubblici di comune interesse o di misure utili all'agricoltura od al commercio che richieggono il concorso delle provincie finitime facienti parte della legazione, la corrispondenza può aver luogo per mezzo del delegato.

Se alcuna speciale circostanza richiedesse il concorso delle provincie di altra legazione, può aver luogo la corrispondenza per mezzo del cardinale legato.

§ 88. È vietato pure al consiglio di pubblicare notificazioni ordini, proclami, od altro atto di eguale natura, qualunque ne sia lo scopo.

Sono eccettuate le ordinarie pubblicazioni di avvisi pei bisogni della amministrazione che si fanno dalla commissione amministrativa sem-

pre sotto la responsabilità individuale e solidale dei membri che la compongono.

§ 89. Ogni deliberazione presa dai consiglieri riuniti in una forma illegittima è nulla di pieno diritto: i consiglieri che vi hanno partecipato soggiacciono alle disposizioni delle leggi contro gli assembramenti illegali.

§ 90. La disciplina delle adunanze consiliari appartiene al delegato o a chi presiede in sua vece: egli è anche in facoltà di sospendere la sessione dandone parte al cardinale legato per le ulteriori provvidenze.

§ 91. È riservato a Sua Santità di sciogliere intieramente il consiglio, ordinando la nuova elezione dei consiglieri.

§ 92. Se un consigliere non interviene a due sessioni consecutive senza allegare una giusta causa o legittimo impedimento, il delegato col parere della sua congregazione ne fa rapporto al cardinale legato, il quale dopo aver sentito il consiglio di legazione può dichiararlo dimissionario ed implorare da Sua Santità la scelta di un nuovo consigliere.

La scelta in questo caso, come in quelli di morte o destituzione, può essere fatta tra gli altri individui descritti nelle liste presentate dai consigli municipali.

§ 93. Avvenendo che il consiglio non si adunasse o non potesse adunarsi legalmente, ovvero, abbenchè legalmente adunato, rifiutasse di deliberare sul conto preventivo e sulla con-

tribuneza dei comuni, in tale caso il conto stesso, quanto alle spese ordinarie, e la contribuenza dei comuni dovranno deliberarsi dal delegato col voto decisivo della sua congregazione.

§ 94. Gli atti della sessione del consiglio sottoscritti dai membri che lo compongono sono rimessi alla delegazione.

Il delegato con la sua congregazione esamina e discute tuttociò che venne deliberato o proposto dal consiglio tanto in ordine alla validità, quanto in ordine al merito, e sottopone il motivato parere unitamente agli atti, al giudizio del cardinale legato.

§ 95. A forma del § 12 della presente legge il cardinale legato unitamente al suo consiglio decide sull'approvazione definitiva degli atti, eccettuati quelli che a termini del § seguente debbono essere approvati da Sua Santità e li rimette al delegato col suo decreto, perchè li faccia eseguire.

§ 96. È riservata a Sua Santità sul rapporto del cardinale legato e del consiglio dei ministri l'approvazione:

1. delle spese concernenti opere pubbliche provinciali che abbiano stretta connessione con le opere pubbliche dello stato;

2. dei contratti coi quali si alienano volontariamente fondi rustici od urbani di un valore eccedente gli scudi cinquemila;

3. dei debiti da contrarsi per una somma egualmente maggiore dei cinquemila scudi.

§ 97. Tosto che il Santo Padre avrà emanata la sua decisione intorno agli atti di cui nel § precedente, il cardinale legato li ritorna al delegato con l'incarico di farli eseguire nelle forme prescritte dalla legge.

§ 98. È derogato alle vigenti disposizioni relative all'amministrazione provinciale in quanto siano contrarie alla presente legge.

Dato in Roma dalla segreteria di stato li 22 novembre 1850.

G. Card. Antonelli

(N.° 66) *Bruciamento di altri boni per scudi cinquecentomila ritirati colle vendite dei certificati della nuova rendita consolidata.*

22 novembre 1850.

NOTIFICAZIONE

Commissione speciale per l'ammortizzazione della carta moneta.

Per il molto, ed utilissimo concorso degli acquirenti alla nuova rendita, essendosi accumulato già nel s. Monte di Pietà un gran volume di carta moneta, la commissione speciale a diminuire al pubblico l'incomodo ed

imbarazzo di un troppo prolungato bruciamento, che dovrebbe aver luogo nel principiare del prossimo mese, giusta le prescrizioni dell'art. VII. del regolamento 23 agosto, crede di farne eseguire uno straordinario per la somma di *scudi cinquecentomila* nel giorno di martedì 26 corrente alle dieci antimeridiane nel palazzo Borromeo alla pubblica vista, e colle solite discipline, ed usi richiesti dall'indole dell'atto.

Si riserva la commissione di far noto colla notificazione che emetterà, a forma de' suoi regolamenti, nel primo del prossimo futuro mese l'andamento della operazione affidatale; limitandosi ora ad annunziare, che la carta che va a distruggersi per l'importare suindicato proviene da depositi fatti in molta maggior somma a di lei favore da s. e. il sig. pro-ministro delle finanze nel corrente mese, e che dopo rincontrata, chiusa e suggellata in altrettanti pacchi è stata tolta dalla circolazione.

Dalla residenza della commissione nel palazzo Borromeo li 22 novembre 1850.

PIETRO CARD MARINI
SPINELLO ANTINORI *uditore della s. Rota*
D. DOMENICO PRINCIPE ORSINI
VINCENZO BARON GRAZIOLI
CARLO MARCHESE BOURBON DEL MONTE
GAETANO CONTE ZUCCHINI
GIOVANNI CAVALIER GRAZIOSI
PIETRO CAVALIER RIGHETTI
FILIPPO AVV. MASSANI

Membri della Commissione presenti in Roma

(N.° 61.) Legge sui comuni e loro amministrazione.

24. NOVEMBRE 1850.

EDITTO

Giacomo della Santa Romana Chiesa Cardinale Antonelli
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX.
Pro-Segretario di Stato ec.

La Santita' di Nostro Signore inerendo all'articolo 4 del suo moto-proprio 12 settembre 1849 ci ha ordinato di pubblicare, siccome noi nel sovrano suo nome pubblichiamo, la seguente legge sui comuni.

CAPITOLO I

Classificazione dei comuni.

§ 1. I comuni si dividono in cinque classi:

1. di quelli che hanno una popolazione maggiore di ventimila abitanti;

2. di quelli che hanno una popolazione maggiore di diecimila e non eccedente i ventimila;

3. di quelli che hanno una popolaziona maggiore di cinquemila e non superiore ai diecimila;

4. di quelli che hanno una popolazione superiore ai mille e non eccedente i cinquemila;

5. di quelli che hanno una popolazione non maggiore di mille abitanti.

§ 2. I luoghi aggregati si ritengono come frazioni di un solo ed individuo comune: gli appodiati conservano la propria esistenza, abbenchè dipendenti dal comune principale.

CAPITOLO II

Rappresentanze municipali.

§ 3. Ogni comune è rappresentato da un consiglio e da una magistratura municipale.

§ 4. Il consiglio è composto di trentasei individui nei comuni di prima classe;

di trenta in quelli di seconda;

di ventiquattro in quelli di terza;

di sedici in quelli di quarta;

di dieci in quelli di quinta.

§ 5. Un numero di consiglieri stabilito in proporzione delle diverse classi dei comuni è destinato alla magistratura.

§ 6. La magistratura è composta:

di un capo e di otto magistrati nei comuni di prima classe;

di un capo e di sei magistrati nei comuni di seconda e di terza classe;

di un capo e di quattro magistrati nei comuni di quarta classe;

di un capo e di due magistrati nei comuni di quinta classe.

§ 7. Il solo capo della magistratura può essere scelto anche fuori del consiglio: qualora sia scelto fra i consiglieri, il di lui posto viene rimpiazzato.

Questi nelle città si distingue col nome di gonfaloniere, negli altri luoghi si chiama priore.

I membri della magistratura si chiamano anziani.

Sono eccettuate le città di Roma e di Bologna, come al §. 9.

§ 8. Un sindaco e due aggiunti rappresentano gli appodiati.

§ 9. I capi delle magistrature di Roma e di Bologna portano il nome di senatori; i magistrati portano quello di conservatori.

§ 10. Fanno parte di ogni consiglio con voto due deputati ecclesiastici nominati dall' Ordinario che rappresentano il clero secolare e regolare ed i luoghi pii.

Vi sarà un solo deputato ecclesiastico nei consigli dei comuni di quarta e di quinta classe.

§ 11. I capi delle magistrature ed i sindaci si rinnovano al finire di ciascun triennio.

Si rinnovano in ogni triennio per metà i consiglieri ed i magistrati: la prima vol-

ta col mezzo della estrazione a sorte, quindi per turno di anzianità.

Uno dei due deputati ecclesiastici, e l'unico deputato nei consigli di quarta e di quinta classe, come pure uno dei due aggiunti negli appodiati, si rinnovano nello stesso modo in ogni triennio.

§ 12. Le funzioni dei consiglieri, del capo e dei membri della magistratura, del sindaco e degli aggiunti sono totalmente gratuite.

CAPITOLO III

Attribuzioni del consiglio e della magistratura.

§ 13. Il consiglio delibera sugli interessi del comune: la parte amministrativa ed esecutiva è affidata alla magistratura.

§ 14. Sono interessi comunali:

1. la elezione dei magistrati e dei consiglieri del comune e della provincia;

2. la nomina degli impiegati necessarii al servizio comunale;

3. la conservazione e miglioramento delle proprietà, delle rendite e dei diritti siano comunali, siano civici, ed il modo di goderne;

4. gli acquisti, le alienazioni, le liti, le transazioni;

5. le scuole di pubblico insegnamento, e gli stabilimenti pubblici che sono a carico del comune;

6. le opere di pubblica utilità;

7. Il mantenimento e la nettezza delle strade interne e comunali, dei ponti, acquedotti, fontane, edifizj e passeggi pubblici, spiazzi per fiere e mercati, e la illuminazione notturna;

8. la esattezza de' pesi e misure, l'annona municipale, le provvidenze sanitarie, specialmente sulla salubrità dei commestibili, e sui mezzi onde siano rimosse le cause della pubblica infezione;

9. il miglioramento del commercio, della industria e della agricoltura;

10. la qualità, la misura ed il riparto delle imposte per sostenere le spese, ed il modo migliore e più facile di percezione;

11. e generalmente tuttociò che riguarda i vantaggi, i bisogni, gli obblighi dei comuni ed il ben essere degli abitanti.

§ 15. Gli oggetti principali delle deliberazioni del consiglio sono il conto preventivo degli introiti e delle spese, ed il conto consuntivo.

§ 16. In ordine al preventivo il consiglio prende a disamina e vota singolarmente tutti gli articoli delle spese che si propongono.

Esamina inoltre e vota nello stesso modo le spese straordinarie ed urgenti che non sono contemplate nel preventivo.

§ 17. Quanto al consuntivo, nomina nel suo seno tre consiglieri per sindacarne le sin-

gole partite, e presso le loro osservazioni pronunzia la sentenza sindacatoria.

§ 18. Gli altri oggetti delle deliberazioni del consiglio sono:

la formazione delle terne per la nomina dei magistrati del comune e dei consiglieri della provincia;

la nomina di apposite deputazioni tratte dal suo seno per invigilare alla pubblica sanità, alla salubrità dei commestibili, all'annona e grascia, al buon andamento delle fiere o mercati, ai lavori pubblici, alla nettezza delle strade, alla illuminazione notturna, ai pubblici spettacoli;

i pubblici lavori, per risolvere se, quali e come debbano eseguirsi, cioè se per appalto, o per economia, destinando in questo secondo caso due consiglieri che ne prendano cura;

i diritti del comune da sostenersi; le liti da autorizzarsi, le transazioni, gli affitti e gli altri contratti, i debiti da crearsi o dimettersi, i dazi da imporsi nei casi determinati dalle leggi, e tutti gli affari concernenti l'interesse municipale;

La nomina, esclusione o conferma degli impiegati, inservienti o salariati dal comune.

§ 19. È autorizzato il consiglio a trascegliere dagli aboliti statuti le ordinazioni che possano reputarsi vantaggiose all'interesse del

comune e de' suoi abitanti, aggiungendovi quelle che si ritengano opportune alle locali circostanze, sempre che le une e le altre non si oppongano alle leggi vigenti: tali ordinazioni saranno sottoposte a SUA SANTITA' per essere approvate.

§ 20. Appartiene alla magistratura:

di far eseguire le deliberazioni consiliari; di erogare le rendite come è disposto nel preventivo approvato;

di conchiudere e stipulare i contratti a forma delle deliberazioni del consiglio e della autorità superiore;

d'invigilare e provvedere alla osservanza delle ordinazioni municipali di cui nel §. precedente, tosto che saranno munite della sovrana approvazione;

di redigere il preventivo del futuro esercizio ed il conto annuale della gestione, farli affigere e tenere affissi nella segreteria per lo spazio almeno di quindici giorni, onde ricevere le osservazioni sulle singole partite dei medesimi, e presentare gli uni e le altre all' esame del consiglio;

di formare le liste degli elettori per la nomina dei consiglieri in conformità del capitolo VII della presente legge; e di fare sotto la individuale e solidale responsabilità del capo e di coloro che la compongono gli atti di ordinaria amministrazione del municipio.

§ 21. È attribuita alla magistratura la giu-

risdizione per giudicare sulle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

§ 22. Appartiene al capo della magistratura:

di convocare le adunanze del consiglio e di esercitarvi l'officio di presidente;

di presiedere a tutte le deputazioni municipali o di delegarne la presidenza ad uno dei magistrati;

di rappresentare in giudizio il comune tanto attivamente che passivamente;

di rappresentare la magistratura nella corrispondenza d'uffizio, ed in questa rappresentanza far conoscere al delegato co' suoi rapporti lo stato ed i bisogni del comune, degli abitanti, degli stabilimenti comunali e quanto possa influire nel miglioramento della loro condizione;

di sopraintendere alla polizia urbana e rurale, e prendere a questo effetto le misure che saranno necessarie; e di procedere come giudice economico in ordine ai danni dati ed ai crediti di tenui somme in conformità della legge, anche col mezzo di un assessore nominato dal consiglio.

§ 23. Uno speciale regolamento determina le attribuzioni del capo della magistratura relativamente alla polizia ed il modo di esercitare la giurisdizione attribuita alla magistratura intiera dal § 21.

Sarà inoltre provveduto, in quanto oc-

corra, con ispeciali disposizioni ai giudizi economici di cui nel § precedente.

§ 24. Nei casi di mancanza, assenza o legittimo impedimento del capo della magistratura, ne fa le veci il primo fra i membri che la compongono.

§ 25. Il sindaco degli appodiati, o in sua vece il primo aggiunto nei casi preveduti dal § precedente, interviene al consiglio del comune principale e presenta al medesimo il conto preventivo ed il conto consuntivo, affinchè il primo venga approvato, ed il secondo sottoposto alla sindicazione.

Sotto la dipendenza del capo della magistratura del comune principale fa eseguire le deliberazioni del consiglio e gli ordini superiori.

CAPITOLO IV

Rendite del comune.

§ 26. Le rendite ordinarie del comune da assegnarsi per far fronte alle spese del preventivo sono:

1. il prodotto dei beni e diritti comunali;

2. il ritratto delle multe per le contravvenzioni di polizia rurale ed urbana;

3. gli affitti dei teatri ed altri luoghi

di pubblici spettacoli e quello pure degli spiazzi per le fiere e mercati;

4. gli affitti di pesche, caccie, passi di barche, danni dati e depositeria de' pegni;

5. i diritti sui pesi e misure.

§ 27. Quando le rendite ordinarie del comune non siano bastanti per le spese necessarie, il consiglio è autorizzato a supplirvi mediante le imposizioni.

§ 28. Le imposizioni permesse sono le seguenti:

1. i dazi di consumo;

2. la tassa sul bestiame;

3. la tassa personale;

4. una sovraimposta sul censimento rustico ed urbano;

5. le altre tasse che saranno deliberate dal consiglio.

§ 29. Il consiglio nel deliberare le imposizioni osserva l'ordine graduale designato nel § precedente, passando dall'una all'altra dopo averne conosciuta la insufficienza, e sempre in via di supplemento.

CAPITOLO V

Tutela governativa de' comuni.

§ 30. L'autorità del governo provvede alle nomine dei capi e dei membri delle magistrature, alla osservanza delle norme opportu-

ne per la elezione dei consiglieri, alla regolarità degli atti e della gestione, ed ai bisogni straordinarii dei comuni.

§ 31. I capi delle magistrature nelle città sono nominati dal Santo Padre: i magistrati, i sindaci, e gli aggiunti dal delegato: tutti sulle terne proposte dai consigli.

§ 32. È riservato a Sua Santità l'autorizzare le alienazioni dei beni o i debiti da contrarsi, le une e gli altri quando eccedano la somma di scudi cinquemila.

§ 33. Le alienazioni ed i debiti per le somme non eccedenti scudi cinquemila sono autorizzate dal cardinale legato, previa cognizione di causa e col voto decisivo del suo consiglio di legazione.

Le imposizioni di cui nel § 28 num. 4 e 5 debbono essere egualmente sottoposte alla approvazione del cardinale legato.

§ 34. Le deliberazioni dei consigli sui conti preventivi e le sentenze sindicatorie sui consuntivi non si ritengono come definitive ed eseguibili sinchè le une e le altre non siano sanzionate, previa la discussione delle singole partite, col giudizio del delegato e col voto decisivo della sua congregazione.

§ 35. Neppure si ritengono come definitive ed eseguibili le deliberazioni dei consigli intorno a spese straordinarie od urgenti non contemplate nel preventivo, fintantochè i titoli di tali spese non siano ammessi dal dele-

gato col voto decisivo della sua congregazione ed assegnate le somme corrispondenti.

§ 36. I comuni non possono stare in giudizio come attori nè innanzi i magistrati giudiziarii, nè innanzi quelli del contenzioso amministrativo, se la risoluzione del consiglio che li autorizza non è sanzionata dal delegato con voto egualmente decisivo della sua congregazione.

§ 37. Per la nomina, esclusione o conferma dei maestri comunali, continueranno ad osservarsi le proposizioni della bolla della sa. me. di Leone XII. che incomincia « *Quod divina sapientia.* »

§ 38. Le altre deliberazioni del consiglio si ritengono come valide ed eseguibili se il delegato non ne pronunzia l'annullamento per mancanza di forma, ovvero per contravvenzione alle leggi nel termine di quindici giorni da quello in cui dal gonfaloniere o priore gli sono trasmesse per uffizio.

§ 39. È vietato al capo ed ai membri della magistratura di convertire in altro uso le somme destinate ai diversi titoli del preventivo senza averne ottenuta espressamente la facoltà del delegato col voto decisivo della sua congregazione.

§ 40. Gli altri atti dei capi e dei membri delle magistrature concernenti l'interna amministrazione del comune non sono sottoposti alla approvazione superiore.

I membri ed i capi ne sono individualmente e solidalmente responsabili.

§ 41. L'approvazione sovrana e quella del cardinale legato, negli atti che ne abbisognano, si domanda per mezzo del delegato, che trasmette gli atti col suo rapporto sulla giustizia dei mottivi allegati per ottenerla.

§ 42. Il delegato, a seconda delle speciali circostanze, è in facoltà di ordinare che il consiglio sia presieduto da un consultore della sua congregazione, ovvero dal governatore locale.

§ 43. Occorrendo al capo della magistratura per l'esercizio delle sue funzioni l'uso della forza pubblica, egli ne farà richiesta alla autorità governativa.

CAPITOLO VI

Adunanza e disciplina dei consigli e delle magistrature.

§ 44. Il consiglio è convocato dal capo della magistratura: egli sei giorni prima di quello stabilito per l'adunanza comunica al delegato l'atto di convocazione ove sono enunciati distintamente, oltre il giorno e l'ora della medesima, anche gli oggetti da trattarsi: questo atto deve inoltre notificarsi ai singoli consiglieri ed ai singoli membri della magistratura tre giorni prima di quello indicato; mancando tale comunicazione o notifica con le

prescritte indicazioni, l'adunanza si ritiene come non avvenuta.

§ 45. L'adunanza non può deliberare se non vi è presente la metà dei membri che compongono attualmente il consiglio intiero, compresi gli esercenti la magistratura, come ai §§ 4, 5, 6, oltre il capo della medesima, o altro soggetto che presieda l'adunanza stessa in sua vece.

§ 46. Gli oggetti indicati dall'atto di convocazione si propongono dal segretario e si discutono singolarmente dopo intesi gli arringatori secondo l'uso attuale.

Il consiglio delibera a porte chiuse per iscrutinio segreto: la maggiorità dei voti costituisce la deliberazione: nel caso di parità si torna a discutere e deliberare nell'adunanza successiva.

Se nasce ulteriore parità, l'affare si devolve al delegato ed alla sua congregazione con voto decisivo.

§ 47. Il segretario del comune assiste alle adunanze e redige i processi verbali degli atti e delle deliberazioni.

Gli atti ed i processi verbali sono sottoscritti da sei membri dell'adunanza consiliare nei comuni di prima classe; da quattro nei comuni di seconda e di terza, e da tre in quelli delle altre classi, tutti estratti a sorte all'apertura di ciascuna adunanza, e sempre dal presidente e dal segretario.

§ 48. I membri del consiglio o della magistratura che senza causa legittima non intervengono alle adunanze dell'uno e dell'altra sono soggetti alla multa di scudi due nei comuni di prima e di seconda classe, e di uno scudo negli altri comuni.

Il giudizio sulla causa legittima e sulle multe appartiene inappellabilmente alla magistratura.

§ 49. Se la mancanza del numero è tale che in conformità del § 45 impedisce di deliberare, il capo della magistratura procede ad una seconda convocazione; e se anche questa riesce inutile, il segretario registra nel suo processo verbale il parere dei membri presenti intorno ai singoli oggetti da discutersi nell'adunanza: il processo verbale sottoscritto dal capo della magistratura e dal segretario si trasmette al delegato, affinchè col voto decisivo de' suoi consultori deliberi sui medesimi oggetti, ovvero ordini una nuova convocazione.

Ha luogo la stessa norma se i membri non si riuniscono, o non diano alcun parere.

Rimarranno ferme in ogni caso le multe di cui nel § precedente.

§ 50. Qualora il consiglio ricusi di votare il conto delle spese e le tasse corrispondenti, supplisce il delegato col voto decisivo della sua congregazione ai bisogni ordinarii del comune.

§ 51. Le deliberazioni relative ad oggetti

estranei alle attribuzioni del consiglio o non comprese nell'atto d'intimo od emanate in una adunanza illegale sono nulle di pieno diritto, salvo il disposto nel § 49.

§ 52. I consigli municipali non possono corrispondere fra di loro, nè pubblicare notificazioni, proclami o indirizzi, qualunque ne sia lo scopo.

Alle sole magistrature è permessa la corrispondenza per affari d'interna amministrazione, come alle sole magistrature è permessa la pubblicazione di semplici inviti od avvisi per atti meramente amministrativi.

§ 53. I membri della magistratura si adunano periodicamente nei giorni stabiliti sotto la presidenza del capo per deliberare in ciò che riguarda l'amministrazione interna: le riunioni sono legali se interviene, oltre il capo della magistratura, la metà dei membri che la compongono: avvenendo la parità, si astiene l'ultimo magistrato.

Ove nelle adunanze del consiglio e della magistratura si tratti di affari di parenti, non hanno voto quei membri che non sono eligibili simultaneamente, a forma del § 78.

§ 54. Il delegato, a norma dei casi e delle circostanze, può ammonire e sospendere per tempo determinato i consiglieri, i magistrati, il sindaco, gli aggiunti ed anche il capo della magistratura: nei casi di contravvenzione ai

§§ 51, e 52 della presente legge può inoltre sospendere le adunanze del consiglio.

Farà immediato rapporto al cardinale legato di queste ordinanze disciplinari.

§ 55. È riservata al cardinale legato la facoltà di destituire i membri della magistratura, il sindaco, gli aggiunti, i consiglieri, di sciogliere intieramente il consiglio ed ordinarne, la rinnovazione,dandone avviso all'autorità superiore.

§ 56. La destituzione del capo della magistratura è riservata a Sua Santita'

CAPITOLO VII.

Elezione dei consiglieri

§ 57. I consiglieri municipali sono eletti da un collegio di elettori appositamente istituito in ogni comune.

§ 58. Il numero degli elettori è uguale al sestuplo del numero degl' individui che compongono ciascun consiglio, avuto riguardo alle classi rispettive come al § 4.

§ 59. Gli elettori sono di tre classi:

1. dei maggiori estimati nei libri censuarii del comune come possidenti di fondi rustici od urbani;

2. dei possessori di capitali impiegati nelle intraprese di agricoltura, arti e commer-

cio, i grandi affittuarii, gli esercenti in capo un' arte o manifattura;

3. dei professori di scienze od arti liberali domiciliati nel comune.

§ 60. Due terzi degli elettori saranno tratti dagl' individui appartenenti alla prima classe, il resto da quelli che appartengono alla seconda ed alla terza.

Fra gli individui di queste due classi saranno preferiti coloro che si trovano più imposti nei ruoli delle contribuzioni municipali.

§ 61. Debbono gli elettori aver compiuta la età di anni 25, avere l'esercizio libero e pieno dei diritti civili, il requisito della buona condotta politica e religiosa, e ritenere casa aperta nel comune.

§ 62. I capi o rappresentanti delle corporazioni, stabilimenti e società, che hanno i requisiti di cui nel § 59 num. 1. e 2. possono essere noverati fra gli elettori, ma con un solo voto, o nella propria rappresentanza, o in quella del corpo morale.

§ 63. Non possono essere elettori:

i debitori del comune e loro sicurtà;

gli impiegati o salariati comunali;

coloro che hanno liti pendenti col comune o che hanno esercitato amministrazioni comunali senza averne reso conto e pagato il residuo;

i figli di famiglia e tutti quelli che non

hanno la libera amministrazione dei proprii beni;

i condannati o processati per delitti che importino la galera e l'opera pubblica o pene anche inferiori in virtù degli articoli 94, 95, 113, 115, 131, 136, 157, 161, 163, 165, 191, 270, 336, 337, 358 dell'editto penale (1).

§ 64. Il capo ed i membri delle rispettive magistrature presso gli ordini dei delegati formano le liste degli elettori uniformandosi alle norme stabilite superiormente.

§ 65. La lista degli elettori è divisa in due parti: nella prima sono notati gli elettori della classe dei possidenti: la seconda comprende gli elettori delle altre classi.

§ 66. Il valore della possidenza viene desunto esclusivamente dai catastini e dalle ultime variazioni registrate nei libri di trasporto di ciascuna cancelleria censuaria.

§ 67. I capitali e gli altri requisiti di cui nel § 59 num. 2 e 3 sino a nuova disposizione si desumono,

1. dai documenti pubblici;

2. dai ruoli dei contribuenti alle tasse municipali;

3. da fondate notizie che possano aversi dal capo e dai membri della magistratura;

4. dalla pubblica notorietà.

---

(1) Vedi vol. V. della collezione delle leggi a tutto il 1833 pag. 510.

§ 68. I cancellieri del censo, i preposti del registro, i conservatori delle ipoteche, i notari, i presidenti delle camere di commercio e gli altri pubblici funzionarii sono tenuti a fornire in voce od in iscritto quelle notizie e quei documenti che saranno loro richiesti.

§ 69. Le liste formate dalle magistrature unitamente agli atti relativi si trasmettono al delegato: questi, intesa la sua congregazione, le ratifica e le rimette alle stesse magistrature affinchè siano pubblicate mediante affissione alle porte della residenza municipale ove debbono rimanere per lo spazio di quindici giorni.

Durante tale spazio è permesso agli interessati di interporre i loro reclami nella segreteria del comune, perchè le liste vengano emendate.

§ 70. Il reclamo deve essere scritto dal segretario in apposito registro, dee contenere i motivi comprovati, ove occorra, da documenti, ed essere sottoscritto dal reclamante.

§ 71. La magistratura assume le indagini necessarie per verificare i fatti e trasmette al delegato il registro dei reclami con le sue osservazioni.

§ 72. Il delegato col voto della sua congregazione prende a disamina i reclami e delibera sui medesimi.

Tale giudizio è definitivo e non soggetto a verun ricorso quanto alla prossima ele-

zione, salvo il diritto d'impugnarlo nella elezione futura.

Le operazioni prescritte in questo e nel § precedente debbono compiersi entro il termine di quaranta giorni.

§ 73. Le liste emendate sui reclami come sopra interposti sono affisse nuovamente cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza degli elettori.

§ 74. La convocazione degli elettori si fa con editto del delegato da pubblicarsi, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nel comune rispettivo: l'editto contiene la destinazione del giorno, dell'ora e del luogo.

§ 75. Tutti coloro che appartengono al collegio degli elettori sono eligibili, salve le eccezioni da enunciarsi in appresso.

§ 76. Sono inoltre eligibili quelli, che, sebbene non siano notati nella lista degli elettori, abbiano domicilio stabile nel comune e vi posseggano fondi rustici ed urbani del valore censuario di scudi mille, ovvero un capitale di scudi millecinquecento, qualora siano della classe indicata nel § 59. num. 2. a questi pure è applicabile il disposto nei §§ 63 e 64.

Di questi si formerà una lista supplementaria con le stesse norme stabilite nei §§ precedenti per la lista principale.

§ 77 Non sono mai eligibili coloro che, sebbene iscritti nella lista principale o nella lista supplementaria, siano impiegati gover-

nativi, o che facciano parte dell'adunanza come rappresentanti dei corpi morali.

§ 78. Gli ascendenti e discendenti in linea retta ed i fratelli non sono eligibili simultaneamente: gli altri gradi di parentela non ostano, purchè i parenti non vivano in perfetta comunione.

§ 79. Il delegato destina a presiedere l'adunanza un funzionario o altro soggetto a sua scelta: v' intervengono il capo della magistratura ed il primo fra i magistrati.

Il presidente ha la polizia e la disciplina dell'adunanza: il segretario vi esercita le sue funzioni: la lista degli elettori si tiene affissa nel locale dell' adunanza duranti le operazioni elettorali.

§ 80. Appena aperta l'adunanza si traggono a sorte due fra gli elettori presenti: questi assumono l'officio di scrutatori ed insieme al presidente ed agli altri enunciati nel § 79 formano la commissione elettorale.

§ 81. Il segretario registra col numero progressivo il nome dei singoli elettori che si presentano e distribuisce a ciascuno di loro un bollettino, affinchè possa iscrivervi i nomi dei candidati: a questo effetto gli verrà consegnato un numero di bollettini proporzionato al numero degli elettori.

§ 82. I bollettini debbono contenere uno spazio bianco, nel quale ogni elettore scriverà o farà scrivere tanti nomi, quanti sono i

consiglieri eligendi, più la quarta parte dei medesimi per supplire alle mancanze che possono verificarsi durante il triennio.

L'elettore consegnerà il bollettino chiuso al presidente dell'adunanza che lo getterà immediatamente nell'urna posta sul banco della commissione.

§ 83. Decorse quattro ore dall'apertura dell'adunanza, se non si sono presentati a dare il voto la metà più uno degli iscritti nella lista, essa non è legale; i bollettini senza essere aperti sono subito brugiati.

In questo caso l'adunanza è nuovamente convocata in conformità del § 74: se riesce inutile anche la seconda convocazione, la scelta è dovoluta al consiglio municipale, salva l'approvazione superiore.

La scelta dovrà essere fatta fra le classi enunciate nei §§ 75 e 76: in ogni caso rimarrà ferma tra gli eletti la proporzione stabilita nel § 60.

§ 84. Se decorse le ore quattro è comparsa almeno la metà più uno dei votanti, gli scrutatori aprono i bollettini; ed allorchè li abbiano esaminati il presidente e gli altri membri della commissione elettorale, il segretario prende nota immediatamente dei nomi che vi sono inscritti.

§ 85. Si hanno per eletti coloro che abbiano ottenuto un numero maggiore di voti, purchè oltrepassino la metà di quello degli elettori che presero parte alla votazione.

Se nel primo scrutinio in tutto o in parte non si ebbe l' inclusiva degl' individui corrispondenti al numero degli eligendi, si procede ad un secondo per supplire alla mancanza: e se anche il secondo non fosse utile a questo effetto, la elezione si devolve al consiglio municipale, come al § 83.

In ogni scrutinio, appena fatto lo spoglio dei bollettini, essi sono brugiati.

§ 86. Se i due scrutinii non possano compiersi in un giorno, si continueranno sino all'intiero compimento nel giorno successivo.

§ 87. I nomi degl' inclusi sono notati per ordine, avuto riguardo alla quantità maggiore dei voti.

Quelli che furono inclusi con un numero di voti rispettivamente minore sono riservati per supplire alle mancanze dei consiglieri titolari.

I supplenti siedono nel consiglio o nella magistratura pel solo tempo in cui ne avrebbero fatto parte i titolari mancanti.

§ 88. Nei comuni di quinta classe non ha luogo lo scrutinio per bollettini.

Passata l' ora stabilita, quando vi sia il numero legale degli elettori il presidente dichiara aperta l' adunanza; quindi si estraggono i due scrutatori e si passano a voti segreti tutti gli eligibili, ciascuno separatamente e successivamente.

Se nel primo scrutinio non si ha l'in-

clusiva di un numero corrispondente a quello degli eligendi, si procede immediatamente ad un secondo; e se anche il secondo riesce inutile in tutto o in parte a questo effetto, si fa luogo al disposto nel § 83.

§ 89. Se dopo due ore dalla apertura non sono comparsi la metà più uno degli elettori, l'adunanza è nuovamente convocata.

Qualora riesca inutile la seconda convocazione ha luogo anche in questo caso il disposto nel suddetto § 83.

§ 90. Nelle adunanze elettorali è proibito di discutere o deliberare o di fare qualunque atto che non sia espressamente permesso od enunciato nella presente legge.

Nel locale delle adunanze non sono ammessi che i soli elettori e le sole persone designate nei §§ 79 e 80.

I contravventori sono sottoposti alle leggi penali concernenti le illecite riunioni.

§ 91. Il segretario redige il processo verbale dello scrutinio o della elezione, non che di tutti gli atti del collegio elettorale incominciando dalla sua convocazione: vi appongono la loro firma il presidente, il capo ed i membri della magistratura e gli scrutatori: il segretario lo sottoscrive in ultimo luogo.

§ 92. Il processo verbale si trasmette al delegato dal presidente dell'adunanza: il delegato col voto della sua congregazione lo approva, semprechè siano osservate le forme

prescritte dalla presente legge: in caso diverso annulla l'atto ed ordina che si rinnuovi la elezione.

§ 93. Il delegato partecipa la loro elezione ai singoli consiglieri eletti.

L'officio di consigliere non può essere ricusato; e neppure è ammissibile la rinunzia successiva, se non che per cause legittime verificate dal consiglio, le quali a termine di diritto dispensino dagli officj civili.

§ 94. I possidenti di beni immobili non dimoranti abitualmente nel comune ove furoro eletti consiglieri hanno un motivo legittimo per la ricusa o rinunzia dell' officio: nondimeno possono esercitarlo col mezzo di un procuratore della classe degli eligibili ammesso dal consiglio.

CAPITOLO VIII.

Elezione della magistratura e dei consiglieri provinciali.

§ 95. Nello stesso giorno della sua istallazione il consiglio municipale forma le terne per la scelta del capo della magistratura, per quelle dei magistrati, del sindaco e degli aggiunti negli appodiati.

§ 96. I candidati da iscriversi nella terna del capo della magistratura sono tratti o dal

seno del consiglio o dalla lista degli elettori della prima classe: debbono avere la età di anni trenta compiuti, ed inoltre appartenere alle famiglie più cospicue per antichità e possidenza.

§ 97. I candidati da iscriversi nelle terne dei magistrati si traggono dal seno del consiglio a termini del § 5.

Quelli da iscriversi nelle terne del sindaco e degli aggiunti per gli appodiati, debbono essere tratti dalla classe dei possidenti.

I magistrati, i sindaci e gli aggiunti debbono avere la età di anni trenta compiuti ed appartenere ad oneste e distinte famiglie del comune o dell'appodiato.

§ 98. Le terne si trasmettono al delegato dal presidente del consiglio: il delegato trasmette al cardinale legato quelle per le nomine dei capi della magistratura, affinchè le sottoponga con le sue osservazioni alla autorità sovrana: ritiene le altre per decidere sulla scelta in conformità del § 31.

Se i candidati non hanno i requisiti prescritti dalla legge, il delegato fa riformare le terne.

§ 99. Il disposto nel § 93 relativamente ai consiglieri è comune ai capi ed ai membri delle magistrature municipali.

§ 100. Nella elezione dei canditati per formare le terne dei consiglieri provinciali il consiglio osserva le norme contenute nei §§ 66

e seguenti della legge organica sul governo e sulla amministrazione delle provincie.

CAPITOLO IX.

Disposizioni transitorie

§ 101. La prima nomina dei consiglieri e del corrispondente numero di supplenti sarà fatta da Sua Santita' sulle liste degli eligibili.

§ 102. I consigli appena istallati procederanno alla formazione e presentazione delle terne in conformità delle prescrizioni contenute nel capitolo VIII.

§ 103. Sintanto che non siano attivate le disposizioni relative ai giudizi economici di cui nel § 23, saranno osservate tanto in ordine alla giurisdizione quanto in ordine alla procedura le leggi attualmente in vigore.

DISPOSIZIONI GENERALI

§ 104. Sono mantenute le vigenti disposizioni in ordine ai comuni ed agli affari comunali per tuttociò che non è disposto in contrario dalla presente legge.

§ 105. Una legge speciale provvederà alla

rappresentanza ed alla amministrazione del comune di Roma.

Dato in Roma dalla segreteria di stato il 24 novembre 1850.

G. Card. Antonelli

(N.° 68.) *Imposizione di una nuova tassa sull'esercizio delle professioni liberali.*

EDITTO

29 novembre 1850

Giacomo *della Santa Romana Chiesa Cardinale* Antonelli
Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità di N. S. PAPA PIO IX,
Pro-Segretario di Stato ec.

Nel § 10 del nostro editto dei 14 ottobre scorso risguardante l'attivazione della tassa sull'esercizio delle arti, mestieri, industria, e commercio fu stabilito che si sarebbe provveduto con legge speciale alla tassa sull'esercizio delle professioni; quindi è che sulla proposizione del pro-ministro delle finanze, inteso il consiglio dei ministri la Santita' di Nostro

Signore ci ha ordinato di pubblicare quanto siegue.

§ 1. Ogni individuo esercente professioni liberali è soggetto ad una tassa fissa e determinata per ogni professione come dal regolamento, e dalla tariffa, che sarà pubblicata dal ministero delle finanze.

§ 2. Non sono soggetti alla tassa i professori e maestri per quello che riguarda l'insegnamento.

§. 3. Se si esercitano più professioni, quantunque fra di loro distinte, è dovuta una sola tassa, quella cioè della professione maggiormente tassata.

§ 4. Quelli ch' esercitano la professione anche fuori del territorio del comune, in cui sono domiciliati, pagano una sola tassa che è quella del luogo del di loro domicilio.

§ 5. Le professioni, che non si trovassero espressamente enunciate nella tariffa saranno considerate in conformità di quelle con le quali hanno maggiore analogia.

§ 6. La commissione in ogni capo-luogo di provincia, di cui al § 12 del nostro editto 14 ottobre scorso, presso le denuncie delle magistrature, redige i ruoli dei contribuenti, applica ad ognuno la rispettiva tassa decidendo i dubbi che possano insorgere, come del pari delibera sui reclami dei tassati, in tutto a forma del § 14 del medesimo nostro editto.

§ 7. Quei che ottennero l'ammissione al-

l'esercizio di una delle professioni tassate, e che non intendono di esercitarla, dovranno emettere apposita dichiarazione nella segreteria del comune del loro domicilio, o prima della promulgazione dei ruoli, o nel termine perentorio di giorni quindici dall'affissione de' ruoli medesimi. Fatta questa dichiarazione non saranno compresi, o saranno tolti dal ruolo de' contribuenti.

§ 8. Quelli che rimanessero omessi quante volte vogliano esercitare la loro professione, emetteranno la relativa dichiarazione nella segreteria del comune del loro domicilio nel termine di giorni quindici per essere aggiunti ai ruoli.

§ 9. Quelli che verranno abilitati ad esercitare una professione saranno esenti dal pagamento della tassa per il residuo dell' anno in cui avranno ottenuto l'abilitazione, ed anche per l'anno susseguente.

§ 10. S'intendono far parte della presente legge i §§ 16, 17 e 18 del predetto nostro editto de' 14 ottobre scorso.

Dato in Roma dalla segreteria di Stato li 29 novembre 1850.

G. Card. Antonelli

(N.° 69.) *Cautele ulteriori per la verifica dei certificati di nazionalità degli animali suini che si portano al campo della Capitale*

30 novembre 1850.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

L'esperienza ha dimostrato che non ostante le disposizioni emesse dalla tesoreria generale il 25 maggio 1839 relativamente agli animali suini di estera provenienza ne segua tuttavia il contrabbando, a destino specialmente dei mercati di Roma.

Ad impedire la dolosa speculazione che nuoce insieme alla finanza ed all' interna pastorizia furono nella decorsa stagione adottate ulteriori cautele, ed ordinate diligenti verifiche al campo della Capitale, onde assicurarsi, per l' esibita di regolari certificati di nazionalità, che i majali condotti nel campo stesso fossero realmente dello Stato, o, se esteri, che venissero accompagnati colla bolletta di dazio pagato al confine.

Altrettanto andandosi a praticare nella stagione corrente, si aggiunge che tanto nelle bollette di dazio pagato, quanto nei certificati di nazionalità si debba indicare *il segno di distinzione* col quale è marcata la punta, od

ogni majale individualmente. Tutto ciò si deduce a pubblica notizia onde sia di norma per porsi in regola avanti alla Finanza.

Dalla residenza del ministero delle finanze li 30. Novembre 1850

Il Pro-Ministro
ANGELO GALLI

(N.° 70.) *CIRCOLARE del ministero dell' interno N.° 31940 ai presidi delle provincie sulla pronta esecuzione a quanto si dispone nei §§. 61. 75. 76 della nuova legge sui comuni*

1. DICEMBRE 1850

Dovendosi dalla Santità di Nostro Signore procedere alla prima nomina dei nuovi consiglieri comunali e del corrispondente numero dei supplenti sulle liste degli elegibili, come viene dichiarato nel §. 101 della legge sui comuni promulgata con editto dell' Emo. Pro-Segretario di stato in data del 24 p. p. Novembre, si rende necessario che sia data pronta esecuzione a quanto si dispone nei precedenti §§. 64. 75. e 76. della legge medesima.

Ad occuparsi pertanto delle operazioni in essi prescritte, sarà dalla S. V. Illma fatto

premuroso invito ai presidenti e membri delle Commissioni provvisorie, che tengono tuttora vece delle Magistrature comunali ne' municipj di cotesta sua giurisdizione, raccomandando loro di uniformarsi esattamente alle stabilite norme, di fornirsi di tutte le notizie, e documenti opportuni presso gli officj indicati nel §. 68, e ad avere un particolare riguardo, che non manchi nei soggetti da proporsi il requisito della buona condotta politica e religiosa.

Allorchè, osservate accuratamente tutte le regole e le formalità espresse nella citata legge, si saranno trasmessi alla s. v. Illma i processi verbali degli scrutinii, e delle elezioni che avranno avuto luogo, sarà Ella compiacente d' inviarmi le liste degli elettori e degli elegibili di ogni comune, accompagnandole col voto che si sarà esternato dalla sua congregazione, e con tutte quelle osservazioni ed avvertenze, anche riservate, che nel di lei saggio accorgimento reputasse necessario doversi render note al superiore Governo, avuto specialmente rispetto alle qualità di taluni degl' individui che si fossero proposti e che non si giudicassero scevri di eccezioni.

Nella viva fiducia, che anche in tutto ciò che potrà riferirsi alla diligente e sollecita esecuzione della citata legge non saranno per mancarmi novelle prove del distinto zelo ed

impegno, da cui è ella animata pel miglior servizio del governo. Tanto ec.

DOMENICO SAVELLI

(N.° 71) *BRUCIAMENTO dei boni ritirati mediante l'acquisto de' certificati nella nuova rendita consolidata*

2. DICEMBRE 1850

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'AMMORTIZZAZIONE DELLA CARTA MONETA

È ben lieta la commissione speciale di far palese al pubblico, come le ne corre debito, il risultamento della operazione dalla Sovrana fiducia commessale, annunciando che la carta moneta depositata per vendita de' certificati dal 1. al 30. novembre prossimo passato ascese alla somma di *scudi un milione cinquecentoduemila settecento quindici* corrispondente esattamente al prezzo dei certificati che in N.° di *diecissettemila seicento settantanove* sono stati rilasciati dalla direzione generale del debito pubblico ai presentatori delle originali bollette in N.° di *mille settecentodieci*, la com-

plessiva somma delle quali si è trovata ugualmente coincidere coi depositi sopraenunciati.

È in obbligo altresì la commissione speciale di notificare che l'ammontare dei depositi delle prime tre settimane, giusta le quattro fedi rilasciate dai ministri del banco del s. Monte di Pietà a credito della medesima per altrettanto capitale ivi versato da s. e. il sig. pro ministro delle finanze, ascendente a *scudi un milione tredicimila seicento venticinque* è stato da alcuni de' suoi membri, coadjuvati da diversi benevoli, e distinti acquirenti della nuova rendita, contato e verificato, e quindi suggellato in separati pacchi sottratto al corso. Di questo per la somma di *scudi cinquecento tredicimila seicento venticinque* avrà luogo il bruciamento coi soliti metodi, e legalità martedì dieci corrente nel palazzo Borromeo alle ore dieci antemeridiane, mentre li mancanti *scudi cinquecentomila* furono in precedenza bruciati analogamente alla notificazione 22 spirato novembre.

Mancando tuttora per la ristrettezza del tempo i documenti necessarii per procedere alla verifica, contazione, e sottrazione dal corso degli altri *scudi quattrocent' ottantanovemila novanta,* valuta dei certificati venduti nell'ultima settimana del suddetto mese di novembre, la commissione si riserva, compite che siano simili operazioni, di palesare al pubblico il giorno, in cui ne seguirà il bruciamen-

to, col quale risulterà l'annientamento di una massa di carta moneta nel complessivo valore di *scudi due milioni quattrocento settantaquattromila cinquecentoventi*, la quale cifra però non include tutti gli altri depositi effettuati durante la suddetta epoca nelle diverse Casse camerali, dei quali la commissione non potrebbe ora dare esatta contezza per la non avanzata domanda degli analoghi certificati.

Roma. Dalla residenza della commissione nel palazzo Borromeo li 2 dicembre 1850.

Pietro card. Marini Spinello Antinori *Uditore della S. Rota* Domenico principe Orsini Giulio Cesare principe Rospigliosi Vincenzo baron Grazioli Carlo marchese Bourbon del monte Giovanni cavalier Graziosi Pietro cavalier Righetti Filippo avv. Massani	*Membri della Commissione presenti in Roma*

(N.° 72) *Dispaccio del ministero di grazia e giustizia N. 38522 a monsignor segretario della S. Consulta in cui si dichiara che nelle cause portanti pena di morte l'appello è comune tanto al condannato alla pena capitale che ai conquisiti compresi nella medesima causa e sentenza*

3. dicembre 1850

Monsignor Avvocato de' poveri ha diretta istanza alla Santità di N. S. per ottenere che in due cause in cui è stata pronunciata pena capitale contro taluno degli accusati, l'appello sia comune ai coinquisiti nella medesima causa e titolo. Una di queste cause di titolo « grassazione con omicidio « fu giudicata dal tribunale di 1.ª istanza di Rieti il 20 Luglio p. p., con sentenza che portò la condanna di A. alla pena di morte di esemplarità, e di B. quale correo nella medesima grassazione alla galera in vita.

L'altra di titolo. « Omicidio di un custode delle carceri, e ferimenti per fatto di detenuti « fu giudicata dal tribunale criminale di 1.ª istanza di Roma con sentenza del dì 18. novembre p. p. portante condanna di C. D. e E. all'ultimo supplizio, e di F. minorenne alla galera in vita.

La Santità di N. S. sul disposto della ragione comune, e a termini degli art. 13, e

454. del regolamento organico di procedura criminale altre volte dichiarati in senso adesivo alle dimande, ha incaricato lo scrivente ministro di partecipare, che anche nei casi sopra indicati l'appello sia comune tanto al condannato a pena capitale quanto ai coinquisiti con lui compresi nella medesima causa e sentenza.

Tanto a giusta intelligenza e norma di codesto s. tribunale innanzi a cui in grado di appello sono recate le cause medesime e con sensi di distintissima e ossequiosa stima ha lo scrivente il piacere di confermarsi

Il ministro di grazia e giustizia
A. Giansanti

(N.° 73.) *Circolare della direzione generale delle dogane N.* 105330 *sul divieto alla introduzione dello sciroppo così detto del* Pagliano.

11. dicembre 1850

Il supremo magistrato di sanità ha dichiarato che lo sciroppo così detto del Pagliano, il quale si fabbrica in Firenze, facendo parte della categoria dei medicamenti che possono prepararsi nel nostro Stato, è conseguentemente proibito alla introduzione atteso il di-

vieto che colpisce in genere i medicinali composti.

Pertanto non solamente le dogane non ammetteranno il daziato dell' enunciato medicinale, ma tanto esse quanto le guardie di finanza sorveglieranno alla repressione delle frodi.

La presente, di cui si accuserà ricevimento, sarà diramata a tutti i dipendenti per la esecuzione, e trascritta nel registro degli ordini e delle circolari.

Roma 11 dicembre 1850

Il vice-direttore generale
STANISLAO STERBINI

(N.° 74.) CIRCOLARE *del ministero dell' interno N.° 35462. colla quale si permettono i teatri nelle provincie nel prossimo carnevale.*

11 DICEMBRE 1850.

Sono state presentate diverse rispettose istanze dalle magistrature comunali dello Stato pontificio, perchè fosse concesso il permesso di far agire i teatri nella imminente ricorrenza del carnevale.

Ed essendo state prese tali istanze in benigna considerazione dalla superiorità, si è poi venu-

to a permettere, che in quest'anno eziandio sieno eseguite le rappresentazioni teatrali, incominciando col dì 26 del corrente mese di dicembre.

Quanto poi all'esercizio che venisse domandato nelle altre stagioni del prossimo anno 1851, pe'teatri esistenti in ciascuna provincia dello Stato, si affida alla vigilanza e prudenza de' rispettivi presidi la concessione ne'tempi consueti del corrispondente permesso.

In ogni caso però, ed in tutti i tempi, dovrà, prima che venga accordato qualsiasi permesso per tali divertimenti, riportarsi l'espresso assenso della curia ecclesiastica; e dovrà pure porsi in uso ogni cautela per la più esatta e vigile censura delle produzioni teatrali, e perchè sia mantenuta la decenza così ne' vestiarj specialmente da ballo, come nella recita, ed in qualunque altra azione o parte scenica, sia di musica, sia di prosa, sia di ballo: e molto più perchè durante essi divertimenti venga conservato l'ordine pubblico tanto nell'esterno quanto nell'interno de'teatri.

Mi reco a premura di partecipare le sopraenunciate disposizioni alla s. v. illma e rma, la quale nella sua sagacità e prudenza saprà aggiungervi quanto possa giovare all'intento.

Roma li 11 dicembre 1850.

Il vice camerlengo della s. r. chiesa
ministro dell' interno
Domenico Savelli

(N.° 75.) *Regolamento e tariffa per l'esigenza della tassa per l'esercizio delle professioni liberali.*

12 dicembre 1850.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO DELLE FINANZE

Adesivamente a quanto è disposto dal § 1. dell'editto dell'eminentissimo signor cardinale pro-segretario di Stato del 29 scorso novembre, circa all'attivazione della tassa per l'esercizio delle professioni liberali, sentito il consiglio de' ministri, e riportata l'approvazione di sua santita' pubblichiamo il seguente regolamento e la relativa tariffa.

REGOLAMENTO

Art. 1. In ciascun comune sarà formato il ruolo degli esercenti le professioni liberali.

A tale effetto, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente, ciascuna magistratura comunale invierà al capo della provincia gli elenchi di quelli che sono sottoposti all'indicata tassa, e che dimorano nel rispettivo comune, colle notizie sufficienti a stabilire la tassa da ciascuno dovuta.

Art. 2. La commissione di cui al § 12 del-'leditto dell'eminentissimo signor card. pro-se-

gretario di Stato del 14 ottobre prossimo passato, redige il ruolo de' contribuenti.

Art. 3. La tassa dovuta da ciascun contribuente è determinata dalla seguente tariffa, che servirà di norma alla commissione suddetta per la formazione de' ruoli.

Art. 4. Chi senza essere descritto ne' ruoli esercitasse per lucro una delle professioni tassate, sarà sottoposto alla multa di un terzo da pagarsi immediatamente oltre alla tassa dell'intero anno.

Art. 5. Quegli che cessa dall'esercizio della professione, dovrà esibirne dichiarazione scritta nella rispettiva segreteria comunale due mesi prima che termini il quadrimestre ond'essere esonerato dal pagamento.

Nel caso di morte dell'esercente, gli eredi non sono tenuti a fare alcuna dichiarazione, ma dovranno soltanto consegnare all'incaricato della esigenza il certificato di morte.

Art. 6. Le disposizioni degli articoli 5 al 18 inclusivamente, e 21 della nostra notificazione del dì 24 ottobre passato, sono rispettivamente applicabili anche alla presente tassa.

TARIFFA

Per la tassa delle professioni liberali

	Annui Scudi
Avvocati esercenti in Roma . . .	30
Detti in Bologna e Macerata . .	24
Detti nei capo-luoghi di provincia.	18
Procuratori esercenti presso il tribunale della S. Rota	24
Detti esercenti in Bologna e Macerata presso il tribunale di appello	18
Detti presso gli altri tribunali di Roma	12
Detti presso i tribunali nei capi-luoghi di provincia	10
Detti presso i governatori . . .	6
Notari in Roma e Bologna . . .	12
Detti nei comuni di 1. *classe, aventi cioè una popolazione maggiore di ventimila abitanti*	8
Detti nei comuni di 2 *classe, aventi cioè una popolazione maggiore*	

	Annui Scudi
di diecimila e non eccedente ventimila abitanti	6
Detti nei comuni di 3 classe, aventi cioè una popolazione maggiore di cinquemila abitanti e non superiore ai diecimila	4
Detti in tutti gli altri comuni . .	3
Agenti di affari in Roma . . .	20
Detti in Bologna	16
Detti nei comuni di 1. classe . .	12
Detti nei comuni di 2. classe . .	8
Detti nei comuni di 3. classe . .	4
Detti in tutti gli altri comuni . .	2
Sensali di cambi nelle città ove esiste la camera di commercio . .	20
Detti nelle altre città	10
Sensali di merci e derrate qualunque, di trasporti per terra e per acqua.	
In Roma e Bologna e nelle città ove esiste porto di mare	12

	Annui Scudi
Detti nei comuni di 1. classe . .	8
Detti nei comuni di 2. classe . .	6
Detti nei comuni di 3. classe . .	4
Detti negli altri comuni	2
Medici di collegio	24
Medici in Roma e Bologna . . .	18
Detti nei comuni di 1. classe . .	12
Detti nei comuni di 2. classe . . .	8
Detti nei comuni di 3. classe . .	6
Detti nei comuni di 4. classe . .	4
Detti in tutti gli altri comuni . .	3
I chirurgi pagano tre quarte parti della somma attribuita ai medici, in tutto come sopra.	
I flebotomi, dentisti, veterinari pagano la metà della somma attribuita ai chirurgi, in tutto come sopra.	
Architetti, ingegneri.	
In Roma e Bologna	20

	Annui Scudi
Nei comuni di 1. classe	16
Nei comuni di 2. classe	12
Nei comuni di 3. classe	8
In tutti gli altri comuni	4
I ragionieri, agrimensori, i misuratori di fabbriche pagano tre quarte parti della somma attribuita agli architetti, in tutto come sopra.	

Dalla residenza del ministero delle finanze li 12 dicembre 1850.

Il pro-ministro delle finanze

Angelo Galli

(N. 76.) CIRCOLARE *del ministero dell'interno N. 35309 in cui si risolvono alcuni dubbj proposti intorno alla nuova legge sui comuni.*

12. DICEMBRE 1850.

Essendo stati promossi alcuni quesiti intorno alla nuova legge sui comuni, promulgata con editto del 24. p. p. novembre, mi rendo sollecito di parteciparli alla s. v. i. insieme alle relative soluzioni, per opportuna norma, e per una maggiore regolarità di operazione nell' eseguire quanto viene ordinato dalla legge suddetta.

Mi confermo ec.

DOMENICO SAVELLI

Quesiti	*Risposte*
1.° Se debba subito commettersi alle commissioni provvisorie comunali la compilazione delle liste elettorali, e con quali norme regolare le iscrizioni della 2ª e 3ª classe degli elettori ammessi dalla legge, dovendo stare in ragione del sestuplo,	1ª Deve prima farsi la lista degli elettori nei modi stabiliti dalla legge, ed aggiungere a questi il numero degli elegibili aventi i requisiti voluti dalla legge stessa; pel sestuplo di un terzo dei consiglieri che debbono trarsi dalla 2ª e 3ª classe, si

che è cifra tassativa di moltiplicazione pel numero assegnato ai rispettivi consigli.

terrà la proporzione eguale tra le classi medesime, ove si possa, altrimenti si pongono della classe, che si trovano colle regole prescritte dal § 60.

2° Se gli scrutinii delle commissioni municipali debbano cadere sugli elettori e sugli elegibili, ovvero su questi ultimi soltanto.

2° Lo scrutinio si fa per la elezione dei consiglieri, al quale officio, siccome è chiaro, possono venire scelti tutti coloro i quali hanno i requisiti prescritti dai §§ 75 e 76. dell' editto per essere elegibili, e tra questi si annoverano principalmente gli stessi elettori. La prima nomina per altro dei consiglieri, siccome sarà fatta da Sua Santità sulle liste degli elegibili, non ha luogo per questa volta la votazione o lo scrutinio per la scelta dei consiglieri; ma le liste anzidette, accompagnate colle opportune informazioni dei

presidi delle provincie, si rimettono al ministero dell' interno, dal quale vengono umiliate al trono sovrano.

3° Se i voti che vanno a formarsi nel seno dei consiglieri per la nomina degli anziani componenti la magistratura, debbano ripiararsi con altri soggetti, oppure che non ve ne concorra quel bisogno che ne fu dichiarato pel capo della magistratura medesima al § 7. del cap. 2. della legge edittale.

3ª Non sono rimpiazzati con nuove nomine, dovendosi provvedere alla vacanza del consigliere passato alla carica di anziano, coi supplenti, in conformità di quanto si dispone ai §§ 82 ed 87. della citata legge.

4° Mentre il §. 75. di detta legge stabilisce che tutti gli elettori sono anche elegibili, salve talune eccezioni, dichiara il § 76 che sono inoltre elegibili quelli, che, sebbene non siano elettori, abbiano però domicilio nel comune con una possidenza censuaria di sc. 1000,

4ª Negativamente; imperocchè la legge ha stabilito che ciascun comun indistintamente abbia la sua rappresentanza comunale. Nè poteva sfuggire alla saviezza del legislatore il riflesso che in molti comuni non vi sono che piccoli possidenti e industrianti di

o con un capitale di sc. 1500, da qui è nato il dubbio, che, cioè una eguale possidenza almeno od un capitale come sopra si richiegga per tutti gli elettori della 1ª e 2ª classe, quantunque non sia stato ciò dichiarato esplicitamente nel §. 59 della legge suddetta.

tenue entità; quindi si è astenuto di determinare la cifra della possidenza o del negoziato, dando norme non assolute, ma *relative* e perciò applicabili a qualunque comune, vale a dire, quanto ai possidenti « *i maggiori estimati nei libri censuarii del comune*, siccome leggesi al § 59, e quanto alle altre classi « *coloro che si trovano più imposti nei ruoli delle contribuzioni municipali* « (§ 60). Per quei luoghi poi ove abbondano i forti possidenti ed industrianti, ha voluto maggiormente estendere il diritto di elegibilità, e per questo caso ha determinato il valore della possidenza, o del negoziato accessorio per essere compreso fra gli elegibili come al § 76.

5° Se dopo rettificati gli elenchi dal preside e dalla sua congregazione governativa, si dovranno ritornare ai comuni pei reclami, a forma del § 69. e seguenti, oppure se, per essere questa volta riservata la scelta al Sovrano, si dovranno immediatamente rassegnare al ministero.

5ª Le liste che i presidi delle provincie debbono per questa prima volta trasmettere al ministero debbono essere rettificate (d'appresso i reclami ricevuti dalle parti) da tutti quegli equivoci di fatto che avessero potuto esservi occorsi, ed in conseguenza deve aver luogo il disposto dei §§.70 al 72 inclusive che riguardano appunto tali rettifiche. Le liste emendate poi, in vece di ritornarsi ai comuni si trasmettono al ministero dell'interno, accompagnandole con riservate informazioni sulle qualità personali degli elegibili.

DOMENICO SAVELLI

(N. 77.) CIRCOLARE *del ministero dell'interno N. 35487. ai presidi delle provincie in risposta ad altri dubbii per l'esecuzione della legge sui comuni.*

14. DICEMBRE 1850.

Facendosi seguito alla circolare di questo ministero dell'interno in data 12 del corrente mese N. 35309, intorno quesiti relativi alla nuova legge sui comuni promulgata con editto del 24 novembre p. p., mi reco a premura di comunicare alla s. v. illma due dubbj con le corrispondenti risoluzioni, rispetto ai consigli provinciali, onde, all'occorrenza, vi sieno coordinati i relativi atti.

Quesiti	*Risposte*
1° Se il personale del consiglio provinciale, cui venne prorogato il mandato di consenso del ministero dell'interno, possa, non ostante la nuova legge che traccia il modo di tenersi per la nomina di detti consiglieri, riunirsi in tornata ordinaria, la quale sarebbe	1ª I consigli provinciali, fino a che non sono stabiliti i nuovi, continuano nel disimpegno delle loro funzioni: possono perciò tenere le ordinarie loro riunioni. In queste però non è loro permesso di occuparsi delle proposte delle liste per la scelta dei consulto-

imminente. E nel caso che il possa, atteso il non breve tempo che occorrerà per formare tanto le rappresentanze dei municipj come le regolari proposte di sì fatti consigli, se abbia l'attuale rappresentanza provinciale la facoltà di proporre il membro che debbe aggiungersi alla consulta di finanze, a termini dell'art. 78 dell'editto 22 novembre 1850. ovvero abbia a delegarsi al nuovo personale della provincia come parrebbe.

ri di Stato per la finanza, dovendosi eglino presentare dai nuovi consigli.

2° Se ogni e singolo consiglio comunale possa formare una terna per l'elezione di un consigliere provinciale per riunirsi poi tutti nel capo-luogo di respettivi governatorati, ovvero si spetti al solo consiglio di esso capoluogo la terna, imper-

2° Ogni consiglio comunale ha il diritto di fare la terna per la scelta del consigliere provinciale. Tutte queste terne si rimettono nel modo indicato dalla legge a Roma per essere sottoposte al Santo Padre, il quale, sulle medesime, sceglie

le rendite ed i crediti liquidi descritti nei preventivi legalmente approvati

Nel parteciparle questa superiore disposizione, affinchè dalla s. v. illma sia resa nota, per opportuna norma, alle magistrature comunali di codesta provincia; passo a ripetermi ec.

DOMENICO SAVELLI

(N.° 79.) CONVENZIONE *stipolata col governo Toscano, li 29 novembre passato, e misure doganali per reprimere il contrabbando e facilitare il commercio e la industria.*

20 DICEMBRE 1850.

NOTIFICAZIONE

GIACOMO, *della Santa Romana Chiesa*
Cardinale ANTONELLI, *Diacono di S. Agata alla Suburra*,
della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO IX.
Pro-Segretario di Stato ec.

Essendo stato conchiuso, e solennemente ratificato dal Sommo Pontefice Pio PP. IX. e da S. A. I. R. il Gran Duca Leopoldo II di Toscana un Trattato avente principalmente in mira di reprimere il contrabbando che frequentemente si è esercitato fin qui sulle frontiere dei due Stati limitrofi, accordandosi al tempo

stesso nuove facilitazioni al commercio, ed all'industria, la Santità di Nostro Signore ci ha ordinato di pubblicarlo nei pontificj suoi dominj, riportandone qui per espresso il tenore.

Art. 1. La Toscana chiude al transito le dogane di Galeata, dirimpetto a quella pontificia di Meldola, quella di Susinana sulla via d'Imola, e le altre di Monterchi, di Chiusi e di Pitigliano sulla frontiera con i territorj respettivamente di Città di Castello, di Città della Pieve e di Orvieto.

Art. 2. Resteranno quindi aperte allo sfogo delle bullette di transito sulla frontiera pontificia le dogane toscane,

di san Luca a Pavana sulla strada bolognese per la Porretta,

delle Filigare sulla strada regia di Firenze a Bologna,

di Popolano sulla strada faentina,

di terra del Sole sulla strada forlivese,

di Terontola sulla strada fra Arezzo e Perugia,

di san Sepolcro sulle strade di Urbino e di Città di Castello,

di Radicofani sulla strada regia romana per Siena, e

del Chiarone sulla strada maremmana che conduce a Civitavecchia.

Art. 3. Il governo pontificio mantiene aperte al transito le dogane situate sul suo territorio dirimpetto alle dogane toscane sopra no-

minate, che già sieno a ciò autorizzate, o ve le abiliterà occorrendo; e ciò specialmente per la dogana di Cospaja posta di fronte a quella di Borgo S. Sepolcro, l'altra di Montalto di contro alla dogana toscana del Chiarone, e quella finalmente presso la Porretta di faccia alla dogana toscana di san Luca a Pavana.

Art. 4. Per tutto il tempo in cui avrà vita la presente convenzione, nessuna delle dogane dei due Stati aperte al transito potrà esser chiusa, se non se di comune accordo fra le parti contraenti.

Art. 5. Ugualmente per tutto il tempo in cui avrà vigore la presente convenzione, i due governi contraenti non potranno negare il transito per il rispettivo loro Stato a qualunque siasi genere procedente dall'altro, o diretto a destinazione del medesimo, sotto le cautele che verranno in seguito indicate, e salvo le eccezioni che appresso, cioè:

Rimane sospeso, nonostante la regola generale sopra scritta, il transito dei generi di privativa regale, fino a che fra le due parti contraenti non saranno di comune accordo stabilite le condizioni speciali alle quali debba il transito stesso esser vincolato. Ugualmente non s'intende con la regola stessa indotta per ora alcuna innovazione alle discipline per le quali è nello Stato pontificio vietato il transito di libri, stampe o altri oggetti d'arte, in quei casi

nei quali l'introduzione dei generi stessi sia vietata.

Del pari s'intendono comprese le armi nel suddetto divieto di transito.

Art. 6. A contare dal 1.° di gennajo 1851 seguito il cambio delle ratifiche della presente convenzione, le spedizioni di transito delle mercanzie e generi esteri emesse da alcuna delle dogane di ciascuno dei due dominj a ciò autorizzate, non dovranno più ritenersi come debitamente sfogate mediante la sola presentazione delle merci e generi stessi alla dogana di frontiera dello Stato che ha accordato il transito, e mediante l' apposizione del « *trasse o discaricò* « fatta dagli impiegati di quest'ultima dogana alla bulletta rispettiva, ma l'intestatario ed il conduttore avranno l'obbligo di giustificare l'effettuata introduzione delle merci e generi predetti nello Stato cui la spedizione è diretta, col mezzo dell' esibizione di un responsale rilasciato nei modi e nelle forme che saranno appresso definite.

Art. 7. Il responsale consisterà in un certificato da staccarsi da un bullettario a madre e figlia, e, a parità della bulletta di transito, indicherà la qualità delle merci, il peso dei singoli colli, i segni e marche che li distinguono, ed il giorno nel quale sono arrivate al loro destino.

Tutte le volte che le merci spedite con

bulletta di transito dovranno far capo ad una città ove esista una dogana principale Granducale, o sivvero una delle dogane di circondario denominate regolatarie nello Stato pontificio, il rilascio del responsale si farà immediatamente all'arrivo e verificazione in regola dei colli, dal ministero delle dogane medesime, alle quali saranno con manifesto d'accompagno della dogana di frontiera dirette le merci descritte nella bulletta di transito dello Stato mittente, mantenute nella loro integrità le caratteristiche esterne apposte dall'uffizio d'onde è partita la spedizione. Quando all'opposto le merci fossero destinate al consumo delle popolazioni prossime al confine dello Stato al quale sono dirette, potrà ammettersi il responsale della dogana di frontiera per la quale le merci stesse siensi in quello Stato introdotte.

In ogni modo peraltro il rilascio del responsale dovrà esser sempre gratuito, e senza alcuno aggravio per il commercio.

Art. 8. Il responsale dovrà a cura degli interessati esser presentato alla dogana che ha emessa la spedizione di transito dentro il termine in quella prefinito, e che potrà essere discretamente regolato con equitativo riguardo alle distanze ed alle stagioni.

Art. 9. In difetto della esibizione, entro il termine prefisso, dell'enunciato documento, e nonostante la produzione che fosse pur fatta

della merce alla dogana di egresso dello Stato emittente, le condizioni della spedizione, di transito si riterranno come inadempite, e l'intestatario ed il conduttore anderanno soggetti al pagamento di quelle gabelle e penali che per non sfogata spedizione di transito loro infliggono le leggi ed i regolamenti doganali dello Stato respettivo.

Art. 10. Le spedizioni di transito dovranno fare esplicita menzione degli obblighi che si assumono dall'intestatario.

Rimane peraltro inteso che per il rilascio delle spedizioni medesime non sarà di regola necessario un deposito, o altra special garanzia, tenuto conto della cognita solventezza degli intestatarj, e ritenuto per massima che non sarà rilasciata una seconda spedizione a qualunque soggetto che, querelato o condannato per trasgressione relativa, non abbia precedentemente depositato o respettivamente soddisfatto l'importare delle gabelle e penali alle quali sia o possa essere per la prima trasgressione condannato.

Art. 11. Colla veduta di accordare sempre nuove facilità alle comunicazioni ed al commercio fra i due Stati, il governo pontificio conviene di ridurre la percezione del dazio, o diritto di pedaggio o barriera sullo stradale che conduce alle dogane aperte al transito verso la Toscana, e così all'ingresso come all'egres-

so, alla misura medesima del diritto di pedaggio che si percipe nel Granducato per conto ed interesse del governo, cioè:

di L. 1. 6. 8. toscane per ciascun cavallo o mulo attaccato a legni provvisti di molle, e

di soldi 13. 4, ossia un paolo di moneta toscana, per ciascun cavallo o mulo attaccato a' legni senza molle, carro, barroccio, ec.

E correspettivamente il governo toscano si impegna a non aumentare per tutta la durata della presente convenzione le misure del dazio di pedaggio surriferito, ed ora esistente per conto della real finanza, sulli stradali che conducono alle dogane toscane aperte al transito sulla frontiera pontificia, senza alterazione peraltro del diritto percetto sulla strada della Porretta dalla società costruttrice della strada medesima, ai termini della relativa concessione.

Art. 12. Con lo spirito medesimo di agevolare il commercio fra i due Stati, il governo pontificio s'impegna a non percepire, per tutto il tempo in cui sarà in vigore la presente convenzione, sulle merci procedenti dalla Toscana altro diritto di transito che quello fisso di bajocchi cinque ogni cento libbre lorde, qualunque sia la distanza che le merci stesse potranno percorrere nel territorio dei suoi Stati.

Art. 13. In ambedue gli Stati continuerà ad essere in vigore il sistema che vieta i magazzini di deposito alle dogane di frontiera.

Art. 14. La presente convenzione comincerà ad avere effetto il primo gennajo 1851, ed avrà vita per lo spazio di anni cinque decorrendi dal giorno medesimo. Ma quando non fosse disdetta da una delle due parti contraenti sei mesi prima della spirazione del quinquennio, si intenderà allora prorogata di biennio, in biennio ferma stante sempre la preventiva disdetta da farsi sei mesi prima del termine indicato.

Art. 15. Convengono nulladimeno le due parti contraenti che se anche prima della scadenza del quinquennio al quale è circoscritta la durata della presente convenzione, l'andamento ordinario e attuale del commercio di transito fra i due Stati venisse a rimanere alterato, sia per l'attuazione di nuove strade ferrate, sia per altre sostanziali innovazioni, sarà luogo fra le parti medesime ad intendersi per combinare di comune accordo quelle modificazioni o cambiamenti che le sopravvenute circostanze potessero aver reso necessario di indurre alla convenzione predetta.

Art. 16. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno cambiate in Roma nel termine di un mese, o più presto se sarà possibile. Atto fatto in doppjo originale

nelle camere del palazzo apostolico Vaticano. Roma li 29 novembre 1850.

Firmati—G. Card. Antonelli—S. Bargagli
(L. S.) (L.S.)

Roma dalla segreteria di Stato li 20 decembre 1850.

G. CARD. ANTONELLI

(N.° 80.) *Bruciamento de' boni ritirati colla vendita dei certificati, e pagamento de' frutti del quarto trimestre del corrente anno*

24 dicembre 1850.

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'AMMORTIZZAZIONE DELLA CARTA MONETA

In adempimento di quanto venne promesso colla precedente notificazione del giorno 2 cadente essendosi proceduto dalla commissione speciale colli soliti metodi e cautele alla

verifica, contazione, e sottrazione dal corso degli *scudi quattrocento ottantanovemila novanta* depositati da s. e. il sig. pro-ministro delle finanze nel banco del s. Monte di Pietà per la valuta dei certificati della nuova rendita venduti nell' ultima settimana del passato mese di novembre; se ne farà il bruciamento nell'atrio del palazzo Borromeo sabato 28 dicembre spirante alle ore dieci antimeridiane con tutte le discipline e legalità proprie dell'atto.

In questa circostanza la commissione fa noto che il sig. pro-ministro delle finanze giusta l'articolo 11 della sua notificazione in data 23 agosto decorso ha esattamente depositato nel banco del s. Monte di Pietà a di lei disposizione la somma di *scudi quarantacinquemila cento cinquantasette, e baj*. 50, importare degl'interessi del 1 trimestre della nuova rendita che va a maturare col giorno 31 del cadente dicembre, sui certificati venduti a tutto il giorno 15 dello stesso mese, a norma degli articoli 10 e 11 della suddetta notificazione. Sarà perciò nel primo giorno del prossimo gennajo 1851 aperto il pagamento dei surriferiti frutti tanto presso la depositeria generale della r. c. a. in Roma, che presso le casse degli amministratori camerali nelle provincie, analogamente agli art. 8, 9 e 10 del regolamento emanato dalla commissione il 23

agosto 1850 che a maggior chiarezza qui sotto si trascrivono.

Roma dalla residenza della commissione nel palazzo Borromeo li 24 dicembre 1850.

Pietro card. Marini Spinello monsig. Antinori udit. della s. rot. Domenico principe Orsini Giulio Cesare principe Rospigliosi Vincenzo baron Grazioli Carlo marchese Bourbon del Monte Giovanni cavalier Graziosi Pietro cavalier Righetti Filippo avvocato Massani	*Membri della commissione presenti in Roma*

Articoli del Regolamento emanato dalla commissione speciale il giorno 23 *agosto* 1850.

Art. 8.° Immediatamente dopo la scadenza di ciascun trimestre avrà luogo il pagamento degl'interessi relativi.

Questo sarà fatto nella cassa pubblica, in cui fu eseguito il deposito per l'acquisto dei certificati.

Il possessore di questi però potrà farsene trasferire il pagamento in altra cassa a proprio piacere mediante domanda da farsi alla commissione 15 giorni prima della scadenza del trimestre.

Art. 9.° Il pagamento degl'interessi verrà effettuato presso il ritiro del corrispondente

rincontro (coupon) sul quale si apporrà un bollo colla parola *estinto*.

Art. 10.° Se alcuno dei possessori de' certificati trascurasse di esigere l'importo dei rincontri alla respettiva scadenza, potrà a suo piacere realizzarli a tutto il mese di settembre dell'anno successivo a quello, in cui fosse scaduto il trimestre; passata quest'epoca il possessore dei rincontri non esatti per conseguire il pagamento dovrà farne domanda alla commissione, che darà all' uopo le immediate disposizioni.

(N.° 81) *Modificazione di alcuni dazii della vigente tariffa doganale a incominciare dal 10 gennajo* 1851.

26 dicembre 1850.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Avendo conosciuto che alcune tasse stabilite dalla tariffa del 1830 e dalle successive disposizioni meritavano una riforma , la quale secondasse le tendenze del commercio , e servisse d'incoraggiamento alle nuove fabbriche ed industrie presso noi introdotte , inteso il

consiglio dei ministri, e riportata l'approvazione della Santità di Nostro Signore, si prescrive quanto appresso.

Art. 1. Sono modificati alcuni dazii della vigente tariffa doganale secondo la sottoposta tabella; e ciò a datare dal giorno 1.° gennaio prossimo inclusive.

Art. 2. Le adottate modificazioni non sono applicabili alle merci già arrivate o che arriverranno a tutto il 31 dicembre corrente nelle dogane dello Stato, per le quali rimane conseguentemente fermo il disposto dell'art. 13 delle istruzioni che precedono la detta tariffa, salvo per le dogane di deposito la facoltà del regresso o del transito all'estero.

Art. 3. Gl'Impiegati e le guardie doganali, nella parte che rispettivamente li riguarda, sono incaricati dell'esecuzione delle presenti disposizioni.

TABELLA delle modificazioni daziarie.

Indicazione degli Articoli	Base di percezione	DAZI attualmente in corso		DAZI dal 1 gennajo 1851	
		Sc.	B.	Sc	B.
Introduzione					
Alabastro lavorato	£ 100 net.	4	»	2	»
Alici salate . . .	£ 100 lor.	1	»	2	»
Cappelli di paglia	per dozz.	8	40	6	»
Cartoni o cartoncini d'ogni sorta.	£ 100 net.	1	50	3	»
Castagne con guscio	£ 100 lor.	mobile		»	08
Castagne senza guscio e farine .	id.	id.		»	10
Luci di cristallo grandi fogliate.	id.	8	»	10	»
Olio di palma e di cocco. . . .	id.	1	»	»	60
Porcellana in lavori diversi . .	£ 100 net.	10	»	7	»
Pelli conce senza pelo bianche o tinte nere . . .	id.	10	»	7	50

Indicazione degli Articoli	Base di percezione	DAZI attualmente in corso		DAZI dal 1 gennajo 1851	
		Sc.	B.	Sc.	»
Rum, rach, cognac kirchwasser e simili in qualunque recipiente, e al lordo. . .	£ 100 in' fusti	6	»	2	50
	£ 100 in altri recipienti	4	»		
Sete cucite o tagliate per ombrelli	£ 1 netta	1	»	2	»
Tulli, filossi, maglie fisse, merletti e simili di cotone.	id.	1	50	»	50
Tacconi, o cioce di pelle comprese fra i concimi.	£ 100 lor.	»	06	»	20
Estrazione					
Carniccio e ritagli di pelle	id.	»	30	»	20
Seme di lino . .	id.	»	15	»	30

Dal ministero delle finanze li 26 dicembre 1850.

Il pro-ministro delle finanze
ANGELO GALLI

(N.° 82) *Norme relative al discarico dei transiti delle merci che s' introducono dallo Stato pontificio in Toscana , e viceversa in seguito di convenzione fra li due governi.*

27 dicembre 1850.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Nell' intendimento di regolare quanto meglio è possibile il transito sul territorio pontificio dei generi e delle merci che si spediscano alla Toscana , e viceversa di quelle che dalla Toscana stessa sieno dirette allo Stato pontificio, i due governi sono venuti nel giorno 29 novembre decorso in un concordato , il quale senza aggravio del commercio valga a tutelare dal contrabbando gl' interessi del medesimo , e l' indennità delle rispettive finanze.

Quindi mentre s' inculca la piena osservanza di esso concordato reso di pubblico diritto colla notificazione della segreteria di Stato del 20 cadente , si crede opportuno , analogamente a quanto è stato in quello disposto, di dichiarare ciò che segue.

Art. 1. Dal primo del prossimo gennajo ogni conduttore di generi e merci , le quali debbano transitare per lo Stato pontificio, ed

uscire pel confine a destino della Toscana, dovrà denunciare alla dogana d'ingresso (od a quelle di deposito) per quale delle dogane qui sotto indicate intenda d'uscire dallo Stato medesimo, e non potrà passare all' estero che per quella designata, di cui secondo la pratica si farà menzione nella bolletta di transito.

Art. 2. Le dogane di confine per le quali unicamente potranno dal 1 gennajo disfogarsi i transiti con direzione alla Toscana, e crearsi quelli delle merci che di là provengono, sono

Montalto
Ponte Centeno
Monte Gualandro
Cospaja
Rovere
San Cassiano
Ca
Capanne

Art. 3. Discaricati i transiti in uno di cotesti uffici, dovranno le merci essere presentate alla dogana estera rispettivamente di rincontro, e cioè;

Uscendo dalla dogana pontificia di *Montalto* debbono entrare in quella toscana del *Chiarone.*

Uscendo da *Ponte Centeno* debbono entrare per la dogana estera di *Radicofani.*

Uscendo da *Monte Gualandro* debbono entrare per la dogana di *Torontola*.

Uscendo da *Cospaja* entrano per la dogana di *borgo S. Sepolcro*.

Uscendo dalla *Rovere* entrano per la dogana della *terra del Sole*.

Uscendo da *S. Cassiano* debbono presentarsi alla dogana di *Popolano*.

Uscendo dalla *Ca* si presentano alla dogana di *Filigare*.

Uscendo finalmente dalle *Capanne* si presentano all' estera dogana di *san Luca o Pavana*.

Art. 4. Gl'impiegati delle dogane pontificie non rilasceranno il certificato di discarico per lo svincolo delle sicurtà o per la restituzione dei depositi fatti a garanzia dei transiti, se il conduttore o proprietario delle merci non abbia esibito, giusta gli articoli VI. e VII. del concordato, il Responsale della dogana estera, da cui risulti il regolare arrivo in quella delle merci transitate.

Art. 5. Gli stessi impiegati faranno notamento di cotale disciplina nella bolletta di transito, quivi aggiungendo la formula: *con obbligo di presentare nel termine di giorni il Responsale o certificato d' arrivo delle merci surriferite nella dogana di Toscana di sotto le pene comminate dall' articolo IX. della convenzione* 29 *novembre* 1850.

Art. 6. Le dogane pontificie di confine prima di emettere dal canto loro un eguale documento in prova dell' arrivo in esse delle merci provenienti in transito dalla Toscana, dovranno verificare che le medesime corrispondano esattamente colla relativa bolletta della dogana estera, (che sarà mostrata dal conduttore e quindi a lui restituita), e con altrettanta esattezza dovranno riportarne sul Reversale tutte le indicazioni in qualità, quantità, e peso dei colli, in marche ed altri segni relativi.

Art. 7. Se però coteste merci sieno da inoltrarsi ad una dogana di riscossione posta nell' interno dello Stato, la dogana di confine le munirà di bolletta d' accompagno ad essa dogana di riscossione, alla quale in questo caso è riserbato d' emettere il suddetto Reversale, e la quale rilascerà la spedizione delle merci al finale destino, giusta la dichiarazione che dovranno farne nell' atto i conduttori o gl' interessati. Per tali bollette d' accompagno non sarà di regola necessario un deposito, od altra speciale garanzia, quando alla dogana sia nota la solvibilità dell' intestato, che per altro a forma di quanto dispongono le leggi in corso dovrà firmare la matrice del doganale ricapito.

Art. 8. L' art. XI. della citata convenzione dichiara che la tassa barriera così nell' ingresso come nell' egresso dallo Stato pon-

tificio sullo stradale che conduce alle dogane aperte al transito viene ridotta al saggio stesso vigente nello Stato toscano.

Analogamente all'articolo suddetto, e visto che ragguagliata la tassa estera a valuta romana si hanno delle frazioni, si dispone tanto a maggior vantaggio del commercio, quanto a facilitazione d'esigenza, che la tassa barriera così all'ingresso come all'egresso dello Stato pontificio per la Toscana viene fissata in *baj. venti* per ogni cavallo o mulo attaccato a legni con molle, ed in *baj. dieci* per ogni cavallo o mulo attaccato a legni senza molle, a carri, a birocci ec.

Art. 9. Gl'impiegati e le guardie doganali cureranno la piena esecuzione di quanto viene dichiarato colla presente notificazione.

Dal ministero delle finanze li 27 dicembre 1850.

Il pro-ministro delle finanze
A. Galli

(N.° 83) *Risposta del ministero dell' interno N.° 36327 ai quesiti promossi intorno la nuova legge su i comuni dello StatoPontificio.*

30 dicembre 1850.

Quesito I.

—

I consiglieri eletti magistrati sono rimpiazzabili? Nel caso affermativo come si procederà al rimpiazzo?

I sindaci e gli aggiunti sono oltre il numero de' consiglieri fissato numericamente dalla legge? Nel caso affermativo, intervenendo ne' casi dalla legge prefiniti al consiglio, hanno voto?

I deputati ecclesiastici sono essi pure oltre, o nel numero de' consiglieri elegibili?

Risposta

—

Quanto al rimpiazzo de' Consiglieri eletti magistrati si è provveduto colla risposta al quesito III comunicata ai presidi delle provincie con circolare n. 35309 del 12 dicembre corrente.

I Sindaci e gli Aggiunti sono oltre il numero de' consiglieri fissato dalla legge. Essi hanno voto, quando trattasi d' interessi relativi all' appodiato che essi rappresentano.

I deputati ecclesiastici sono oltre il numero de'consiglieri.

Quesito II.

Nel caso che il numero de' requisiti per entrare nel terzo del consiglio, oltre i maggiori estimati, ecceda la cifra di prescrizione, come dovrà contenersi la Magistratura per non arbitrare tanto nell'inscrivere sulla lista, quanto nell'escludere dalla medesima gli aventi diritti?

Nel caso inverso, e cioè di deficienza di tali individui, qual norma dovrà seguire per supplirvi?

Risposta

Avendo la legge stabilito, che quanto alla 1. classe degli elettori siano preferiti i *maggiori estimati*, e quanto alle altre due classi *coloro* che si trovano *più imposti ne' ruoli delle contribuzioni municipali*, non sembra potersi verificare tanto facilmente il caso contemplato nella dicontro consulta: ma qualora si verificasse tale parità di condizione, si dovrebbe adottare il metodo della estrazione a sorte.

Nel caso poi di deficienza, gli elettori verrebbero desunti proporzionatamente dalle altre classi, avendo sempre in vista la relativa maggior possidenza, o maggiore somma di contribuzione municipale.

Quesito III.

S'intende per casa aperta uno stabile in proprietà dell' elettore da usare a suo talento, ovvero un qualunque ricetto sulla sua proprietà con diritto d'uso?

D'altronde la casa aperta, la non abituale dimora, il domicilio stabile, in che diversificano fra loro per lo scopo della legge?

Risposta

Il domicilio non abituale corrisponde alla casa aperta. Non importa che la casa sia di proprietà dell' Elettore o ch' esista nel proprio fondo, bastando che la casa, fornita dell' occorrente per abitarvi, stia nel territorio del comune.

L' estremo della casa aperta si richiede per quelli che hanno i requisiti necessarj per poter far parte delle liste degli elettori.

Il domicilio stabile si vuole per chi può essere ammesso nella lista supplementaria degli eligibili.

Quesito IV.

Dato il caso che soggetti distinti per

Risposta

Negativamente, poichè il maggior consu-

nobiltà di lignaggio, o per grado, non fossero preferibili nella lista degli elettori in causa di un censo urbano inferiore aventi però da diverse possidenze nella provincia un consumo di rendita riflessibile nel capoluogo di domicilio, si dovrà tenere a calcolo il consumo del reddito nel luogo di dimora stabile, ed averlo ad elemento di preferenza?

mo nel Comune non è uno degli elementi contemplati dalla legge per esser compreso fra gli elettori ed eleggibili.

Quesito V.

—

Dato che nel catasto di un comune si trovi una partita di un valore preferibile, ma intestata a diversi pro indiviso, si hanno tutti a ritenere Elettori, o quale di essi?

Non essendo ammissibile il primo ca-

Risposta

—

Deve aversi a calcolo il diritto di ciascuno; vale a dire la cifra che a ciascuno può spettare a proprietà divisa.

so, e mancando la ragione per preferire piuttosto l'uno che l'altro, potrà farsi luogo al temperamento di diffidare tutti gl' intestati in precedenza della inscrizione, e perchè scelgano fra loro chi deve figurare nella lista?

Quesito VI.

—

Se i beni stabili della moglie, siano questi dotali od estradotali, debbono, o no, accrescere il patrimonio del marito, e siano validi ad includerlo nella lista elettorale?

Risposta

—

Si debbono soltanto avere a calcolo i beni, che nel censimento sono intestati al marito.

Quesito VII.

—

Perchè si verifichi l' estremo che un individuo *ritenga casa aperta nel comune*, basterà che abbia una

Risposta

—

Provveduto colla risposta al quesito III.

casa di sua proprietà non locata ad altri, e fornita di tutto il necessario perchè possa dal medesimo essere abitata ad ogni suo volere, quantunque non l'abiti costantemente, o almeno per la maggior parte dell'anno?

Quesito VIII.

Nel caso negativo potrà dirsi che ritenga casa aperta, se quantunque non l'abiti costantemente, o per la maggior parte dell'anno, faccia tuttavia abitarla da un suo famigliare?

Risposta

Provveduto come all'antecedente risposta.

Quesito IX.

Non avendosi in qualche comune un numero sufficiente d'individui per formare la

Risposta

In caso di assoluta mancanza d'individui appartenenti alla seconda e terza classe,

seconda e terza classe, si può sopperire coi possidenti, ovvero profittare della classe de' coltivatori il terreno a mezzadria?	si supplisce co' possidenti.
Quesito X.	*Risposta*
Se per la scelta del sindaco e degli aggiunti in un appodiato tutti que' possidenti che si trovassero in esso avere i requisiti contemplati dai §§ 59 e 75 debbono essere iscritti nelle rispettive liste degli elettori ed elegibili?	Affermativamente.

N.° 36327. Dal ministero dell' interno li 30 dicembre 1850.

Il vice-camerlengo di santa romana chiesa
ministro dell' interno
DOMENICO SAVELLI

(N.° 84.) *Circolare del ministero dell' interno N. 36317 in risposta ai varii dubbi promossi intorno alle disposizioni già emanate relative al casermaggio delle truppe austriache.*

30 dicembre 1850.

Per opportuna norma delle amministrazioni comunali e provinciali, da alcune delle quali furono promossi varii quesiti intorno alle vigenti disposizioni governative che concernono il casermaggio delle truppe II. e RR. austriache, l' alloggio degli ufficiali ed il trasporto degli effetti militari, mi reco a premura di partecipare alla S.V. Illma i quesiti suddetti, insieme alle risoluzioni che si sono intorno ai medesimi adottate presso l' opinamento del consiglio dei ministri.

Mi pregio ec.

Domenico Savelli

Quesito I.

Se le spese dei corpi di guardia che servono a sussidiare unicamente ed esclusi-

Risposta

La disposizione governativa deve abbracciare tutti i corpi di guardia, sì perchè co-

vamente i dicasteri politici, le amministrazioni comunali e finanziarie, come p. e. i corpi di guardie alle porte delle città, alle carceri, debbano essere a carico dell'erario, come si è verificato nelle altre occasioni di truppe estere.

sì è dichiarato al 1.° articolo della circolare della commissione governativa di stato del 2 ottobre 1849 n. 11632 sì perchè la occupazione di qualunque corpo di guardia è conseguenza indispensabile della occupazione generale, massime per le porte della città, siavi o no l'officio doganale; sia perchè la città e la provincia sentano da ciò utile nella maggiore sicurezza ed il vantaggio nella maggiore consumazione. La condiscendenza usata altre volte colla esonerazione dalle spese di casermaggi di alcuni corpi di guardia non può distruggere le suddette ragioni di competenze, tantopiù che nella Capitale ove è pure truppa di occupazione, non ha luo-

go alcuna distinzione per le spese di casermaggio dei corpi di guardia, essendo tutti a carico del municipio.

Quesito 11.

—

Se le spese che occorrono pel comando generale dell' 8.° corpo di armata residente in Bologna, il quale estende la sua giurisdizione su tutte le truppe austriache esistenti in varie provincie dello Stato pontificio, della toscana e del regno lombardo veneto sino a Mantova debbano essere ripartite a carico di tutte le provincie in cui vi sono truppe austriache e se devono parteciparvi anche la to-

Risposta

—

Non si deve far luogo ad innovazione dell' attuale sistema, giacchè in altre provincie poste sotto altri commissariati straordinarj dello Stato Pontificio esistono pure comandi generali austriaci, come in Ancona e Perugia. Non può poi aver luogo alcun invito sopra le provincie di quei stati principalmente per la ragione che s'incontrerebbe nel pericolo di dover sottoporre a più gravi spese, quali so-

scana, e la suddetta parte di lombardia.

no quelle del comando generalissimo esistente a Verona.

Quesito III.

—

Se il peso di trasporti degli effetti militari, che dovrebbe gravare su ogni comune per la fronte del proprio territorio, essendo alcuni di essi comuni impossibilitati a sostenerlo, possa ripartirsi sulla provincia siccome è stato adottato da monsig. commissario straordinario di Bologna.

Risposta

—

Affermativamente e sulla generalità delle comuni provincia per provincia.

—

(N.° 85.) *Ordine del giorno del ministero delle armi che prescrive dal primo gennaio prossimo la piena osservanza degli ordini del giorno 19 agosto e 10 ottobre decorsi sull'abolizione dell' uso delle spalline.*

30 dicembre 1850

Con ordine del giorno 19 agosto del corrente anno essendo stata manifestata la sovrana disposizione, in forza della quale veniva abolito l' uso delle spalline per le truppe pontificie surrogando altri distintivi per li rispettivi gradi, ed essendosi quindi con altro ordine del giorno 10 ottobre prossimo passato prescritto il dettaglio del nuovo vestiario, è pertanto che trascorso essendo un tempo più che conveniente per la piena esecuzione dell' espresso Sovrano volere, si ordina che col primo dell' imminente gennajo tutti i corpi dell'armata pontificia, niuno escluso, e qualsiasi altro individuo che abbia l' onore di godere l' uso dell' uniforme debbano essere onninamente vestiti alla foggia prescritta dagli ordini surriferiti. Siccome poi si è riconosciuto che nella graduazione degli ufficiali generali resta il grado bastantemente distinto dalla varietà del ricamo, così la Santità di Nostro Signore si è degnata disporre che il ricamo debba distinguerli nel rispettivo grado senza che abbiano le stelle sopra al collo dell'uniforme.

Il ministro delle armi
D. Orsini

APPENDICE

(N. 1.) *Circolare della sacra congregazione degli studii n. 319. Sulla proroga per la riapertura delle università permettendo ai giovani, onde ottenere i gradi accademici, di proseguire gli studii delle facoltà superiori nella respettiva patria o provincia sia nelle pubbliche scuole, sia di privati professori da approvarsi dalla Sacra Congregazione per mezzo degli ordinarii locali.*

23 ottobre 1849.

Il dispaccio che letteralmente trascrivo mi è stato rimesso non ha guari dall' Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Vizzardelli Prefetto della S. Congregazione con ordine di parteciparlo alla S. V. Illustrissima e Reverendissima. Eccone il tenore :
» La Sacra Congregazione degli Studj , tostochè col po-
» deroso intervento delle Potenze Cattoliche fu ripristi-
» nato in Roma e nei suoi Stati il Pontificio Governo ,
» non omise di rivolgere seriamente la sua attenzione
» agli Stabilimenti di pubblica istruzione , e principal-
» mente alle Università, delle quali la rivoluzione aveva
» sopratutto abusato per sedurre e corrompere la gio-
» ventù che vi si trovava raccolta. I principali autori o
» promotori di un così grave disordine furono in gran
» parte estranei alle stesse Università ; ma nondimeno per
» applicare al male il conveniente rimedio, facea d' uopo
» specialmente e con sicurezza informarsi degli interni
» elementi, che vi avevano cooperato. Fu disposta per-
» ciò , e in questi ultimi giorni è stata pienamente effet-

» tuata la nomina di un Consiglio di Censura incaricato
» di esaminare la condotta dei Professori, e degli altri
» che abbiano nelle Università una ingerenza od impiego
» qualunque, affine di conoscere quali fra essi abbiano
» demeritato di rimanere in officio.

« Intanto la stessa Sacra Congregazione nella gene-
« rale adunanza tenuta in Napoli nel suburbano di Por-
» tici li 14 del corrente ottobre, ha dovuto riflettere,
» che l'apertura di tutte le università dello stato, cui
» dalla bolla = *Quod divina sapientia* = fu assegnato il
» giorno 5 novembre, se nel presente anno si effettuas-
» se realmente in quel giorno, sarebbe di non lieve im-
» pedimento all'esercizio delle gravi e delicate incomben-
» ze affidate al suddetto Consiglio di Censura, il quale
» nell'indicata epoca si troverà ancora al principio delle
» sue operazioni. Hanno altresì riflettuto gli Eminentissimi
» Padri, che in un'epoca così poco lontana dalla passata
» sovversione di ogni ordine, sarebbe difficile al sommo
» di porre efficacemente in opera quelle cautele, e quel-
» le provvidenze che rapporto all'ammissione ed alla suc-
» cessiva direzione degli studenti si renderebbero neces-
» sarie, perchè la riunione, e la frequenza dei medesi-
» mi alle scuole delle università torni realmente a loro
» profitto, ed a pubblico vantaggio.

» Presso gl'indicati rilievi il sacro consesso ha cre-
» duto opportuno di prorogare in quest'anno la riaper-
» tura delle università, con adottare ad un tempo altri
» provvedimenti allo scopo che i giovani desiderosi di ap-
» prendere le scienze superiori, possano nel miglior mo-
» do, che sia possibile, applicarvisi nelle provincie o
» patrie respettive.

» Le risoluzioni adottate in proposito dalla Sacra
» Congregazione sono state dal Cardinale prefetto riferite

» alla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE il quale si è degnato
» approvarle ordinando al Cardinale medesimo di mandar-
» le prontamente ad effetto.

» A seconda pertanto delle stesse risoluzioni, ed in
» esecuzione dei venerati comandi di SUA SANTITA', il
» sottoscritto Cardinale prefetto della sacra congregazio-
» ne degli studii ha prescritto e prescrive quanto appresso.

» 1. E' prorogata l' apertura dell' Archiginnasio
» Romano, della Pontificia Università di Bologna, e delle
» altre Università dello stato pontificio, le quali dovran-
» no tutte rimaner chiuse fino a nova disposizione.

2. I giovani, che vorranno intraprendere, o pro-
» seguire gli studii delle facoltà superiori, per ottenere
» a suo tempo i gradi accademici potranno farlo nella
» respettiva patria o provincia, sia nelle pubbliche scuo-
» le, che ivi si trovassero erette, sia presso privati pro-
» fessori, da approvarsi da questa sacra congregazione
» per mezzo degli ordinarii locali: e tali studii potran-
» no allo stesso effetto proseguirsi presso i medesimi do-
» po ancora che nel decorso dell' anno avesse avuto luo-
» go la nuova apertura delle Università.

3. I professori privati potranno essere approvati
» in qualunque luogo dello stato senza eccezione. Per
» l' approvazione dei medesimi si avrà riguardo alle nor-
» me già stabilite pei professori di scuole elementari di
» filosofia, e d' Istituzioni legali nel decreto di questa
» sacra congregazione del 24 ottobre 1833. (*collec. leg.
» et ordinat. S. Congreg. tom. II. pag.* 23).

» 4. Nell' ammissione dei giovani alle scuole pub-
» bliche o private dei professori anzidetti, e così pure
» per la successiva sorveglianza sulle medesime si avran-
» no in vista le norme stabilite nella Circolare della Sa-

» cra Congregazione medesima del 1. ottobre 1831. (*col-*
» *lect. leg. et ordinat. S. Congreg. tom. II. pag.* 129.)

» 5. Gli studii di Clinica medica o chirurgica do-
» vranno farsi negli ospedali più accreditati da destinar-
» si in tutte le provincie dello stato.

» 6. Gli studii di Farmacia potranno farsi nelle
» provincie o patrie respettive sotto farmacisti approvati
» in prima classe.

» 7. Per la collazione dei gradi accademici si os-
» serveranno le regole stabilite anche in ciò che riguar-
» da le distinte materie sulle quali deve cadere l'esperi-
» mento secondo la qualità del grado.

» 8. Nondimeno, ad eccezione delle lauree , e
» delle matricole di grado superiore , si potrà quanto agli
» altri gradi autorizzare che i candidati sostengano l'ana-
» logo esperimento nella propria diocesi alla presenza del
» vescovo , e di esaminatori da deputarsi dalla sacra con-
» gregazione. Tale autorizzazione peraltro si accorderà
» nei singoli casi presso l' istanza del candidato , come
» già praticavasi anche in passato per ottenere simili au-
» rizzazioni pel conseguimento delle basse Matricole.

» Dato in Napoli nel suburbano di portici questo dì
» 16. ottobre 1849.

firmato C. Card. Vizzardelli
Pref. della S. Congregazione degli Studii

Esauriti per tal modo i comandi del sunnominato
Eñio prefetto , passo all' onore di confermarmi.

Dalla segreteria della S. Congregazione degli studii
Roma 23. ottobre 1849.

A. Capalti Segretario

(N. 2.) *Circolare della direzione generale delle dogane n. 3376. relativa alla sospensione degli atti delle cause di contrabbando, o per richiesta transazione, o manifesta insussistenza.*

2. Aprile 1840.

In seguito di rapporti rassegnati all' Eminentissimo Pro-Tesoriere generale da questa direzione delle dogane, ha la lodata Eminenza sua creduto espediente di dichiarare con venerato rescritto del 14. marzo corrente n. 3376. confermatorio di altro degli 8. febbrajo 1839. n. 163437.

« Che quando il consenso degl' inventori precede la « domanda di composizione, o l'accompagna possono mo« mentaneamente sospendersi gli atti per non render fru« straneo il consenso medesimo, e perchè possa invocarsi « utilmente la decisione dell' autorità superiore.

Ha inoltre il prelodato Eminentissimo dichiarato.

« Che quando si tratti d' invenzione contestata in « opposizione alla legge, dovendo gl' inventori in tali casi « essere piuttosto rimproverati, e puniti, che sostenuti « o premiati, non facciasi procedere agli atti, ben inte« so che siano li capi d' officio delle dogane responsabili « della sospensione, in guisachè se l' invenzione non fos« se veramente opposta alla legge, debbano essere pu« niti come colpevoli d' arbitrio.

Dalle quali superiori disposizioni discende:

1. Che quando la domanda di transazione economica sia fatta nelle ventiquattr' ore, prima che segua l' intimazione del verbale (che in niun caso devesi omettere di subito registrare e spedire in copia colla relativa perizia d' officio a questa direzione generale) li signori regolatori, e ministri cui spetta la registrazione po-

tranno sospendere l' intimazione di detto verbale all' invenzionato, perchè detta domanda di transazione sia corredata dal consenso in scritto degl' inventori, firmati nel verbale stesso.

2. Che ove poi la domanda corredata come sopra del consenso in scritto degli inventori, fosse presentata dopo seguita l' intimazione del verbale, si trasmetterà l'istanza medesima, o si sospenderanno gli atti amministrativi sino al ricevimento della superiore risoluzione, ferme nel resto le disposizioni di legge.

3. Nel caso che la richiesta transazione non fosse ammessa o, se ammessa con qualche variazione, non venisse questa accettata dall' invenzionato, sarà tolto di fatto la sospensione, si proseguiranno gli atti senza ritardo alcuno, o con ogni vigore sino all' ultimazione della pendenza, interessando moltissimo, che gl' inventori godano al più presto possibile il frutto delle loro fatiche.

4. Che qualora venga contestata qualche invenzione, che si conosca evidentemente contraria alle disposizioni di lègge, registrato il verbale, potrà il capo d' ufficio sospendere momentaneamente l' atto d' intimazione, ma dovrà far pronto, e dettagliato rapporto alla direzione generale dell' operato dagl' inventori coll' invio del verbale, e indicando sopra qual fondamento avessero essi creduto di poter contestare il contrabbando; viceversa qual legge, articolo, o disposizione vi si apponga manifestamente, acciocchè possano prendersi quelle determinazioni, che fossero necessarie ad istruzione e regola degl' inventori in altri consimili incontri; sia anche a rimprovero e punizione dei medesimi secondo i casi, e le circostanze che avessero accompagnato il loro operato.

5. Che se poi risultasse non essere l' invenzione veramente ópposta alla legge, ed avere il capo d' officio

sotto questo pretesto, sospesi arbitrariamente gli atti, sarà responsabile esso della sospensione, in guisa che sarà anche punito come colpevole di arbitrio.

La presente sarà comunicata a tutti gli officii dipendenti, ai signori capitani comandanti le guardie di finanza, ai signori ispettori generali per respettiva norma, e sarà trascritta nel registro degli ordini, e circolari.

Ne attendo ricevuta, e resto

Roma 2. Aprile 1840.

TIBERIO TRONI Direttore generale

(N. 3.) REGOLAMENTO *per l'amministrazione della giustizia nella città, e distretto di Loreto*

21. NOVEMBRE 1851.

§. 1.

Vi sarà in Loreto un *Assessore legale* del prelato commissario.

Questi eserciterà le funzioni giudiziarie attribuite ai governatori nel *regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile.*

§. 2.

Risiederà egualmente in Loreto un tribunale civile composto di un presidente e di due giudici.

Il tribunale civile dovrà conoscere e giudicare entro i limiti del Distretto di Loreto tutte le cause che debbono conoscersi e giudicarsi dagli altri Tribunali Civili dello Stato a forma del suddetto Regolamento.

Lo stesso tribunal civile farà le veci di tribunale di commercio, uniformandosi alle leggi ed agli ordinamenti commerciali.

§. 3.

L' Assessore legale ed il tribunale civile eserciteranno la giurisdizione ordinaria nelle cause *non privilegiate* degli abitanti di Loreto e suo territorio.

Nelle cause privilegiate giudicheranno come delegati della sacra congregazione Lauretana.

§. 4,

Sono cause privilegiate:

I. Quelle che riguardano in qualunque modo l'interesse del santuario di Loreto, a forma della costituzione della sa. me. d'Innocenzo XII in data 5 agosto 1698. che incomincia *Sacrosancta Redemptionis*, e del breve della sa. me. di Leone XII. in data del 21. decembre 1827:

II. Quelle che s' introducono contro persone addette al servizio immediato del santuario e descritte nel ruolo a termini della costituzione della sa. me. di Pio VII. in data del 3. novembre 1800 che incomincia *Post diuturnas*.

§. 5.

Dalle sentenze proferite nelle cause non privilegiate

si ricorre al tribunale d' appello di Macerata , a quello d' Ancona per le cause commerciali , alla rota Romana , ed al tribunale supremo di Segnatura , com' è prescritto nel *Regolamento organico*, per tutte le altre cause delle provincie o delegazioni di Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli e Camerino.

Dalle sentenze che riguardano le cause *privilegiate*, si ricorre alla sacra congregazione Lauretana.

§. 6.

La sacra congregazione Lauretana è composta :
Di un Cardinale prefetto.
Di nove prelati votanti.
Di un prelato segretario.

§. 7.

Il prelato segretario conosce e giudica in via di *Segnatura* nei casi contemplati e nei modi stabiliti dal *Tit. VII. del Regolamento organico* , tutte le cause non maggiori di *duecento scudi.*

Le cause di restituzione in intiero per qualunque somma maggiore o minore di duecento scudi saranno sempre giudicate dalla sacra congregazione come viene disposto nel §. 10.

§. 8.

I Decreti del prelato segretario saranno riveduti dal Cardinale prefetto , ovvero a nome del medesimo da un suo privato uditore.

I decreti difformi dell' uno e dell'altro saranno riveduti o intieramente, o negli articoli non conformi dalla sacra congregazione sopra semplici memorie delle parti.

§. 9.

La sacra congregazione è divisa in tre turni: Ogni turno è composto di tre votanti: I tre prelati più anziani per ragione d'officio prenderanno il titolo di vice-presidenti.

§. 10.

Il *primo turno* giudicherà *in via di segnatura* tutte le cause maggiori di duecento scudi, ed eserciterà le attribuzioni del tribunale supremo di questo nome.

Nelle cause di *restituzione in intiero* conoscerà preliminarmente se può ammettersi il ricorso a termini del *citato regolamento*. E qualora ammetta il ricorso, conoscerà e giudicherà il merito della causa, confermando, o revocando la cosa giudicata, dopo avere premesso due successive discussioni ed emanati due rescritti conformi.

§. 11.

Ciascuno degli altri turni dovrà conoscere e giudicare *in secondo grado* tutte le cause giudicate in prima istanza dal tribunale civile di Loreto.

§. 12.

Dovrà inoltre conoscere e giudicare in *terzo ed ultimo grado*.

I. Tutte le cause giudicate con sentenze difformi in prima istanza dall' assessore, ed in seconda dal tribunale civile:

II. Tutte le cause giudicate con sentenze difformi, in prima istanza dal tribunale civile, ed in seconda dall' altro turno.

§. 13.

Per le cause di competenza della curia ecclesiastica di Loreto, e per quelle del fisco si osserveranno *i regolamenti speciali* pubblicati con editto del 5 ottobre 1831.

§. 14.

Il regolamento di procedura pei giudizii civili, l'altro pei giudizii criminali, e quello concernente la disciplina, e le tasse giudiziarie saranno eseguiti nel distretto di Loreto.

§. 15.

Nelle cause criminali privilegiate l' assessore ed il tribunale di Loreto procederanno come delegati della sacra congregazione Lauretana.

In tutti i casi ne' quali per le altre cause ha luogo l' appello, o il ricorso ai tribunali superiori, alla sacra Consulta ed al tribunale di Segnatura, per le cause privilegiate si ricorrerà alla sacra congregazione Lauretana.

§. 16.

Le cause pendenti civili o criminali privilegiate, non privilegiate in prima istanza, od in appello saranno riassunte e decise dai nuovi tribunali secondo le norme di questo regolamento.

Dalla segreteria di Stato li 21. novembre 1831.

T. Card. Bernetti

TAVOLA ALFABETICA

DELLE MATERIE
CONTENUTE NEL VOLUME QUARTO
DELLA
RACCOLTA DELLE LEGGI
E DISPOSIZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NELLO STATO PONTIFICIO
emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore
PAPA PIO IX.
DAL 1. GENNAJO A TUTTO DICEMBRE 1850

N.B. il primo numero indica il volume, il secondo la pagina.

A

B

C

D

F

G

I

L

M

certificato. I. 20—Discipline e cautele da osservarsi nel rilascio dei certificati medesimi. I. 441. 442.

MILITARI (*vendita di oggetti*) *Ved.* COMPRATORI.

MINISTERI. Cinque sono i Ministeri. Sopra questi vi è un Cardinale Segretario di Stato, che è l'organo del Sovrano anche nell'emanazione degli atti legislativi. Cose pertinenti al Segretario di Stato. II. 103.—I Ministri riuniti formano il Consiglio che è presieduto dal Segretario di Stato. *ivi.* Attribuzioni comuni ai Ministri, cioè proporre leggi, diramarle, dare istruzioni, dirigere le loro amministrazioni, provvedere ai bisogni, decidere, vegliare, proporre la nomina, promozione, e rimozione degl'Impiegati. *ivi.* 105.—Attribuzioni speciali del Ministro dell'interno. Chi è a lui soggetto. Ha la direzione generale della Polizia dello Stato, la statistica degli abitanti, la disciplina, ed amministrazione superiore delle carceri, e luoghi di pena, la direzione del Giornale ufficiale, e la censura delle stampe. *ivi.* 107.—Chi è sottoposto al Ministro di Grazia e Giustizia. *ivi.* 108.—Per mezzo di lui s'implorano le grazie dal Sovrano intorno a pene. *ivi.* 109.—Appartengono a lui le dimande per abilitazioni *extra carcerem*, e le dimande di estradizioni allorchè queste gli siano rimesse del Segretario di Stato. *ivi.*—Altre attribuzioni. *ivi.*—I Tribunali e Giudici di giurisdizione mista, e di giurisdizione ecclesiastica corrispondono col Segretario di Stato. *ivi.*—Quali uffici fanno parte del Ministero delle finanze. *ivi.* 109.—Il Ministro delle finanze propone le nuove tariffe daziali e doganali. Ha cura del danaro del Governo. Riunisce i Conti dei varj Ministerj, e forma il preventivo, e consuntivo generale dello Stato. *ivi.* 110.—La forza doganale dipende da lui. *ivi.* 111.—Uffici, persone, stabilimenti, ed opere dipendenti dal Ministero del commercio, agricoltura, belle arti, lavori pubblici. *ivi.* 111.—Ciò che spetta, e dipende dal Ministero delle armi. *ivi.* 113.—Gli affari più gravi si discutono nel Consiglio dei Ministri. *ivi.* 114.—Quali sono. *ivi.*—Anche altri affari possono da ciascun Ministro essere proposti nel Consiglio. *ivi.*—Nomine a cariche, ed impieghi. *ivi.*—Dalla risoluzione di un Ministro si può ricorrere al Presidente del Consiglio. *ivi.*—Il Consiglio si aduna ordinariamente ogni set-

O

P

stri, o fa che niun danno ne segua. Tutela, e difende l'ordine, l'incolumità, il buon costume pubblico. I. 131.—Polizia generale, sanitaria, o municipale. *ivi.*—Temperamento intorno alle feste, fiere, e mercati ordinarii, e straordinarii. *ivi.* 135.—Intorno a' spettacoli, rappresentanze, e giuochi pubblici, ed anche se si facciano in luoghi privati ove si dia pubblico accesso. *ivi.* 136.—Intorno a caccie, e pesche clamorose, corse, e cose simili in luogo di pubblico accesso; inalzamento di macchine areostatiche, accensioni di fuochi artificiali, e materie comunque che esplodano. *ivi.* 138.—Intorno a ritenzione e delazione di armi, ed esercizi, e scuole che si fanno con esse. *ivi.* 139.—In occasione di manovre di militi. *ivi.*—Intorno ai bagni, ed esercizj natatorj, e di pesca, corse di barche, luminarie, e giuochi ne' porti, o nelle acque, e così intorno a quelli, che delle acque pubbliche abusassero. *ivi.* 142. e 158.—Intorno a quelle cose che riguardano la pubblica sanità. *ivi.* 144.—Ai Giojellieri, Argentieri, Affinatori, Orologiari, Calderari, Rigattieri, e Ferracocchi. *ivi.* 146. 154. 491.—A Stampatori, Libraj, Litografi, Calcografi, Incisori, venditori di stampe. *ivi.* 147.—A quelli che danno alloggio per danaro, o per titolo di amicizia. *ivi.* 148.—A vetture, ed altri mezzi di trasporto, fuori del circondario municipale. *ivi.* 150.—A carrozze per uso proprio, o a carrozze, e carri che si danno a vettura nell'interno del circondario municipale. *ivi.* 154.—La tassa della patente, è di baj. venti. II. 33.—La spesa della numerazione è a carico dell'esercente. *ivi.*—Norme intorno ai mezzi di trasporto per acqua *ivi.* 156.—Intorno ad esteri, ai viaggiatori, ai passaporti, vidimazione di essi, carte di sicurezza, fogli di via, salvacondotti. *ivi.* 159.—Ai mercenarj, che debbono avere un libretto. *ivi.* 166.—Ai mendici. Si distinguono in vagabondi, ed in quelli che non possono trovar lavoro; i quali o saranno arruolati nella milizia, oppure saranno provveduti dal Comune a cui appartengono. Gl'invalidi o sono abilitati a mendicare, o sono provveduti dal Comune—I fanciulli non debbono mendicare. *ivi.* 169.—Intorno a' vagabondi. *ivi.* 173.—Altre persone soggette a speciale sorveglianza: e sono quelli che hanno espiata la pena di falso,

furto, e lenocinio; i recidivi, i precettati, quelli de' quali i Tribunali ordinarono la sorveglianza, i giuocolieri, ciarlatani, e quelli che non hanno stabile professione, o domicilio; quelli che contrafanno il nome, o si travestono; le donne abituate per prezzo a turpi consuetudini; i dediti alla ubriachezza. I. 174.—La Polizia vigila perchè si denunci ciò, che potrebbe riferirsi a delitto di azione pubblica. Previene i delitti. *ivi.*—Sua opera in caso d'incendii, ed altri infortunii, morti repentine, o di persone delle quali non sono presenti i loro eredi o loro rappresentanti; smarrimento di fanciulli, cose perdute, o abbandonate, locali aperti senza custodia, affissi, materie esplosive, grida, canti, discorsi irreligiosi, immorali, o contro l' ordine pubblico, e visite della finanza. *ivi.* 177.—Accorre dove sia invitata nei casi di pericolo della sicurezza personale, o delle proprietà di alcuno. *ivi.* 182.—Eseguisce i mandati dell'autorità. *ivi.* 185.—Non presta mano forte quando possa aver luogo l'azione civile, salvo di sequestrare momentaneamente, e disporre della custodia di robe, o persone, quando non sia pronto niun altro modo per impedire una sovrastante violenza. *ivi.*—Previene i delitti coll'ammonizione, col precetto, col sequestro. *ivi.* 186.—Pene di Polizia. *ivi.* 188. Procedura in caso di contravenzione di Polizia. *ivi.* 189.—Persone addette all'esercizio della Polizia. 1.° Ministro dell'interno e di Polizia. 2.° In Roma un Assessore, nei capoluoghi di Provincia un Direttore; 3.° Nelle città maggiori di 60 mila abitanti i Presidenti Regionari, nei Governi il Governatore, nelle altre Comuni il Capo della magistratura municipale. 4.° Impiegati subalterni. 5.° Milizia politica, e guardie di pubblica sicurezza. *ivi.* 190.—Ufficio dei ministri. *ivi.* 192.—del Capo di Provincia. *ivi.* 194.—dei Direttori, Governatori, e Capi della Magistratura municipale. *ivi.* 197.—Restano in vigore le disposizioni precedenti in tutto ciò che al Regolamento non si oppongono. *ivi.* 200. Istruzioni per la formazione dei registri e per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio di alcune professioni, arti, e mestieri. I. 284. 285.—Modulo dei diversi registri richiamati negli articoli del Regolamento di Polizia. *ivi.* 286. e 297.—Obblighi ai quali sono soggetti gli esercenti dei mez-

il Consiglio fare petizione intorno a ciò che reputi migliore all' agricoltura, commercio, industria, ed arti, e sanità, alla educazione e lavoro della classe indigente, *ivi*.— Non può corrispondere con altri Consigli Provinciali. Eccezione. Non può pubblicare Notificazioni. Eccezione. Quando è illegittima l' adunanza nulla è la risoluzione. Pene. *ivi* 257. e 258.— È riservato a Sua Santita' di sciogliere interamente il Consiglio, *ivi* 258. — Il Delegato, od altri in sua vece che presiede, regola la disciplina dell' adunanza. Può sospendere la sessione. Temperamento se un Consigliere non intervenga a due sessioni consecutive. Se non si adana il Consiglio, o rifiutasse risolvere, il Delegato col voto decisivo di sua Congregazione delibera. Gli atti della sessione sono mandati al Delegato, il quale col voto suo e della Congregazione li trasmette al Card. Legato, che col suo Consiglio decide. *ivi* 259.— È riservata l' approvazione di Sua Santita' sulle spese di opere pubbliche connesse con altre dello Stato, sui debiti, e sulle alienazioni dei fondi maggiori di scudi 5/m. *ivi*.— Continuano gli antichi Consigli provinciali fino a che non sono stabiliti i nuovi. Non possono però proporre i Consultori, *ivi* 314.— Ogni Consiglio Comunale ha diritto di fare la terna per la scelta del Consigliere provinciale, *ivi*.

R

Riparto territoriale. *Vedi* PROVINCIE.

S

Scrittura difensiva. Si stabilisce il numero dei fogli che si possono scrivere nelle cause avanti la S. Rota secondo la loro varia natura. Distribuzione ai Prelati, I. 127.— Se non sieno sufficienti si dimanda licenza di oltrepassare il numero stabilito, *ivi*.— Si debbe anticipare la distribuzione alla parte contraria, *ivi*. — Multa se si contraviene, *ivi*.

SPETTACOLI. *Vedi* POLIZIA.

T

U

V